

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

286° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 11
2 ^a - Giustizia	» 15
5 ^a - Bilancio	» 37
6 ^a - Finanze e tesoro	» 41
7 ^a - Istruzione	» 49
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 55
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 60
10 ^a - Industria	» 64
11 ^a - Lavoro	» 69
12 ^a - Igiene e sanità	» 78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 83

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i> 3
5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	» 5

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 87
-------------------------------	----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 92
RAI-TV	» 100
Informazione e segreto di Stato	» 113
Anagrafe tributaria	» 114
Riforma amministrativa	» 118

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 180
---	-----------------

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 186
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

8^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI

Intervengono il ministro della Difesa ANDREATTA e i sottosegretari di Stato per gli Affari Esteri SERRI e per la Difesa BRUTTI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3046) RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla pubblicazione degli accordi internazionali concernenti la difesa nazionale e la presenza sul territorio italiano di truppe e basi militari di Paesi stranieri

(Esame e rinvio)

Il Presidente GUALTIERI fa presente che il disegno di legge in titolo era stato fatto proprio dal Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento e che, pertanto, entro un mese dall'assegnazione alle Commissioni riunite, avvenuta il 24 febbraio 1998, doveva iniziare l'esame del provvedimento.

Rende altresì noto che la senatrice De Zulueta, relatrice per la 3^a Commissione, è da intendersi assente giustificata, a causa del suo precario stato di salute; comunica, poi, che il Ministro della difesa ha chiesto di intervenire.

Il ministro ANDREATTA dichiara che il Governo non condivide il contenuto del disegno di legge, perchè la sua approvazione comporterebbe la denuncia di una serie di accordi internazionali liberamente sottoscritti dall'Italia in materia di difesa e di basi militari alleate. Il Governo intende altresì mantenere la riservatezza circa il testo di tali accordi, per legittime preoccupazioni di carattere difensivo

e anche perchè lo spiegamento delle forze è un segreto garantito dal trattato istitutivo dell'Alleanza atlantica.

Indipendentemente dall'esito del disegno di legge, il Governo è disponibile a fornire al Parlamento tutte le opportune informazioni sullo *status* delle basi militari dislocate in territorio italiano, nonchè sulle disposizioni relative al comando delle basi stesse. Inoltre l'Italia intende agire in seno al Consiglio Atlantico per garantire la massima trasparenza possibile sulle questioni sensibili, come del resto ha già fatto con successo per ottenere i tracciati radar registrati nella notte in cui esplose il DC-9 su Ustica. Si effettuerà anche un confronto con la linea tenuta dai *partners* in ordine alla pubblicità degli accordi in materia di difesa, al fine di poter garantire lo stesso livello di trasparenza in tutti gli Stati membri dell'Alleanza atlantica.

Ciò premesso – prosegue il ministro Andreatta – il Governo è contrario a iniziative unilaterali, che produrrebbero strappi proprio nella presente fase di evoluzione della NATO verso un'organizzazione di sicurezza: la *partnership for peace* e gli accordi sottoscritti con la Russia e con l'Ucraina già costituiscono concreti passi in tale direzione. Si deve inoltre tenere presente che un atto di rottura isolerebbe l'Italia non solo dagli Stati Uniti, ma anche dagli alleati europei con i quali si sta costruendo un'identità di difesa e di sicurezza europea, che consentirà di effettuare operazioni autonome all'interno dell'Alleanza.

Gli impegni liberamente sottoscritti con l'adesione alla NATO impongono all'Italia di agire con correttezza in tutti i campi, ivi compresa la circolazione di informazioni riservate.

Il presidente GUALTIERI dà atto al rappresentante del Governo delle sue dichiarazioni e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,52.

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****10ª (Industria, commercio, turismo)**

MERCLEDÌ 25 MARZO 1998

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 20,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R59ª, 0004ª)

Il presidente COVIELLO propone, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, che l'odierna seduta venga trasmessa mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, ove le Commissioni aderiscano a tale richiesta, il Presidente del Senato ha preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARI ASSEGNATI

Politiche per lo sviluppo delle attività economiche, con particolare riferimento al settore industriale e per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
(R050 002, R59ª, 0001ª)

Riprende il seguito della discussione generale sospesa nella seduta del 24 marzo.

Il senatore PONTONE, nel rilevare come il Governo parrebbe avere, secondo notizie di stampa, già definito i propri indirizzi in materia di interventi pubblici nel Mezzogiorno, si interroga sulla opportunità di continuare la discussione sulle risoluzioni all'esame e chiede la sospensione dei lavori, in attesa della formalizzazione delle iniziative legislative governative in materia.

Il senatore CURTO, nel condividere i rilievi e le richieste del senatore Pontone, ritiene l'azione del Governo irrispettosa del ruolo del Parlamento e in particolare dei diritti delle opposizioni che intendono, nel corso del dibattito sui documenti in esame, contribuire alla elaborazione degli indirizzi parlamentari in materia di politiche verso il Mezzogiorno.

Intervengono quindi i senatori FERRANTE e MORANDO, che precisano come, anche dai comunicati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emerga con evidenza l'intenzione del Governo di conformare la propria azione in materia agli indirizzi parlamentari.

Agli intervenuti replica il presidente COVIELLO, il quale ricorda come il Governo, a fronte di una espressa richiesta parlamentare, non abbia proceduto alla adozione di provvedimenti legislativi in materia di riorganizzazione degli enti che operano per lo sviluppo delle aree depresse, in attesa di atti di indirizzo del Parlamento. Le posizioni recentemente assunte dal Governo, in occasione di incontri con le parti sociali, non incidono su questi impegni nè pregiudicano, a suo avviso, il dibattito delle Commissioni riunite sui documenti in esame.

Il senatore MORANDO rileva, preliminarmente, come il dibattito sia concentrato troppo, a suo avviso, sulla individuazione degli strumenti, quando invece occorrerebbe partire dall'analisi dei problemi concernenti la disoccupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno. Si tratta di problemi che oggi coincidono: la disoccupazione è infatti in Italia essenzialmente concentrata nelle regioni meridionali.

Tre interpretazioni del fenomeno della disoccupazione oggi essenzialmente vengono proposte nel dibattito teorico. Una prima impostazione, di stampo neo liberista, vede nel pieno funzionamento dei mercati e nella loro flessibilizzazione, attraverso la eliminazione di ogni forma di condizionamento esterno, la ricetta per eliminare strutturalmente la disoccupazione. Questa tesi sottende la risoluzione presentata dal Gruppo di Forza Italia, che individua nelle rigidità strutturali dei mercati del lavoro e dei capitali nel Sud, i nodi da risolvere.

A questa impostazione se ne contrappone una tradizionale di ispirazione keynesiana che, a fronte dei fallimenti del mercato, vede, nell'intervento diretto della mano pubblica, attraverso una politica di investimenti, lo strumento essenziale per stimolare la crescita e quindi la occupazione.

Una terza interpretazione, strutturalistica, che appare sottendere gran parte delle risoluzioni presentate, se riconosce l'incapacità del mercato di raggiungere autonomamente un equilibrio, ritiene tuttavia non risolutiva una semplice politica di investimenti pubblici (che si potrebbe

risolvere in un aumento dell'inflazione e del livello del debito pubblico, senza tradursi in una reale crescita dell'economia) e preferibile, invece, il ricorso congiunto a politiche di investimento e di intervento sui mercati, al fine di una loro flessibilizzazione.

Quest'ultima sembra essere la strada preferibile. Occorre dunque dare corso ad una politica di investimenti che, come è stato dimostrato, non è incompatibile con il piano di rientro e gli impegni assunti in sede comunitaria (il cosiddetto patto di stabilità). È tuttavia evidente come le risorse a tal fine disponibili non siano sufficienti a realizzare gli obiettivi che si vogliono realizzare di crescita e di nuova e maggiore occupazione: gli investimenti pubblici dovranno, a suo avviso, concentrarsi sulla esecuzione di opere non realizzabili dai privati, quanto al resto occorre stimolare l'iniziativa privata che potrà indirizzarsi anche alla realizzazione di infrastrutture.

Quanto al mercato del lavoro, ritiene che i fattori che ne impediscono il funzionamento nelle regioni meridionali, non siano da individuare nel costo del lavoro, ma piuttosto in ragioni strutturali, di contesto. Sulla soluzione di queste, a livello locale, agiscono gli strumenti della programmazione negoziata, che appaiono, quindi, gli strumenti più significativi ed utili, il cui ricorso va stimolato e sviluppato. A queste politiche si devono, a suo avviso, associare misure tese a garantire il carattere automatico di tutte le forme di incentivazione fiscale e contributiva, per incidere efficacemente sul corporativismo della burocrazia, segnatamente di quella meridionale.

Fra i fattori strutturali sui quali occorre incidere v'è il problema della sicurezza; al riguardo anche le teorie più liberiste, affermano la necessità di un intervento pubblico in materia. Si tratta quindi di una priorità che può accomunare tutte le forze politiche, anche se non ci si può limitare, a suo avviso, a mere affermazioni di principio, ma piuttosto occorre segnalare precise priorità, come ad esempio la destinazione di risorse allo sviluppo delle tecnologie più avanzate. Sottolinea quindi il problema della difficoltà di garantire una efficace e produttiva azione di sicurezza pubblica ad imprese che operano nel «sommerso», anche se stimolare l'emersione progressiva delle attività economiche delle imprese meridionali appare comunque un obiettivo ineludibile dell'azione dei pubblici poteri.

Conclusivamente, ribadisce come solo la definizione degli obiettivi e delle politiche potrà chiarire quali siano gli strumenti che devono essere approntati. Fra questi, comunque, un ruolo decisivo dovrà essere, a suo avviso, svolto dalla programmazione negoziata e dall'azione concertata dei poteri locali; gli strumenti del passato non sembra invece possano essere utilmente riproposti, e ciò, non già per una ragione ideologica, ma perchè oggi la realtà del Mezzogiorno appare profondamente mutata.

Il senatore TAROLLI sottolinea che il metodo anomalo adottato per definire le linee strategiche per lo sviluppo delle aree depresse non è indice di riconoscimento della necessità di coinvolgere il Parlamento, né tantomeno di una disponibilità verso le forze di opposizione, ma eviden-

zia l'insufficienza e l'incapacità di sintesi della posizione del Governo. Osserva che gli strumenti adottati fino ad oggi, tra cui il rilevante ammontare di risorse erogato, si sono sempre inseriti in una logica di pianificazione centralizzata e hanno comunque avuto come risultato una disoccupazione molto elevata, la creazione di un'economia sommersa, in una realtà estremamente differenziata tra le diverse aree; la particolarità del Mezzogiorno, a suo avviso, risiede negli effetti permanenti determinati dal sottosviluppo, che ha costituito l'ambiente ideale per il radicamento della criminalità organizzata. Si sofferma, quindi, su alcuni elementi caratterizzanti l'economia meridionale, individuando nella sovrapposizione delle iniziative e nella errata impostazione delle attività di formazione destinate allo sviluppo dell'imprenditorialità, nel sistema bancario troppo rigido e nella carenza infrastrutturale le cause principali del sottosviluppo. Per quanto riguarda la pressione fiscale, ulteriore causa di mancata crescita, sottolinea la necessità di procedere ad una riduzione del prelievo complessivo, ricordando che una analoga iniziativa ha rappresentato l'elemento di attivazione dell'espansione economica in Gran Bretagna.

Sostenendo l'inutilità di una politica di sviluppo basata su strumenti straordinari e centralistici, ricorda che è necessario valorizzare, in via ordinaria, le capacità del Mezzogiorno, consentendo una crescita meno estemporanea e più solida. Evidenzia in tal senso l'esperienza nel Trentino, in cui, con idonei interventi agevolativi, si è contribuito alla creazione di una solida mentalità imprenditoriale, nella consapevolezza che senza assunzione di rischio non può esistere uno sviluppo. Elementi fondamentali di tale esperienza sono stati l'individuazione di un interlocutore unico per le imprese, con istruttorie e relative autorizzazioni concluse in tempi rapidi, in tal modo consentendo realmente alle imprese di competere sul mercato locale e poi internazionale. Osserva che la necessità di coinvolgimento delle realtà locali non rappresenta una rinuncia ad intervenire da parte dello Stato, ma costituisce il presupposto di una vera responsabilizzazione, per la creazione di un contesto di controllo più efficace, in cui gli stessi amministratori siano chiamati a rispondere per i risultati ottenuti sul proprio territorio.

Il senatore PAPPALARDO sottolinea l'importanza della discussione sull'adozione di una incisiva politica di sviluppo per il Mezzogiorno, che in tal modo, viene restituita all'analisi politica, superando così le posizioni di coloro che, sostenendo l'ipotesi di uno sviluppo autopropulsivo, rinviavano il problema alla individuazione di strumenti automatici. Osserva che a suo avviso, anche sulla base dell'esperienza di altri paesi, tra cui in particolare la Germania, non può essere effettuata alcuna ipotesi realistica di sviluppo senza la previsione di un intervento pubblico, che non deve peraltro assumere i caratteri di assistenzialismo o di nuovo intervento diretto in economia.

L'analisi della situazione dell'economia del Mezzogiorno, sostanzialmente comune a tutte le parti politiche, individua gli ostacoli principali allo sviluppo nella criminalità organizzata, nel carico fiscale, ma soprattutto nella rigidità della burocrazia; occorre, peraltro, tenere presente

che il Mezzogiorno soffre di una particolare fragilità della società civile, caratterizzata storicamente da un atteggiamento oscillante tra la passività o la rivolta, sottolineando, a tale riguardo, che i modelli autopropulsivi sembrano applicabili ed efficaci solo su tessuti sociali forti, caratterizzati da cultura imprenditoriale. Sottolinea, inoltre, che l'enorme estensione dell'economia sommersa che caratterizza le aree meridionali costituisce non solo l'ambiente ideale per l'infiltrazione della criminalità organizzata, ma soprattutto crea una distorsione permanente del mercato, impedendo così lo sviluppo di un ambito e di comportamenti competitivi. Precisando che non intende proporre un nuovo modello di assistenzialismo, osserva che l'estrema disomogeneità nello sviluppo e nei livelli di occupazione tra le diverse aree del Meridione – caratterizzate da estrema arretratezza soprattutto nelle zone metropolitane – non sembra risolvibile in tempi brevi e rende, quindi, necessaria l'individuazione di strumenti di assistenza sociale che intervengano immediatamente nel tamponare le conseguenze della elevata disoccupazione.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di attivare le intese istituzionali di programma, dando la precedenza ad interventi infrastrutturali nelle aree più dinamiche, in tal modo costituendo i cosiddetti «fuochi di sviluppo», propulsori di una crescita complessiva. È opportuno, inoltre, semplificare le procedure della programmazione negoziata, che si sovrappongono e sono di complessa attivazione, individuando un nuovo ed unico soggetto – eventualmente una agenzia – che decida in ordine all'allocazione e alla gestione delle risorse. Rileva che la rigidità del mercato del lavoro riguarda anche il lavoro intellettuale e in tal senso investe il problema della riforma degli ordini professionali, per superare ogni forma di preclusione all'accesso di forze nuove e competitive; sottolinea l'importanza del settore agricolo, per il quale a suo avviso esistono le condizioni per uno sviluppo moderno e competitivo, come evidenziato, del resto, dal modello pugliese. Per quanto riguarda la costituzione di una nuova agenzia, infine, poichè a suo avviso sarebbe inopportuno prevedere un soggetto ulteriore, si dichiara favorevole all'istituzione di un nuovo soggetto a condizione che in esso confluiscono tutte le attività e gli enti attualmente operanti.

Il senatore CURTO evidenzia il fallimento della politica del lavoro negli ultimi decenni, che ha incentivato il precariato – attraverso lo strumento della cassa integrazione, dei lavori socialmente utili, dei prestiti d'onore – e ha operato attraverso una politica di straordinarietà, costituita da interventi di sgravio degli oneri sociali, creando, così, un sistema di imprese dipendenti dalle politiche di fiscalizzazione; ricordando l'esperienza della Gran Bretagna, caratterizzata dalla riduzione degli oneri sociali, sottolinea la necessità di adeguare permanentemente la contribuzione italiana a quella degli altri paesi, evitando così il rischio di processi di infrazione comunitaria in relazione alle varie politiche di fiscalizzazione. Il declino degli investimenti infrastrutturali nel Sud costituisce uno delle cause dell'elevato livello di disoccupazione; la capacità di attrarre iniziative di sviluppo dipende dalla disponibilità di infrastrutture, soprattutto per il trasporto di merci, e la carenza della situazio-

ne esistente risulta evidente in molte regioni del Sud, come rilevato, ad esempio, nel recente sopralluogo della Commissione bilancio in Sardegna. Ma sottolinea l'opportunità di ricercare un minore intervento dello Stato, che spesso impone a livello locale soluzioni tecniche e definisce, in alcuni casi, anche modelli economici ed imprenditoriali. La capacità di individuare un intervento dipende dalla conoscenza del territorio e, nel caso di decisioni assunte a livello centrale, risulta evidente l'assenza di informazioni sufficienti in ordine alle diverse realtà territoriali.

Osserva che lo sviluppo di un'economia sommersa è sostenuto da un sistema fiscale oppressivo – soprattutto se confrontato a quello dei paesi vicini concorrenti – che impone alle imprese di chiudere o di scomparire nell'ampia area dell'illegalità, che costituisce il presupposto per l'operare della criminalità. In tal senso effettua una distinzione tra attività imprenditoriale completamente al di fuori della legalità, che non deve essere accettata, e imprese che presentano comportamenti solo parzialmente omissivi (ad esempio nell'applicazione dei contratti minimi nazionali o nel versamento di quote contributive) e che devono essere aiutate ad emergere, recuperando gli aspetti di competitività che consentono di rimanere sul mercato. Ricorda l'esigenza di definire regole semplici e perfettamente individuabili, razionalizzando e semplificando le procedure dei troppi strumenti presenti per la promozione dello sviluppo, e l'importanza delle attività di concertazione, che valorizzano il livello locale di intervento; valuta, peraltro, in modo estremamente negativo il comportamento del CIPE che, modificando in itinere le procedure e non informando sufficientemente le imprese su criteri, modalità e tempi delle erogazioni, mostra una sostanziale incapacità di gestione, con il rischio che alcune imprese siano portate, a causa di questi comportamenti, al fallimento, come del resto già è avvenuto in passato.

Evidenzia il ruolo rilevante che le regioni devono assumere e l'importanza di estendere i contratti di gradualità a tutti i settori di un territorio; tutti questi elementi devono anche essere accompagnati da risposte in termini di infrastrutture e di accesso al credito, non solo al fine di ridurre il differenziale tra tassi di interesse, ma anche per consentire procedure più rapide e maggiori possibilità di aperture di credito. Ritiene necessario creare una cultura imprenditoriale, rafforzata da una specializzazione nelle attività: a tale riguardo, la riforma del commercio proposta dal Governo costituisce a suo avviso un intervento errato, in quanto elimina tale auspicata specializzazione. Sottolineata l'impossibilità di risolvere i problemi del Mezzogiorno con la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore, intervento che indebolirà ulteriormente le imprese in difficoltà, l'oratore conclude auspicando la definizione di una incisiva politica per le aree che non beneficieranno più dei fondi strutturali, un cambiamento radicale della politica economica generale e soprattutto l'individuazione di una nuova politica estera, che si rivolga maggiormente alle aree del Mediterraneo e ai mercati ad esse collegati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

233^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Zoppi e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

*IN SEDE CONSULTIVA***(3117) *Interventi finanziari per l'università e la ricerca***(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il presidente VILLONE comunica che la Sottocommissione per i pareri ha appena rimesso alla sede plenaria l'esame del disegno di legge in titolo e propone di svolgerne immediatamente la trattazione.

La Commissione consente.

Il relatore ANDREOLLI, quindi, illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

Interviene il sottosegretario GUERZONI, che dà conto partitamente dei diversi flussi di finanziamento previsti dall'iniziativa.

Il senatore ROTELLI condivide la valutazione positiva del relatore e del rappresentante del Governo e richiama l'attenzione sul problema della compatibilità, per i dottorandi di ricerca, nello svolgimento di altre attività.

In proposito interviene anche il senatore FISICHELLA, che chiede chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GUERZONI replica precisando che è all'esame del Senato, in terza lettura, il disegno di legge di riforma dei concorsi universitari, che provvede anche in materia di dottorato di ricerca: al riguardo, si prevede una disciplina generale, di competenza del Ministero dell'università, riferita anche al problema evocato dal senatore Rotelli e ripreso dal senatore Fisichella.

La Commissione, infine, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.

(3075) CASTELLI - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari.

(Parere alla 8^a Commissione: rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale per l'espressione del parere sui disegni di legge in titolo, disponendo che la conclusione dell'esame sia rinviata alla seduta successiva.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 21) MIGONE ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1998

(Esame e rinvio)

(R162 000, C01^a, 0002^o)

Il presidente VILLONE informa che il documento in titolo è stato rinviato alla Commissione per un nuovo esame, da concludere nella settimana in corso, in ragione di alcune perplessità sollevate in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e riferite in particolare all'ambito di applicazione dell'inchiesta, che comprende anche gli organi costituzionali: in proposito chiede al relatore Lino Diana di esprimere la propria valutazione.

Il relatore Lino DIANA ricorda che la perplessità evocata dal Presidente fu già manifestata nella prima fase di esame da parte della Commissione, e risolta positivamente soprattutto in forza della motivazione politica sottesa alla proposta di inchiesta, che risulterebbe indubbiamente compromessa dall'esclusione degli organi costituzionali. Quanto ai possibili rilievi di legittimità, a suo avviso essi non sarebbero insormontabili, ma ritiene che sulla questione debba pronunciarsi la Commissione. Precisa, infine, di non aver sottoscritto a suo tempo la proposta d'inchiesta.

Il senatore FISICHELLA ritiene che l'aspetto politico della questione è stato esattamente definito dal relatore. Quanto ai profili giuridi-

co-costituzionali, osserva che le amministrazioni degli organi costituzionali si distinguono, secondo la dottrina e anche secondo la giurisprudenza tradizionale consolidata, dal novero delle pubbliche amministrazioni, per la qualità di apparati serventi degli organi più eminenti dell'apparato istituzionale. Di conseguenza, non è irrilevante il dubbio circa l'opportunità e la legittimità di un'inchiesta cui siano sottoposti anche le amministrazioni degli organi costituzionali, su un piano di equivalenza con le altre amministrazioni pubbliche.

Il senatore ROTELLI ritiene che, oltre a quelle indicati, si possano sollevare ulteriori motivi di perplessità. Non c'è dubbio che alcune informazioni possono essere acquisite senza che sia necessario istituire una Commissione d'inchiesta. I dubbi intervengono invece quando si tratti di conoscere gli emolumenti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo conseguiti, come si esprime l'articolo 1, comma 1. Occorre infatti precisare questa formula estremamente generica che sembra confliggere con i principi vigenti in materia di riservatezza.

Il senatore GUERZONI riconosce la delicatezza della questione, per quanto alcuni indagini giornalistiche abbiano richiamato l'attenzione su certe aree di opacità della pubblica amministrazione e degli organi costituzionali. Qualche perplessità potrebbe essere sollevata in merito al proposito di includere nell'inchiesta i componenti elettivi degli organi stessi, mentre egli non vede controindicazioni nel comprendervi i trattamenti economici dei dipendenti.

Secondo il senatore BESOSTRI l'eventuale esclusione del personale degli organi costituzionale non apparirebbe adeguatamente motivata. Il senatore ANDREOLLI conviene con le considerazioni svolte dal senatore Besostri, ma dubita della conclusione dei risultati ottenibili, qualora non si allestisca un monitoraggio continuo del settore. Il senatore ROTELLI aggiunge che è già operante un'anagrafe patrimoniale per i pubblici dipendenti.

Il PRESIDENTE osserva che il profilo più delicato della questione concerne l'uso dei poteri d'inchiesta nei confronti degli altri organi costituzionali.

Il senatore ROTELLI afferma di essere contrario all'inchiesta così come configurata. Invita tuttavia il relatore a prevedere tra le finalità dell'inchiesta stessa l'evidenziazione di eventuali disparità di trattamento tra attività lavorative analoghe.

Il Relatore DIANA, richiamatosi alla legge istitutiva dell'inchiesta sulla c.d. giungla retributiva, ritiene che l'iniziativa si colleghi ad una fase politica che in parte potrebbe ritenersi superata. Ricorda poi che le disposizioni del progetto erano state attentamente valutate dalla Commissione al fine di escludere ogni obbligatorietà nei confronti degli organi costituzionali, verso i quali si pensava di esercitare soltanto una

sorta di pressione morale. Ribadisce quindi di condividere alcune preoccupazioni di carattere politico, ferma restando tuttavia la piena legittimità dell'inchiesta, essendo imprescindibile un'esigenza di trasparenza, riguardo a tutti i pubblici poteri. Preannuncia infine la propria intenzione di rinunciare all'incarico, qualora attraverso appositi emendamenti la Commissione dovesse escludere dall'inchiesta gli organi costituzionali.

Il Presidente VILLONE fa presente che non è probabilmente in facoltà di una Camera differenziare i poteri d'inchiesta nei riguardi degli organi costituzionali, dal momento che la futura Commissione sarebbe sempre e comunque investita dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Il senatore PELLEGRINO sostiene che gli organi costituzionali, tutelati da un'autonomia costituzionalmente garantita non sono raggiungibili attraverso l'esercizio di poteri d'inchiesta parlamentare, come anche recenti vicende giudiziarie hanno dimostrato. Si tratta piuttosto di individuare caso per caso i limiti dell'autonomia medesima.

In ogni caso, aggiunge il PRESIDENTE, all'autonomia costituzionale non potrebbe essere ricondotto il rifiuto di comunicare le tabelle retributive dei dipendenti.

Il senatore PASTORE ammette la difficoltà di individuare in concreto tali limiti e segnala il rischio che gli accertamenti affidati alla Commissione d'inchiesta possano determinare l'insorgenza di inopportuni conflitti tra gli organi costituzionali.

Non c'è dubbio che, ad avviso del senatore LUBRANO DI RICCO, la futura Commissione d'inchiesta debba, alla stessa stregua dell'autorità giudiziaria, arrestarsi dinanzi al legittimo rifiuto di collaborare, opposto da un organo costituzionale.

Il Presidente VILLONE rinvia quindi il seguito dell'esame, fissando il termine per la presentazione di eventuale emendamenti alle ore 14 di giovedì 26 marzo.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

253^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(143) SPERONI ed altri. – Modificazione dell'articolo 241 del codice penale
(Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Dopo che il relatore CALLEGARO e il sottosegretario AYALA hanno espresso parere contrario, posto ai voti è respinto l'emendamento 1.0.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario AYALA, senza discussione, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

Dopo che il senatore Antonino CARUSO e il senatore CIRAMI hanno annunciato la loro astensione, la Commissione dà mandato al relatore CALLEGARO di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 143 nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(2570) Deputati BONITO ed altri. – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori.*

– e delle petizioni nn. 85, 167 e 256 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi all'articolo 18, precedentemente accantonati.

Prende la parola il sottosegretario AYALA il quale evidenzia che da tempo è a lavoro una commissione interministeriale che ha allo studio un progetto di organica rivisitazione di tutta la normativa sanzionatoria in tema di tossicodipendenza. Sulla base dei risultati del lavoro di tale commissione sarà quanto prima predisposto un disegno di legge del Governo che affronterà in maniera organica e completa la materia. Tenendo conto che la preannunciata iniziativa legislativa del Governo si preoccuperà anche di riscrivere l'articolo 73 del testo unico sulle tossicodipendenze, DPR n. 309 del 1990, il rappresentante del Governo ritiene preferibile non esaminare nel contesto della depenalizzazione le proposte emendative relative alle sostanze stupefacenti.

La senatrice SALVATO, nel ringraziare il rappresentante del Governo per gli elementi da lui forniti, ritiene però che il fattore tempo pesi in maniera specifica. È trascorso circa un anno dalla conferenza di Napoli sul problema della droga e agli impegni che vennero assunti in quella occasione non è stato finora dato un seguito concreto. Che il Governo stia predisponendo il disegno di legge preannunciato dal sottosegretario Ayala è certamente un fatto positivo, ma è convinta che sussistano tutte le condizioni per intervenire con l'approvazione dell'emendamento 18.0.1 (Nuovo testo) da lei presentato, su un aspetto limitato e specifico delle problematiche in materia di tossicodipendenza.

Il senatore BUCCIERO condivide le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo e rileva che le proposte emendative presentate in materia di uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope finiscono per incidere su fattispecie criminose che ben difficilmente possono rientrare tra quelle ipotesi di reati minori che dovrebbero costituire l'oggetto dell'intervento di depenalizzazione in esame.

Anche il senatore GRECO ritiene condivisibile il suggerimento del Governo, giudicando preferibile che la problematica in questione venga esaminata in maniera organica nell'ambito del disegno di legge preannunciato dal sottosegretario Ayala e richiamando inoltre l'attenzione sugli obblighi di carattere internazionale derivanti all'Italia dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e so-

stanze psicotrope fatta a Vienna il 20 dicembre 1988. L'oratore evidenzia inoltre come non vi siano ragioni di urgenza che impongano di pervenire in tempi rapidissimi ad una riscrittura delle disposizioni sanzionatorie in materia di tossicodipendenza in quanto già l'attuale quadro normativo assicura che nessuno possa essere soggetto alla sanzione penale per fatti che rientrano esclusivamente nella sfera del consumo.

Il senatore RUSSO, considerato che la senatrice Salvato non aderisce al suggerimento prospettato dal rappresentante del Governo, propone di accantonare l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 18 che riguardano la problematica della tossicodipendenza e di riprenderlo in un momento successivo, al fine di consentire al Governo di esprimere il proprio orientamento per quel che concerne specificamente gli aspetti sottesi alle proposte emendative in questione.

Prende la parola il senatore CIRAMI il quale sottolinea che l'inserimento nel corpo del disegno di legge n. 2570 di argomenti – tra l'altro quello della tossicodipendenza – che sono estranei alla materia della depenalizzazione dei reati minori in senso proprio rende più difficile e complesso l'iter di tale provvedimento e potrebbe pregiudicarne anche la definitiva approvazione. È d'altra parte indubbio che le problematiche in tema di tossicodipendenza dovrebbero essere affrontate in maniera organica e completa, mentre ben difficilmente le ipotesi di reato sulle quali si interverrebbe con gli emendamenti in esame potrebbero, a suo avviso, essere qualificate come minori.

Sulla base di queste considerazioni egli non condivide neppure la proposta di accantonamento avanzata dal senatore Russo e aderisce alle valutazioni espresse dal sottosegretario Ayala.

Accogliendo la proposta avanzata dal senatore Russo, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 18.0.1 (Nuovo testo), 18.0.2, 18.0.3, 18.0.5, 18.0.6 e 18.0.4.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 18.0.7 sul quale il sottosegretario AYALA esprime parere contrario.

Il senatore RUSSO è contrario al testo emendativo proposto, considerando che si tratterebbe di prevedere una sostanziale forma di impunità in relazione alla esiguità del profitto indebitamente percepito, pur trattandosi di una fattispecie di rilevante gravità come quella della frode.

Il senatore GRECO non è, invece, contrario alla filosofia dell'emendamento. Constata che anche il Governo ha proposto alcune modifiche in materia di condizioni di procedibilità e di sanzioni sostitutive, nell'ambito della discussione dei disegni di legge in titolo, che gli appaiono indirizzate sulla stessa linea. Suggerisce al relatore una riformulazione che, facendo salva la prima parte dell'emendamento,

ne modifichi la seconda, aumentando la misura della somma da corrispondere a titolo di sanzione amministrativo pecuniaria.

Il senatore GASPERINI è contrario all'emendamento e motiva la propria posizione mettendo in particolare rilievo che esso porrebbe nel nulla la lotta contro le frodi ai danni dell'Unione europea e renderebbe inadeguata la tutela degli interessi comunitari nel nostro Paese.

Il senatore BATTAGLIA, dopo aver chiesto chiarimenti in merito al contenuto dell'emendamento dichiara, a nome del Gruppo Alleanza nazionale, la contrarietà della sua parte politica. Sottolinea il proprio totale disaccordo rispetto al metodo con il quale, attraverso la presentazione di emendamenti, si prosegue nello snaturamento dei provvedimenti in discussione che, da interventi sui reati minori, sono divenuti un contenitore per inserire norme che assicurano l'impunità assoluta rispetto a reati gravissimi.

Il senatore CIRAMI è favorevole alla proposta emendativa la quale trae le conseguenze da una situazione di fatto per la quale l'articolo 640-*bis* del codice penale non ha registrato una prassi applicativa che abbia assicurato la punizione severa dei colpevoli, i quali di frequente si sono avvalsi di numerosi provvedimenti di clemenza o hanno goduto di riduzioni di pena.

Il senatore FASSONE condivide l'ispirazione della proposta di modifica presentata dal relatore, ma non la collocazione all'interno del codice penale e nemmeno la sua costruzione normativa. Riterrebbe più opportuna una riformulazione che ricalcasse i diversi livelli di sanzionabilità previsti dall'articolo 2 della legge n. 898 del 1986. Ritiene, infine, necessaria l'introduzione di una previsione che subordini la possibilità di fruire della depenalizzazione alla restituzione dell'indebito percepito.

Il senatore MILIO è contrario, ritenendo che l'emendamento faciliterebbe fenomeni illeciti di proporzioni rilevanti, realizzati con truffe commesse in sequenza successiva per sfruttare la prevista non perseguibilità penale al di sotto dei venti milioni di lire.

Il senatore GRECO precisa che la sua condivisione in via di massima della proposta non è volta ad esprimere un atteggiamento lassista nei confronti dei reati di truffa. Si tratta, invece, di prendere atto che la depenalizzazione di certi comportamenti a tale illecito legati nel settore dei finanziamenti comunitari non sono puniti penalmente in altri Paesi membri dell'Unione Europea, rilevando, altresì, che non sempre le scelte effettuate in sede comunitaria, hanno pienamente tutelato gli interessi nazionali.

Il senatore CALLEGARO è contrario e non condivide la scelta di procedere sistematicamente a forme di depenalizzazione che prescindono dalla gravità degli illeciti e che tengono conto solo del grado di af-

follamento delle carceri o del carico di lavoro dei magistrati. Condivide inoltre quanto prospettato dal senatore Milio.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore RUSSO, il RELATORE si riserva di presentare una riformulazione dell'emendamento 18.0.7 seguendo le indicazioni emerse dal dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

254^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori.*

– **e delle petizioni nn. 85, 167 e 256 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il relatore FOLLIERI modifica l'emendamento 18.0.7 riformulandolo nell'emendamento 18.0.7 (nuovo testo).

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario anche sulla nuova formulazione, invitando il relatore a ritirarlo e sottolineando in particolare l'inopportunità politica che rivestirebbe l'approvazione di tale proposta emendativa nel momento in cui l'Italia si appresta ad entrare in Europa. Si tratterebbe infatti di una scelta che potrebbe suscitare l'impressione di una non adeguata volontà di contrasto da

parte dello Stato nei confronti di fenomeni che si risolvono in un danno per le finanze comunitarie.

Il senatore BATTAGLIA, pur prendendo atto del tentativo del relatore di pervenire ad una riformulazione che andasse in direzione delle esigenze emerse dal dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana, resta comunque contrario alla proposta.

Essa introdurrebbe nel sistema una forma generalizzata di sostanziale impunità per le somme indebitamente percepite al di sotto dei 20 milioni mentre – egli ricorda – tale possibilità era stata contemplata dal legislatore con la legge n.898 del 1986 unicamente per la circoscritta fattispecie delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), avendo presente in modo particolare il settore produttivo dell'olio di oliva. Ritiene che la proposta emendativa del relatore avrebbe sicuri effetti indesiderabili per quanto riguarda l'immagine del Paese rispetto ai *partners* comunitari, oltre a non essere coerente con la filosofia cui si è ispirato il legislatore introducendo l'articolo 640-bis mediante un provvedimento, la legge n.55 del 1990, «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso», che fa pertanto riferimento alla valenza di tale articolo nell'ambito dell'azione complessiva di contrasto nei confronti delle associazioni mafiose. Nè gli appare determinante la proposta – contenuta nell'emendamento – di subordinare alla restituzione della somma indebitamente percepita la possibilità di applicare la sanzione amministrativa, considerando che per soggetti che abitualmente si avvalgono delle frodi per riciclare denaro sporco la eventualità di dover procedere a qualche restituzione non appare preoccupante.

Il senatore RUSSO si associa all'invito al ritiro rivolto dal rappresentante del Governo al relatore e osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 18.0.7, pur rappresentando un passo avanti rispetto a quella precedente, rimane però inaccettabile. La previsione contenuta nell'emendamento 18.0.7 (Nuovo testo) appare suscettibile di svuotare dall'interno la portata dell'articolo 640-bis del codice penale, poichè l'ipotesi del conseguimento di un indebito profitto mediante l'esposizione di dati o notizie false implica inevitabilmente l'induzione in errore che è propria della truffa. Se è vero peraltro che una previsione analoga è contenuta nell'articolo 2 del decreto legge n. 701 del 1986, convertito dalla legge n. 898 dello stesso anno, per quanto riguarda le erogazioni a carico del FEAOG, va però al riguardo evidenziato come tale disposizione rappresenti certamente un'anomalia e come non solo sia inopportuna e non condivisibile una sua generalizzazione, ma in prospettiva dovrebbe forse prendersi in considerazione anche l'eventualità di una sua soppressione. Da ultimo, non possono trascurarsi le considerazioni di ordine strettamente politico sulle quali ha richiamato l'attenzione lo stesso rappresentante del Governo. In conclusione, annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo sull'emendamento 18.0.7 (Nuovo testo).

Il presidente CIRAMI, annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 18.0.7 (Nuovo testo) mentre dichiara di non condividere il richiamo all'opportunità politica fatto dal sottosegretario Ayala e sottolinea, con specifico riferimento alla formulazione dell'emendamento in esame, che l'ipotesi della semplice esposizione di dati o notizie false costituisce di per sè una fattispecie distinta dalla truffa che richiede anche l'elemento dell' induzione in errore. A riprova di tale considerazione – egli osserva –, il semplice pagamento con un assegno scoperto potrebbe integrare il reato di truffa, cosa che invece deve senz'altro ritenersi esclusa.

Il senatore GRECO giudica non convincente la nuova formulazione dell'emendamento 18.0.7 ed evidenzia, con riferimento al primo periodo del medesimo, che esso delinea una fattispecie incriminatrice in pratica inapplicabile. L'oratore riterrebbe preferibile che questa prima parte dell'emendamento venisse eliminata, mentre, per quanto attiene al secondo periodo dello stesso emendamento, considererebbe più opportuna una sua riscrittura nei termini della previsione di una specifica causa estintiva del reato. Qualora invece l'emendamento 18.0.7 (Nuovo testo) rimanesse nella sua attuale formulazione, esso non potrebbe essere da lui condiviso.

Il senatore GASPERINI si sofferma criticamente sulla formulazione dell'emendamento, mettendo in evidenza come non sia possibile individuare la linea di confine tra la fattispecie di cui all'articolo 640-*bis* e il reato configurato dall'emendamento. Dopo aver sottolineato che, con l'intervento sotteso alla proposta del relatore, si finirebbe per svuotare di contenuti la fattispecie medesima e si introdurrebbe una forma di sostanziale non punibilità per le somme inferiori a venti milioni, annuncia il voto contrario del Gruppo della Lega Nord – Per la Padania indipendente.

Il senatore MILIO dichiara di non rinvenire profili che consentano di distinguere con chiarezza in che modo il reato delineato dal relatore nel suo emendamento potrebbe essere diversificato rispetto alle analoghe fattispecie di cui agli articoli 640 e 640-*bis* del codice penale. Rilevato, quindi, che la proposta in esame soffre anche di una forma di contraddizione interna, quando nella prima parte introduce un reato e, nella seconda, ne esclude la rilevanza penale se al di sotto dei venti milioni, conclude ricordando che una apposita convenzione contro le frodi nei Paesi dell'Unione Europea descrive il reato di frode al bilancio comunitario in termini analoghi a quelli che il relatore otterrebbe di depenalizzare al di sotto dei venti milioni. Conclude annunciando il proprio voto contrario.

Il senatore PREIONI, parlando in dissenso dal Gruppo, dichiara che si asterrà ritenendo che l'inaccettabile formulazione proposta non rende possibile prendere posizione al riguardo.

Il relatore FOLLIERI chiarisce che il nucleo normativo che individua il reato di truffa – e che si rinviene nel primo comma dell'articolo 640 – non sia sovrapponibile con il reato che viene costruito nell'emendamento da lui presentato e che rappresenta una diversa fattispecie, fattispecie integralmente mutuata dalla legge n.898 del 1986 rispetto alla quale non gli constano censure rivolte dall'Unione Europea. Ribadisce che non necessariamente l'esposizione di dati o di notizie false può essere interpretata in senso analogo agli artifici e raggiri richiesti dal primo comma dell'articolo 640.

Ad una richiesta del senatore GASPERINI, precisa che, non essendo diversamente disposto, la perseguibilità del reato sarebbe d'ufficio e conclude insistendo per la votazione dell'emendamento.

Posto ai voti l'emendamento 18.0.7 (Nuovo testo) risulta respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 16.0.1 precedentemente accantonato.

Il sottosegretario AYALA modifica l'emendamento 16.0.1, riformulandolo nell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo).

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore GRECO, il presidente CIRAMI esclude che l'approvazione dell'emendamento in esame possa avere effetti preclusivi nei confronti degli emendamenti riferiti all'articolo 11 presentati dallo stesso senatore GRECO.

Il senatore GASPERINI illustra i subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/1, 16.0.1 (Nuovo testo)/2, 16.0.1 (Nuovo testo)/3, 16.0.1 (Nuovo testo)/6, 16.0.1 (Nuovo testo)/14, 16.0.1 (Nuovo testo)/15, 16.0.1 (Nuovo testo)/16, 16.0.1 (Nuovo testo)/18 e 16.0.1 (Nuovo testo)/19. Al riguardo, l'oratore manifesta l'assoluta contrarietà del Gruppo Lega Nord – per la Padania indipendente nei confronti dell'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo) nel suo insieme, rilevando come le proposte in esso contenute rischino di aggravare una situazione già oggi del tutto inaccettabile in cui la sanzione penale risulta ormai priva di qualsiasi effettività e di una sua reale funzione deterrente. Ritira infine i subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/9, 16.0.1 (Nuovo testo)/11 e 16.0.1 (Nuovo testo)/12.

Il senatore PREIONI fa propri i subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/9, 16.0.1 (Nuovo testo)/11 e 16.0.1 (Nuovo testo)/12.

Il senatore MILIO rinuncia ad illustrare i subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/5, 16.0.1 (Nuovo testo)/10, 16.0.1 (Nuovo testo)/17 e 16.0.1 (Nuovo testo)/20.

Il senatore GASPERINI aggiunge la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Milio.

Il senatore MELONI aggiunge la propria firma e rinuncia ad illustrare i subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/4, 16.0.1 (Nuovo testo)/7, 16.0.1 (Nuovo testo)/8 e 16.0.1 (Nuovo testo)/13.

Il senatore PREIONI aggiunge la propria firma a tutti i subemendamenti presentati dal senatore Gasperini, sottolineando l'opportunità delle proposte modificative in essi contenute e raccomandandone l'approvazione da parte della Commissione. Illustra quindi il subemendamento 16.0.1 (Nuovo testo)/9, mentre rinuncia ad illustrare i subemendamenti 16.0.1 (Nuovo testo)/11 e 16.0.1 (Nuovo testo)/12.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 16.0.1 (Nuovo testo), mentre esprime parere favorevole su tale emendamento.

Concorda il sottosegretario AYALA.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 143**Art. 1.**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

È abrogato l'articolo 271 del codice penale».

1.0.1

GASPERINI, PREIONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Al primo comma dell'articolo 271 del codice penale» la parola: “anni”, è sostituita dalla seguente: “mesi”».

1.0.2

GASPERINI, PREIONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 271 del codice penale».

1.0.3

GASPERINI, PREIONI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2570**Art. 18.**

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, detiene, al fine di cedere a terzi e di ricavarne un profitto, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni”».

18.0.1

SALVATO, PETTINATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni”».

18.0.1 (Nuovo testo)

SALVATO, PETTINATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, il consumo di gruppo e la cessione gratuita di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, non costituiscono reato e sono sottoposte alle sanzioni amministrative previste all'articolo 75 del sopracitato testo unico».

18.0.2

MILIO, MELONI, FILOGRANA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, il consumo di gruppo e la cessione gratuita di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, non costituiscono reato e sono sottoposte alle sanzioni amministrative previste all'articolo 75 del sopracitato testo unico».

18.0.3

MILIO, LO CURZIO, MELONI, FILOGRANA, PETTINATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Depenalizzazione droghe leggere)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono soppresse le parole: "di canapa indiana", e la parola: "II".

2. Al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, ai commi 1 e 4 dell'articolo 38, al comma 1 dell'articolo 60, al comma 1 dell'articolo 61, al comma 1 dell'articolo 62, al comma 1 dell'articolo 63, al comma 1 dell'articolo 65 ed al comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "tabelle I, II e III", sono sostituite dalle seguenti: "tabelle I, III".

3. Al comma 4 dell'articolo 73, ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 ed al comma 1 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "nelle tabelle II e IV previste", sono sostituite dalle seguenti: "nella tabella IV prevista"».

18.0.5

SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 18-bis.

1. Dopo il Capo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente Capo:

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANNABIS INDICA

Art. 136.

(Disciplina del commercio, produzione e vendita di cannabis indica e dei suoi derivati)

1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI la coltivazione a fini di commercio, la produzione e la vendita di cannabis indica e prodotti da essa derivati sono soggette ad autorizzazione.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le regioni, sono disciplinati i controlli e le autorizzazioni, nonchè le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonchè la tipologia dei locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze di cui al comma 1.

3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la salute.

4. È vietata la vendita di cannabis indica e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.

Art. 137.

(Casi di punibilità)

1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati, viola il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 136, ovvero consente che nel suo locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

2. La condanna di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 136.

Art. 138.

(Sanzioni e casi di non punibilità)

1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all'articolo 136 e delle cause di non punibilità di cui al comma 2 del presente articolo, la coltivazione, la produzione, la vendita e la cessione di cannabis indica e prodotti da essa derivati è punita ai sensi dell'articolo 73.

2. Non è punibile la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.

Art. 139.

(Divieto di propaganda pubblicitaria della cannabis indica e dei suoi derivati)

1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione, al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 140.

(Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 136, 137, 138 e 139, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle stesse e sui loro effetti, con particolare riferimento:

- a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni, con specifico riguardo alle realtà metropolitane;
- b) alle fasce di età dei consumatori;
- c) al rapporto fra l'uso di cannabis indica e suoi derivati e il consumo di alcoolici e sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis indica e prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX;

e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica e all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;

f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche.

«Art. 18-ter.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 136 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. È abrogata ogni disposizione di legge che risulti incompatibile con le norme del Capo II del presente titolo”.

Conseguentemente il Capo II del titolo XII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 assume la seguente numerazione: «Capo III». L'articolo 136 dello stesso Capo assume la seguente numerazione: «140».

18.0.6

PETTINATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, l'uso di gruppo, la cessione gratuita delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non costituiscono un illecito penale e sono punibili con le sanzioni amministrative di cui al comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le quali devono essere sempre applicate in modo da non contrastare con le esigenze di recupero del tossicodipendente».

18.0.4

SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 640-bis del codice penale, aggiungere il seguente comma:

“2. Quando il profitto, indebitamente percepito, è pari o inferiore a lire 20 milioni, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito e,

qualora tale indebitato sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo stesso, applicata nelle forme e secondo le procedure di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 in quanto compatibili»».

18.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa uguale al doppio dell'importo, qualora l'autore del fatto abbia restituito l'indebitato».

18.0.7 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di condizioni di procedibilità e di sanzioni sostitutive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda misure finalizzate ad una definizione anticipata del procedimento penale, nonché un ampliamento delle misure sostitutive alla detenzione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e un organico coordinamento con l'istituto della sospensione condizionale della pena, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, per i reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni sola o congiunta a pena pecuniaria), nuove ipotesi di estinzione conseguenti a condotte di efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata o a condotte di adempimento tardivo dell'obbligo violato, nonché al pagamento a titolo

di sanzione non penale di una somma non superiore alla metà del massimo della pena edittale, ragguagliando la pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 del codice penale;

b) estendere, ove possibile e compatibilmente con la struttura dell'illecito, l'ambito di applicazione dell'istituto della prescrizione disciplinato dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, nell'ambito delle disposizioni penali menzionate dalla presente legge, introducendo gli adattamenti necessari in relazione alla specificità dell'adempimento dell'obbligo violato;

c) ampliare la procedibilità per querela in riferimento a condotte analoghe a quelle per le quali si procede di ufficio e che non siano di rilevante gravità;

d) rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni:

1) aumentando fino al doppio i limiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, subordinando la sostituzione, per le fasce eccedenti i limiti attualmente previsti, al comportamento del reo successivo al reato, anche solo parzialmente efficace a ripararne l'offesa, eliminarne gli effetti o risarcirne il danno, tenendo conto delle diverse tipologie di reato;

2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai soggetti condannati a pene superiori a cinque anni nell'ultimo quinquennio ovvero più di cinque volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole;

3) riformulando la disciplina delle preclusioni oggettive, limitandole alla sola pena pecuniaria e riferendole ai soli reati offensivi di beni giuridici di rilevante importanza;

4) introducendo nuove sanzioni sostitutive basate sulla detenzione domiciliare, anche saltuaria, ovvero sulla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, entro il limite di sostituzione della libertà controllata, e con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative e di reinserimento sociale del condannato;

5) revisionando l'istituto della sospensione condizionale della pena prevedendo la non sospendibilità della pena laddove vengano applicate sanzioni sostitutive e potenziando l'efficacia di prevenzione con la subordinazione dell'effetto estintivo del reato alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie, ovvero all'adempimento di prescrizione o di forme di messa alla prova impartite dal giudice».

16.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di condizioni di procedibilità e di sanzioni sostitutive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda

misure finalizzate ad una definizione anticipata del procedimento penale, nonchè un ampliamento delle misure sostitutive alla detenzione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e un organico coordinamento con l'istituto della sospensione condizionale della pena, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, per i reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a tre anni sola o congiunta a pena pecuniaria, nuove ipotesi di estinzione conseguenti a condotte di efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata o a condotte di adempimento tardivo dell'obbligo violato, nonchè al pagamento a titolo di sanzione non penale d'una somma non superiore alla metà del massimo della pena edittale, ragguagliando la pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 del codice penale;

b) estendere, ove possibile e compatibilmente con la struttura dell'illecito, l'applicazione dell'istituto della prescrizione disciplinato dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, nell'ambito delle contravvenzioni ricomprese nelle materie menzionate dalla presente legge, introducendo gli adattamenti necessari in relazione alla specificità dell'adempimento dell'obbligo violato;

c) ampliare la procedibilità per querela in riferimento a condotte che non siano di rilevante gravità e comunque punite con pena non superiore a tre anni;

d) rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni:

1) aumentando fino al doppio i limiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, subordinando la sostituzione, per le fasce eccedenti i limiti attualmente previsti, al comportamento del reo successivo al reato, anche solo parzialmente efficace a ripararne l'offesa, eliminarne gli effetti o risarcirne il danno, tenendo conto delle diverse tipologie di reato;

2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai soggetti condannati a pene superiori a cinque anni nell'ultimo quinquennio ovvero più di cinque volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole;

3) riformulando la disciplina delle preclusioni oggettive, limitandole alla sola pena pecuniaria e riferendole ai soli reati offensivi di beni giuridici di rilevante importanza;

4) introducendo nuove sanzioni sostitutive basate sulla detenzione domiciliare, anche saltuaria, ovvero sulla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, entro il limite di sostituzione della libertà controllata, e con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative e di reinserimento sociale del condannato;

5) revisionando l'istituto della sospensione condizionale della pena prevedendo la non sospendibilità della pena laddove vengano applicate sanzioni sostitutive e potenziando l'efficacia di prevenzione con la subordinazione dell'effetto estintivo del reato alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie, ovvero all'adempimento di prescrizione o di forme di messa alla prova impartite dal giudice.».

16.0.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570**Art. 16.**

Sopprimere l'emendamento.

16.0.1 (Nuovo testo)/1

GASPERINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «otto mesi» con le seguenti: «un anno».

16.0.1 (Nuovo testo)/2

GASPERINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè un ampliamento delle misure sostitutive alla detenzione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

16.0.1 (Nuovo testo)/3

GASPERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.0.1 (Nuovo testo)/4

SALVATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.0.1 (Nuovo testo)/5

MILIO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o con pena detentiva non superiore a tre anni sola o congiunta a pena pecuniaria».

16.0.1 (Nuovo testo)/6

GASPERINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «o con pena detentiva non superiore a tre anni» con le seguenti: «o con pena detentiva edittale non superiore nel massimo a due anni».

16.0.1 (Nuovo testo)/7

SALVATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a condotte di adempimento tardivo dell'obbligo violato» aggiungere le seguenti: «qualora esso sia idoneo a rimuovere il danno o il pericolo connesso al reato».

16.0.1 (Nuovo testo)/8

SALVATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ragguagliando la pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 del codice penale».

16.0.1 (Nuovo testo)/9

GASPERINI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «quattro anni».

16.0.1 (Nuovo testo)/10

MILIO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16.0.1 (Nuovo testo)/11

GASPERINI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

16.0.1 (Nuovo testo)/12

GASPERINI

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè tenendo conto, in ogni forma di risarcimento a titolo oneroso, delle condizioni economiche del condannato».

16.0.1 (Nuovo testo)/13

SALVATO

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «due anni».

16.0.1 (Nuovo testo)/14

GASPERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «cinque volte» con le seguenti: «due volte».

16.0.1 (Nuovo testo)/15

GASPERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le parole: «nell'ultimo decennio per reati della stessa indole».

16.0.1 (Nuovo testo)/16

GASPERINI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

16.0.1 (Nuovo testo)/17

MILIO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 4).

16.0.1 (Nuovo testo)/18

GASPERINI

Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo le parole: «detenzione domiciliare», sopprimere tutto il periodo.

16.0.1 (Nuovo testo)/19

GASPERINI

Al comma 1, lettera d), al numero 5), sopprimere dalle parole: «e potenziando» fino alla fine.

16.0.1 (Nuovo testo)/20

MILIO

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 25 MARZO 1998

121ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 15,15.***MATERIE DI COMPETENZA*****Convergenza italiana in vista dell'Unione monetaria europea***

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento e rinvio)

(R050 001, C05ª, 0002º)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FERRANTE, osservando che l'attenzione al tema della convergenza è particolarmente rilevante a causa della imminente decisione sull'avvio dell'Unione monetaria, ricorda che il relatore ha già evidenziato in modo approfondito i contenuti del documento del Governo. Ritiene, peraltro, necessario ripercorrere i passi in avanti realizzati dall'Italia, tra cui sottolinea il metodo fondamentale della concertazione, che, innescando un circolo virtuoso, hanno consentito di raggiungere gli straordinari – ma non evanescenti o occasionali - risultati odierni. Per quanto riguarda il tasso di inflazione, segnala che si sono ottenuti progressi, grazie soprattutto ad una accorta politica dei redditi e la conseguente riduzione dei costi, sottolineando, peraltro, che si è realizzato un miglioramento dei salari reali, poichè l'inflazione effettiva è stata inferiore a quella programmata. Pur tenendo conto della scarsa attendibilità di previsioni relative a periodi molti lunghi, a suo avviso, il percorso disinflattivo è ormai consolidato e risulterà rafforzato dagli effetti delle numerose riforme attuate nel corso degli ultimi anni, tra cui ricorda quelle in campo tributario e la riforma del bilancio.

Sottolinea quindi la sostenibilità del piano di convergenza, soprattutto sulla base delle stime per il 1998 contenute nella Relazione di cassa recentemente presentata al Parlamento, che prevedono risultati migliori di quelli previsti nello scorso settembre; in particolare, ritiene sostenibile l'ipotesi di avanzo primario, pari al 5,5 per cento. Ricorda,

inoltre, che il processo di privatizzazioni, che ha presentato lusinghieri risultati, continuerà negli esercizi futuri e che i risultati conseguiti sono stati realizzati attraverso un sistema integrato di controllo dei flussi di cassa e un rigoroso intervento sui residui passivi.

La verifica della sostenibilità richiede una analisi della riforma previdenziale; al riguardo, ritiene che gli interventi realizzati ripetutamente nel corso degli ultimi esercizi abbiano stabilizzato la spesa complessiva, comportando effetti soprattutto sulla spesa relativa ai dipendenti pubblici, ma anche per quella relativa ai dipendenti privati e agli autonomi. A suo avviso, quindi, non si manifesta la necessità di un intervento immediato nel settore previdenziale, mentre ritiene importante un maggiore controllo delle altre voci di spesa, in particolare dei trasferimenti ad enti ed imprese e della spesa in beni e servizi. Sempre al fine di verificare la sostenibilità dei risultati, ritiene opportuno esaminare alcune delle condizioni che devono caratterizzare il percorso futuro: in particolare, sottolinea la necessità di proseguire nella politica di concertazione, di consolidare la stabilità politica, di procedere nel risanamento, realizzando una politica di elevato avanzo primario, cui deve peraltro affiancarsi una politica di sviluppo del reddito, che consenta di agire sul denominatore del rapporto debito-PIL. Il perseguimento di tali obiettivi richiede di affrontare in modo appropriato alcuni temi fondamentali individuando le risorse idonee per lo sviluppo e gli strumenti operativi in tempi brevi. Il prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria costituisce lo strumento che, puntando sulle caratteristiche strutturali del nostro paese, tra cui l'elevata propensione al risparmio, consentirà di realizzare gli ambiziosi obiettivi posti nel programma di stabilizzazione del rapporto debito-PIL.

Il senatore VIVIANI ricorda che, sulla base degli impegni previsti dal patto di stabilità, il risultato conseguito in termini di rapporto disavanzo-PIL rappresenta solo uno stadio intermedio del percorso di risanamento. L'annullamento del disavanzo complessivo è un obiettivo molto ambizioso, soprattutto per un Paese come l'Italia che presenta un elevato ammontare di debito pubblico e tenendo conto che il percorso verso la moneta unica comporterà probabili spinte recessive, legate alla fissazione univoca del cambio. Osserva che la differenza nello sviluppo tra il Nord e il Sud d'Italia, accentuando le difficoltà del percorso di unificazione della moneta, costituisce la contraddizione che si deve affrontare e risolvere.

Le politiche di rigore approvate negli ultimi esercizi richiedono ulteriori interventi e correzioni; per esempio, il sistema di controllo dei flussi di cassa deve tenere conto del decentramento delineato dalle leggi «Bassanini» e, inoltre della richiesta degli enti locali di avere una partecipazione alle grandi imposte statali. I futuri percorsi di risanamento non possono fare affidamento sull'incremento delle entrate, in quanto risulta evidente la necessità di una riduzione del carico fiscale. Anche per quanto riguarda la spesa sociale, in particolare la spesa previdenziale, gli interventi di riequilibrio effettuati dovrebbero stabilizzare la spesa fino all'anno 2005 circa.

Sottolinea l'importanza dello strumento della concertazione, che ha consentito di ottenere risultati molto importanti in termini di inflazione, pur in presenza di una svalutazione importante della lira e ha comportato, con la conseguente moderazione salariale, rilevanti benefici per le imprese. A suo avviso, tale strumento non deve essere pregiudicato dalla presentazione di un disegno di legge, quello relativo alla riduzione dell'orario lavorativo a 35 ore, su cui sono necessari approfondimenti. Evidenzia, inoltre, i rilevanti risultati ottenuti dal processo di dismissione, attuato in forma sostanziale negli ultimi esercizi, che deve ora investire i beni immobili dello Stato e rappresentare, così, la fonte delle risorse che potranno essere utilizzate per la realizzazione di importanti obiettivi. Sottolinea, infine, la necessità di affrontare la natura strutturale delle questioni che si pongono per il Paese in un contesto di stabilità politica, sollecitando a tal fine l'adozione di comportamenti più coerenti con le nuove esigenze.

Il senatore AZZOLLINI, contestando le dichiarazioni ottimistiche relative ai risultati ottenuti dall'Italia, osserva che la crescita del PIL degli ultimi esercizi è risultata inferiore a quella realizzata negli altri Paesi occidentali. Una analisi basata su alcuni parametri normalmente utilizzati da prestigiosi istituti di analisi economica, tra cui ricorda la competitività e il grado di libertà economica, indicano che il nostro Paese è in posizione arretrata rispetto ad analoghi Paesi europei e ne evidenziano il ritardo accumulato. Rileva, quindi, che la mancata crescita origina da alcune caratteristiche strutturali della nostra economia, tra cui occorre ricordare la rigidità del sistema tributario. L'impossibilità ad utilizzare la leva fiscale per realizzare un maggiore sviluppo e la penalizzazione di settori rilevanti rendono poco verosimile la previsione di crescita del PIL indicata nel piano di convergenza, che costituisce l'elemento fondamentale per il perseguimento di un rapporto debito-PIL in linea con i parametri richiesti. Sottolinea quindi che la realizzazione degli obiettivi posti nel programma di rientro dal debito sembra incontrare ostacoli insormontabili, comportando invece un ulteriore degrado della situazione complessiva del Paese.

Anche nel recente vertice di York, l'Italia è stata sollecitata ad affrontare gli elementi di debolezza della propria finanza pubblica, e osserva che la partecipazione italiana all'Unione monetaria sin dalla fase iniziale sembra derivare dall'interesse dei partners europei per un grande mercato e per rilevanti quote di risparmio sui mercati finanziari; in tal senso, evidenzia il pericolo di uno spostamento dei centri di controllo finanziario verso paesi esteri. Sottolinea, infine, che per poter partecipare alla moneta unica, l'Italia deve risolvere le rigidità strutturali che impediscono la crescita dell'economia, affrontando alla radice gli aspetti negativi - i meccanismi perversi di spesa, la scarsa flessibilità dei mercati, una politica estera insufficiente - per i quali, a suo avviso, l'intervento finora effettuato è stato poco incisivo.

Il senatore RIPAMONTI, sottolineando che la discussione sul piano di convergenza rappresenta una anticipazione del dibattito che verrà ef-

fettuato sul Documento di programmazione economico-finanziaria, rileva che a suo avviso il problema del rapporto debito/PIL deve essere affrontato e risolto nell'ambito dell'esame dei parametri del disavanzo imposti dal patto di stabilità. Le principali questioni che sono emerse in ordine alla definizione dell'obiettivo del disavanzo riguardano il peso da attribuire alle riduzioni di spesa e agli aumenti di entrata, la dinamica della spesa per le pensioni, le altre spese, l'effetto delle riforme fiscali sul gettito. Esse hanno ricevuto risposte convincenti e la partecipazione ormai sicura alla fase iniziale del percorso di unificazione della moneta avvalorava i risultati raggiunti e la loro sostenibilità. Nel ricordare che aver centrato gli obiettivi non deve riproporre percorsi di spesa improduttiva, sottolinea l'esigenza di mantenere il rispetto dei parametri comunitari e di selezionare investimenti e progetti che garantiscano la migliore utilizzazione delle risorse, soprattutto in termini occupazionali.

Per quanto riguarda l'inflazione, sottolinea il risultato raggiunto, soprattutto grazie alla politica della concertazione salariale e la necessità di continuare il confronto tra le parti sociali. Per quanto riguarda il rapporto disavanzo-PIL ricorda che l'obiettivo è stato pienamente centrato, senza ricorrere a trucchi contabili; in ordine alla sostenibilità di tale risultato, ricorda peraltro che le previsioni di crescita del PIL, tenendo conto della dinamica degli investimenti in ripresa, sono attendibili, seppur sembra opportuna una migliore qualificazione degli investimenti pubblici. Ritiene che l'esame della sostenibilità della spesa pensionistica deve tenere conto di numerosi elementi che contribuiscono alla valutazione complessiva, in particolare degli obiettivi di incremento dell'occupazione e di emersione del lavoro nero, che consentiranno la realizzazione di maggiori entrate contributive. Per quanto riguarda il tema dell'occupazione ricorda, inoltre, che il relatore ha sottolineato il rapporto che esiste fra occupazione, crescita e produttività del lavoro; la dinamica mostrata da tali variabili negli ultimi quattro anni, peraltro, conferma a suo avviso l'impossibilità di realizzare un obiettivo di crescita del PIL in grado di creare maggiore occupazione. Sottolinea quindi l'esigenza di affrontare e risolvere in modo più equo il problema della redistribuzione della ricchezza creata dall'incremento della produttività e rileva che la risposta sta nella proposta di riduzione dell'orario di lavoro.

Evidenzia infine la necessità di disegnare un nuovo modello di sviluppo, non più basato sulla produzione di beni materiali, ma basato sulla valorizzazione di aspetti immateriali, quali ambiente e qualità della vita, a tale scopo ricercando un ruolo attivo per il settore del no-profit.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 25 MARZO 1998

128^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 8,55.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente la fissazione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (n. 225)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C06^a, 0013^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore D'ALÌ, il quale ricorda che i senatori di Forza Italia avevano già messo in evidenza la vaghezza e la genericità delle disposizioni contenute nella delega prevista all'articolo 59 della legge collegata alla manovra di bilancio per il 1998, allorquando tale provvedimento fu esaminato. Il giudizio allora maturato è pienamente confermato dall'analisi dei contenuti dello schema di decreto in esame e reso ancora più pregnante dalla considerazione che tale decreto non affronta la questione politicamente e socialmente più rilevante, cioè la determinazione delle soglie di reddito, oltre le quali i contribuenti saranno chiamati a pagare per i servizi sociali richiesti. Il rinvio di questo aspetto così rilevante alla normativa secondaria, attuativa dello stesso decreto legislativo, esautorando ulteriormente il Parlamento, impedendone una più compiuta valutazione. D'altro canto, il ricorso ormai generalizzato alla fonte secondaria, in attuazione di decreti legislativi, aumenta, senza che ce ne fosse alcun bisogno, la confusione e l'incertezza normativa.

Per quanto riguarda la individuazione della soglia di reddito, appare inoltre assolutamente fuorviante l'indicazione della franchigia di 50 milioni prevista in relazione alla determinazione del patrimonio mobiliare.

A suo giudizio, non può essere ulteriormente rimandato un chiarimento del Governo su questa questione, in quanto si tratta di argomento dirimente per una compiuta valutazione dell'intero provvedimento.

Passando ad una valutazione dei riflessi dello strumento del «riccometro» sui contribuenti, – prosegue l'oratore – non deve sfuggire il surrettizio aumento del prelievo tributario, in quanto larghissimi strati di contribuenti saranno chiamati a pagare per i servizi sociali richiesti. D'altro canto, la completa autonomia assegnata agli enti erogatori rischia di creare discriminazioni e disparità di trattamento, in relazione alla possibile differenziazione nella qualificazione degli indicatori della situazione economica. Per attuare una riforma dello stato sociale veramente efficace, in linea con le esigenze di ammodernamento del sistema e di maggiore equità dello stesso, basterebbe aumentare la quota di deducibilità della spesa per la previdenza e l'assistenza integrativa. Tale proposta assume maggiore rilievo proprio in considerazione del fatto che i contribuenti esclusi dai servizi sociali in conseguenza dell'applicazione del cosiddetto «riccometro» dovranno ricorrere a ulteriori spese assicurative. Altre perplessità derivano sia dalla valutazione dei ridottissimi risparmi di spesa attesi, sia soprattutto dal nebuloso regime dei controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni in merito al reddito e al patrimonio. Conclude, dichiarando che il provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello della politica tributaria del ministro Visco, che si caratterizza ormai per un indirizzo fortemente penalizzate nei confronti dei ceti medi e produttivi: preannuncia, quindi, il voto contrario della sua parte politica sulla eventuale proposta di parere favorevole.

Interviene il senatore ROSSI, il quale ribadisce la contrarietà della Lega Nord per la Padania indipendente alla delega legislativa per introdurre uno strumento di individuazione della situazione economica dei contribuenti ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, i cui caratteri appaiono assolutamente contestabili e da rigettare. Da un lato, infatti, si moltiplicano gli adempimenti a carico dei contribuenti, contraddicendo la politica di semplificazione del sistema tributario, dall'altro, si instaura un regime di controlli sulla cui efficacia è lecito esprimere più di una perplessità.

Inoltre l'utilizzazione del patrimonio immobiliare quale elemento di quantificazione del livello di ricchezza dei contribuenti rischia di penalizzare i contribuenti monoreddito che posseggono solo la casa in cui abitano. Un ulteriore elemento di sperequazione è rappresentato dal fatto che non vengono tenute in debita considerazione le differenze di reddito e di costo della vita tra il Nord e il Sud del paese, così come quelle tra reddito da lavoro autonomo e reddito da lavoro dipendente. Condividendo la osservazione che il «riccometro» si risolve in un aumento del prelievo tributario a carico dei contribuenti, preannuncia, in conclusione, il voto contrario sull'eventuale proposta di parere favorevole.

Il senatore COSTA motiva un giudizio fortemente critico sui contenuti dello schema di regolamento con la considerazione che esso rappresenta il frutto di una concezione dello Stato sociale ormai completamen-

te fallita, per la insostenibilità dei suoi costi e la elefantiasi burocratica. D'altro canto il «riccometro» viola il principio costituzionale della corrispondenza tra l'obbligo di contribuire alla fiscalità generale e la fruizione delle prestazioni sociali garantite dallo Stato. Per riformare lo stato sociale e aumentarne il livello di equità la strada maestra è quella di rendere più efficiente l'erogazione dei servizi riducendone i costi. Ritiene pertanto di aver motivato il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore MANTICA rileva preliminarmente che l'assenza del rappresentante del Governo costituisce motivo di particolare perplessità, in relazione alle molte incertezze interpretative e alla genericità del testo che il Parlamento è chiamato a valutare. Già nella relazione del senatore Pasquini emergevano valutazioni critiche alle quali il Governo deve necessariamente fornire una risposta.

Per quanto riguarda in generale il funzionamento dello Stato sociale, egli sottolinea che le cifre relative ai contribuenti che godono di prestazioni sociali agevolate indicano l'estensione di un'area di evasione, le cui caratteristiche e cause andrebbero approfondite. Per quanto riguarda il merito del provvedimento, invece, egli rileva la difformità dello schema di decreto rispetto ai principi e ai criteri contenuti nella delega, in particolare quello della correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza, ovvero il criterio del rilascio da parte degli enti erogatori di una certificazione attestante la situazione economica dichiarata. L'elemento di maggiore rilevanza è rappresentato dalla eccessiva autonomia consentita agli enti erogatori nell'applicazione della disciplina recata dallo schema di regolamento; non sembra sia stato valutato pienamente l'impatto che potranno avere tali disposizioni sul funzionamento della stessa pubblica Amministrazione.

A suo giudizio, il provvedimento non chiarisce gli ambiti di applicazione del cosiddetto «riccometro», così come non chiarisce il meccanismo di combinazione tra l'indicatore della situazione economica e l'indicatore della situazione patrimoniale. Non viene definito con la necessaria puntualità il meccanismo di determinazione del patrimonio mobiliare, mentre invece, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, sembra perpetuarsi la sperequazione di considerare, a tali fini, la proprietà dell'abitazione nella quale si abita. Ulteriori perplessità solleva il regime dei controlli, previsti dall'articolo 4, in relazione al quale non si esce da indicazioni generiche e poco pertinenti. Poichè il complesso del provvedimento non potrà non avere gravi ed incisive conseguenze su una larghissima fascia di contribuenti, giudica essenziale chiamare il Governo a chiarire tutti questi risvolti. Ritiene pertanto di aver motivato il voto contrario su una eventuale proposta di parere favorevole.

Prende quindi la parola la senatrice SARTORI, la quale sottolinea in premessa la necessità di modificare i meccanismi di funzionamento dello stato sociale, laddove si verificano le sperequazioni di maggiore rilevanza. Non può essere infatti disconosciuta l'urgenza di introdurre strumenti che consentano di rendere più equitativa l'erogazione dei ser-

vizi sociali. Ciò detto, ritiene peraltro che il provvedimento all'esame della Commissione contenga disposizioni non del tutto chiare e delle quali non si individua con immediatezza l'impatto che potranno avere sia sui contribuenti che sulla pubblica amministrazione. Dopo aver chiesto al relatore di chiarire se il «riccometro» avrà applicazione anche in relazione ai trattamenti previdenziali, dichiara di condividere la proposta di escludere la prima casa dal cespite complessivo del patrimonio immobiliare, così come ritiene estremamente bassa la franchigia di due milioni e mezzo per le famiglie che vivono in appartamenti in locazione. L'esame dello schema di regolamento può costituire l'occasione per passare al vaglio tutte quelle normative, di carattere tributario e parafiscale, che non sembrano tenere in adeguato conto le esigenze di particolari nuclei familiari (donne in attesa di separazione legale, persone anziane non completamente autosufficienti) in relazione ai particolari servizi socio-assistenziali. Conclude, sollecitando l'intervento del rappresentante del Governo per chiarire le questioni di maggiore rilievo emerse nel dibattito.

Il Presidente ANGIUS assicura che farà prontamente pervenire al Governo la sollecitazione ad intervenire nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,55.

129ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ANGIUS*

La seduta inizia alle ore 15,10.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e Vigevani.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente la fissazione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (n. 225)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C06ª, 0013ª)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Prende la parola il senatore ALBERTINI, il quale condivide pienamente la finalità di rendere più equa la erogazione di determinati servizi sociali, limitandone la fruizione solo a coloro che ne hanno effettivamente bisogno in base alle reali condizioni economiche. E tuttavia lo strumento del «riccometro» come emerge dallo schema di decreto necessita di numerose modifiche. La sua parte politica subordina infatti l'espressione di un voto favorevole all'accoglimento di modifiche soprattutto per quanto riguarda l'indicazione tassativa delle prestazioni sociali agevolate la cui erogazione è condizionata alla valutazione della situazione economica. È necessario, poi, ridurre la incertezza derivante da una valutazione disomogenea tra i vari enti erogatori dei criteri indicativi dei livelli di reddito e di patrimonio. Devono inoltre essere escluse dal cespite reddituale, le provvidenze sociali quali le pensioni di invalidità, l'assegno di accompagnamento, le integrazioni al minimo e le pensioni sociali. La valutazione della situazione economica deve essere limitata ai singoli nuclei familiari fiscalmente considerati, evitando che un eventuale ampliamento del concetto di nucleo familiare vada a colpire coloro che si fanno carico di particolari situazioni di disagio (assistenza agli anziani, a persone non autosufficienti). È essenziale inoltre escludere dalla determinazione del patrimonio complessivo il valore attribuibile alla prima casa.

Inoltre, nella definizione dell'indicatore della situazione economica deve essere tenuta presente l'esigenza di differenziare in modo adeguato i redditi di lavoro autonomo ed i redditi di lavoro dipendente. Infine, per quanto riguarda il regime dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni, ritiene essenziale coinvolgere la Guardia di finanza, così come previsto tra i principi della delega alla lettera f) del comma 51 della legge n. 449 del 1997.

A suo giudizio, un elemento di particolare perplessità è costituito dalla attribuzione agli enti erogatori della facoltà di far riferimento al patrimonio per valutare la situazione economica dei contribuenti: la sua opinione è che il mancato esercizio di tale facoltà potrebbe vanificare l'efficacia del «riccometro». Conclude, insistendo sull'obiettivo di rendere quanto più aderente alla realtà reddituale e patrimoniale l'indicatore della situazione economica, ai fini di ridurre quanto più è possibile il carattere sperequativo e squilibrato del sistema fiscale italiano.

A giudizio del senatore MONTAGNA il tema della revisione degli strumenti dello Stato sociale va affrontato con la consapevolezza che sono mutati i soggetti che possono beneficiare delle prestazioni sociali e che si sono ridotte le risorse complessivamente disponibili. In questa mutata situazione i risparmi attesi dall'introduzione del «riccometro» possono essere utilizzati per estendere la tutela alle nuove fasce di emarginazione sociale.

In generale l'indicatore di situazione economica non introduce alcuna innovazione di principio, ma costituisce uno strumento per meglio calibrare la selettività delle prestazioni sociali. Ciò detto, dichiara di condividere molti rilievi formulati in precedenza, sottolineando in particolare il rischio che gli adempimenti a carico dei contribuenti non siano

sufficientemente semplici e chiari. Per rendere veramente efficace lo strumento del «riccometro» – che sarà certamente utilizzato da fasce sociali medio-basse – è necessario semplificarne al massimo le procedure, prevedendo l'adozione di un unico modello di certificazione. Inoltre, per rendere realmente efficace la deterrenza alla predisposizione di dichiarazioni mendaci è necessario consentire agli enti erogatori di effettuare con immediatezza ed incisività i controlli mediante la predisposizione di una convenzione-tipo con l'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda, infine, l'ambito di operatività del «riccometro» concorda sulla esclusione del settore previdenziale, così come si dichiara d'accordo a tenere adeguatamente conto della prima casa, dei costi di locazione degli appartamenti ed anche della contrazione dei mutui per la ristrutturazione e l'acquisto della prima casa.

Il senatore BONAVITA dichiara in premessa di condividere pienamente l'orientamento della maggioranza e del Governo di introdurre uno strumento che consenta alle pubbliche amministrazioni di calibrare l'erogazione delle prestazioni sociali a seconda del reddito disponibile, ai fini di eliminare le più patenti discriminazioni ingenerate dalla difficoltà di valutare con adeguatezza le reali condizioni economiche dei contribuenti. La valutazione positiva si accompagna però alla consapevolezza che è necessario apportare numerose modifiche allo schema di decreto in esame. Innanzitutto, va chiarito che tutto il settore previdenziale è escluso dall'applicazione del «riccometro» e che la prima casa non può essere elemento di valutazione del patrimonio dei contribuenti. Per quanto riguarda la determinazione del reddito dell'intero nucleo familiare, bisogna introdurre criteri di differenziazione in modo da tener presente particolari condizioni (anziani non autosufficienti a carico ovvero portatori di *handicap*). Per quanto riguarda invece la differenza tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, a suo giudizio l'indicatore di situazione economica nasce proprio per meglio valutare tale differenziazione reddituale. Inoltre, lo strumento del «riccometro» potrebbe essere utilizzato in futuro anche per differenziare il costo delle *public utilities*, superando l'attuale criterio di costo a consumo.

Concordando con le osservazioni del senatore Montagna, insiste sull'esigenza di rendere semplici le procedure per l'autocertificazione e di non sanzionare i meri errori formali. Per quanto riguarda, invece, i controlli va chiarito che i dati forniti alle amministrazioni pubbliche da coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, non potranno, in alcun caso, essere utilizzate, a fini fiscali. Conclude, ribadendo la valutazione complessivamente positiva sul provvedimento.

Il senatore BOSELLO, dopo aver fatto proprie le osservazioni critiche svolte dal senatore Mantica, sottolinea la preoccupazione che l'obbligo di dichiarare i beni patrimoniali ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, costituisca un ulteriore *vulnus* alla già fragile tutela della *privacy* dei cittadini, soprattutto se si considera che tali dichiarazioni riguarderanno fasce di reddito medio-basse. Per quanto riguarda invece la valutazione del patrimonio mobiliare, giudica assolutamente

improprio l'aver attribuito ad una circolare del Ministero delle finanze la competenza ad individuare le modalità con le quali verranno considerati i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali. Si tratta di una materia estremamente delicata, la cui disciplina dovrebbe essere quanto meno affidata ad un regolamento ministeriale.

Sul regime dei controlli in generale paventa l'utilizzazione anche a fini fiscali dei dati forniti alla pubblica amministrazione dai contribuenti.

Prende quindi la parola il senatore VENTUCCI, il quale rileva ironicamente che le preoccupazioni che serpeggiano tra i componenti della maggioranza appaiono del tutto infondate, poichè non è stato ancora posto all'ordine del giorno nè lo smantellamento dello stato sociale, nè l'utilizzazione a fini fiscali dei dati dichiarati dai contribuenti che richiedono prestazioni sociali agevolate. Tali preoccupazioni possono però essere la spia dell'esistenza di un inconfessato obiettivo di dare un significato fiscale all'uso del «riccometro», concepito quale strumento per la lotta all'evasione fiscale: se così fosse il giudizio su tale strumento non potrebbe che essere drasticamente contrario. E si dovrebbe dare la stessa valutazione se si intendesse utilizzare il «riccometro» per ridisegnare lo stato sociale: la genericità delle disposizioni contenute nello schema di decreto autorizzano pienamente a dubitare della efficacia di tale strumento. La sua parte politica giudica inoltre con grande preoccupazione le ipotesi di calibrare i costi delle tariffe dei servizi di pubblica utilità secondo le disponibilità di reddito, in quanto tale ipotesi di lavoro appare assolutamente irrealizzabile. Per contrastare l'evasione fiscale e per rendere più equa l'erogazione dei servizi sanitari ed assistenziali, lo strumento del «riccometro» è assolutamente inadeguato.

Intervenendo per la replica, il relatore PASQUINI riassume le ragioni che rendono necessario ridefinire gli ambiti di erogazione di determinati servizi sociali. La maggiore selezione dell'offerta di servizi sociali non implica, d'altro canto, una riduzione del *Welfare State*, bensì una ridefinizione dei suoi meccanismi per coprire fasce di emarginazione e di disagio attualmente non tutelate. Lo strumento del «riccometro» non si pone l'obiettivo di realizzare risparmi di spesa, bensì di rendere più efficaci e più equi gli interventi socio-assistenziali. Per quanto riguarda il regime dei controlli, le critiche circa un'invadenza della pubblica amministrazione appaiono malposte, poichè il Governo ha deliberatamente escluso la competenza della Guardia di finanza.

Sempre in tema di controlli va sollecitato il Governo a modificare la disciplina del comma 2 dell'articolo 4, laddove si prevede la possibilità di controlli diretti a verificare la veridicità delle informazioni, anche in deroga alla disciplina vigente, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; l'efficacia di tali controlli non può che suggerire il ripristino della competenza della Guardia di finanza. È bene tener presente, in generale, che i dati sulla consistenza reddituale e patrimoniale vengono volontariamente forniti dai contribuenti che chiedono l'eroga-

zione di servizi sociali agevolati che sono a carico dell'intera collettività: è essenziale quindi che il meccanismo del «riccometro» operi un'efficace selezione tra i contribuenti che richiedono tali prestazioni. Per quanto riguarda la definizione degli ambiti di operatività dell'ISE (Indicatore della situazione economica) concorda pienamente sulla esclusione dell'intero settore previdenziale, mentre invece ritiene utile prevederne l'estensione anche per quanto riguarda la determinazione delle tariffe dei servizi di pubblica utilità.

Dopo un breve intervento del senatore VENTUCCI, che ribadisce la propria contrarietà su tale ultima ipotesi, il relatore PASQUINI sottolinea le modifiche da apportare alle tabelle 1 e 2 allegate allo schema di decreto, al fine di tener conto delle situazioni di particolare disagio sociale, ovvero di particolare composizione dei nuclei familiari.

Ritiene con ciò di avere in parte illustrato lo schema di parere che è stato distribuito a tutti i commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

184^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUL PROCESSO VERBALE
(R032 000, C07^a, 0002^o)

Il senatore BEVILACQUA prende la parola sul resoconto sommario della seduta antimeridiana di ieri, chiarendo che egli aveva inteso richiamare l'attenzione sul problema del reclutamento degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole materne ed elementari, non già nelle medie, come invece è riportato nel riassunto del suo intervento.

Il presidente OSSICINI dà atto al senatore Bevilacqua delle sue precisazioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0069^o)

La senatrice MANIERI, con riferimento alla discussione generale sui disegni di legge in materia di parità scolastica, calendarizzata per la seduta di domani, prega il Presidente di non dichiararla chiusa al termine della seduta stessa, poichè ella – impegnata domani da concomitanti impegni parlamentari – intende parteciparvi.

Il PRESIDENTE dà assicurazione in proposito.

IN SEDE REFERENTE

(2619) Disciplina generale dell'attività musicale

(1547) MELE ed altri: Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee

(2821) POLIDORO: Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 marzo scorso, in cui la senatrice Manieri aveva svolto la relazione.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore BEVILACQUA esprime un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge in esame di iniziativa governativa. Benchè la disciplina vigente in materia di attività musicali possa dirsi invecchiata, la proposta di riforma elaborata dal Ministro presenta numerosi profili suscettibili di radicale critica, sia in ordine alla ripartizione di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, sia per la configurazione del Centro nazionale per la musica, che altro non appare se non un'abile mossa perchè il Ministro avochi a sè tutte le funzioni di governo del settore. Riguardo all'ente ora menzionato, sono da muovere riserve innanzitutto circa la congruità della forma giuridica prescelta, la società per azioni, dal momento che l'ente agisce solo a fini culturali con espressa preclusione del perseguimento di un utile. Ancora, sono censurabili la mancata pubblicità dell'atto costitutivo del Centro, l'influenza davvero soverchiante del Ministro nella scelta dei componenti del suo consiglio di amministrazione, la previsione come solo eventuale della partecipazione al capitale sociale delle regioni e di altri enti pubblici territoriali. Di difficile interpretazione risulta infine la disposizione, recata dall'articolo 9, comma 6, del disegno di legge, secondo cui il Centro potrebbe istituire un'ulteriore società per azioni, che verosimilmente ne assumerebbe in via di fatto le funzioni istituzionali connotanti. In sintesi, dunque, la proposta all'esame della Commissione è tutta orientata e incentrata a meri esercizi di potere di antica memoria e tale impressione risulta confermata dall'impianto applicativo della riforma, che tutto riconduce alle deliberazioni del Ministro.

Conclude ribadendo che il disegno di legge dovrà essere sottoposto ad ampie e radicali modifiche, se non addirittura essere ritirato, dal momento che il mondo dell'arte e della musica ha bisogno di autonomia, non già della sottoposizione al controllo vessatorio di un ministro.

Il senatore PASSIGLI sottolinea i numerosi punti di forza e i pochi elementi di debolezza del disegno di legge governativo. I primi sono riconducibili a una corretta ripartizione di competenze tra Stato, autonomie regionali ed enti locali, nonchè al soddisfacente equilibrio tra diverse competenze e unitarietà della programmazione, con l'innovazione si-

gnificativa e positiva – al di là di alcuni specifici profili inerenti alla composizione e struttura, peraltro già segnalati dalla relatrice – costituita dal Centro nazionale per la musica. Per questi aspetti il disegno di legge condivide in modo corretto l'ispirazione che presiede alla proposta della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Altro suo merito è una concezione dei generi musicali più rispondente alla loro interdisciplinarietà, pur se la previsione del finanziamento della musica popolare a carico di tutti i diritti di autore (e non solo di quelli relativi a tale settore) solleva alcuni dubbi.

Riconosciuti dunque gli aspetti più convincenti del disegno di legge, non possono peraltro tacersi alcune incoerenze. Il limite principale pare essere il mantenimento delle categorie della legge n. 800 del 1967, che invece dovrebbero essere superate da una legge di riforma che voglia dirsi compiutamente innovativa, valutando i soggetti delle attività musicali per quello che effettivamente sono e fanno, non già per la loro riconducibilità a categorie sorpassate, il cui permanere – si pensi all'annoso problema degli enti lirici – precluderebbe un incisivo riordino del settore. La vera distinzione di fondo operata dal disegno di legge, tra soggetti della stabilità musicale, intesa come produzione, e soggetti della continuità, intesa come distribuzione, è a sua volta inaccettabile, dal momento che, ad esempio, i teatri di tradizione presentano al loro interno una grande varietà di condizioni. Inoltre la distinzione sopra menzionata finirebbe col vanificare la spinta propulsiva verso un riordino del settore e l'associazione tra diversi soggetti, risultando controproducente.

Richiama infine in termini risolutamente critici la disposizione di cui all'articolo 39, comma 1, del disegno di legge governativo, che configura un rapporto di lavoro dipendente per chi lavori presso i soggetti operanti nel campo delle attività musicali. Tale previsione non dovrebbe ritenersi valida per i rapporti di lavoro artistico, che non possono non essere assimilabili al lavoro autonomo, posta la peculiarità di certe figure professionali. Una diversa soluzione porterebbe tra l'altro a disconoscere uno degli obiettivi caratterizzanti la proposta di riforma in esame, ossia il ricambio generazionale, secondo la stessa indicazione dell'articolo 2 del disegno di legge. Pertanto l'articolo 39 deve essere attentamente rimeditato.

Ferme restando le osservazioni critiche testè formulate, ritiene comunque che il disegno di legge in esame sia nel suo complesso da valutare positivamente, per le significative innovazioni che ne caratterizzano l'impianto.

Il senatore ASCIUTTI non intende, in questa fase dell'esame della proposta di riforma delle attività musicali, prendere la parola, poichè ogni intervento fatalmente oscillerebbe tra punti di vista in qualche misura prevedibili, quali la lamentazione per un progetto statalista e accentratore o di contro il plauso per una disciplina infine organica di una materia così frastagliata. Si limita pertanto a caldeggiare la costituzione di un Comitato ristretto, ove approfondire i numerosi elementi problematici già da altri richiamati e tenere audizioni con i soggetti interessati.

Il senatore BRIGNONE sottolinea la complessità del disegno di legge governativo così come dell'impianto applicativo che dovrebbe assicurare l'attuazione, sottoscrivendo numerose delle perplessità avanzate dal senatore Bevilacqua. Solo in un Comitato ristretto potrebbe essere condotto il necessario approfondimento circa profili del disegno di legge che certo debbono essere maggiormente meditati, quali la ripartizione delle competenze istituzionali (per questo riguardo, auspica che si tengano audizioni altresì con l'ANCI e con l'UPI), le residenze multiculturali, la musica popolare e contemporanea. Sottolinea infine come ogni progetto di riforma debba essere mirato a una educazione alla cultura musicale, non già incentrato sul mero contingente soddisfacimento di esigenze di settore.

Concluso il dibattito, la relatrice MANIERI ringrazia i colleghi intervenuti, per la disamina condotta su un provvedimento così complesso e sulla sua non meno impegnativa orchestrazione applicativa. Si tratta di una riforma fortemente attesa, cui sono connesse aspettative diffuse e ineludibili, e che può essere perfezionata con una mediazione e sensibilità che ben potranno manifestarsi nella sede di un Comitato ristretto. Per guadagnare tempo, considerato quello già trascorso prima che il dibattito in Commissione avesse effettivo inizio, propone che si proceda, quale primo passo, alla stesura di un calendario di audizioni, in cui debbono essere coinvolti i grandi artisti. Occorre trovare la forma più corretta per dar loro la parola, lasciando aperta, senza arbitrarie selezioni, a ciascuno di loro la possibilità di intervenire. A tal fine suggerisce, quale luogo di incontro e di aggregazione, la Scuola di musica di Fiesole, in cui - chiarisce ai senatori PASSIGLI e ASCIUTTI che pongono quesiti - il Comitato ristretto potrebbe tenere una giornata di confronto con i diretti interessati.

Il sottosegretario BORDON ringrazia la relatrice e gli altri componenti la Commissione per i contributi alla riflessione sul disegno di legge che interviene in una materia già normata da una disciplina molto parziale, per di più inficiata dalle carenze evocate dal senatore Passigli. Il Governo sarà fortemente interessato ai risultati delle audizioni tenute dalla Commissione e si dichiara sin d'ora disponibile a ogni miglioramento del testo, anche per quanto concerne le competenze di Stato e regioni, per le quali occorre trovare una forma di «leale cooperazione», evitando la scelta della separatezza, che sarebbe in campo culturale senza dubbio negativa.

Conclusivamente, il PRESIDENTE prende atto dell'unanime consenso della Commissione alla proposta della relatrice di costituire un Comitato ristretto e sollecita i Gruppi a designare i rispettivi componenti; quindi rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE DELIBERANTE**(3117) *Interventi finanziari per l'università e la ricerca***

(Discussione e rinvio)

La relatrice PAGANO illustra il disegno di legge in titolo, che dispone l'impiego degli accantonamenti disponibili nelle Tabella A e B della legge finanziaria 1998 a favore di interventi in settori afferenti alle università e alla ricerca. Si tratta di un provvedimento urgente poichè, in assenza di tali disposizioni legislative di spesa, le risorse disponibili sarebbero utilizzabili a fini diversi da quelli indicati nella legge finanziaria. Tra le finalità della legge figurano l'incremento – per un importo pari a lire 3 milioni per il 1998, a 3,9 milioni per il 1999, a 550 mila lire per il 2000 – delle borse di dottorato di ricerca, da oltre dieci anni non rivalutate, e l'estensione ad esse del regime previdenziale di cui alla legge n. 315 del 1995; la destinazione di 1.170 milioni all'attività di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale; l'integrazione con 4,8 miliardi nel triennio al finanziamento delle attività di quegli enti pubblici di ricerca che non godono di specifica assegnazione in conto capitale a carico del Ministero, bensì gravano su un fondo comune di parte corrente, rivelatosi non adeguato alle loro necessità di funzionamento; la costituzione di un fondo per interventi di supporto alla programmazione, al riordino e alla valutazione della ricerca; il finanziamento del progetto *large binocular telescope*, già in una fase avanzata di realizzazione; il rifinanziamento, per 55 miliardi, sia nel 1999 sia nel 2000, del fondo speciale per la ricerca applicata; il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, per 40 miliardi nel 1998, 75 miliardi nel 1999 e 89 miliardi nel 2000.

Ancora, il disegno di legge consente alle imprese (comma 2 dell'articolo 1) di poter beneficiare del credito di imposta per attività di ricerca anche per l'assunzione di dipendenti in cassa integrazione in territori diversi dal Mezzogiorno d'Italia, rendendo effettive le previsioni già recate dal «collegato» alla legge finanziaria 1998.

Conclude ribadendo l'importanza e urgenza del disegno di legge per la ricerca scientifica, i dottorandi di ricerca, le università. Rimane peraltro non affrontato il problema pure rilevante delle scuole di specializzazione all'insegnamento, di cui alla legge n. 341 del 1990. Annuncia a tal fine la presentazione di un emendamento che renda possibile l'utilizzazione di fondi del Ministero della pubblica istruzione per l'impiego in tali scuole dei docenti della scuola secondaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ED ANTICIPAZIONE DELLA
SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, prevista per le 20,30 odierne, non avrà più luogo. Sarà di contro anticipato alle 15,15 l'avvio della seduta di domani 26 marzo.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

175ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033, 004, C08ª, 0018º)

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Baldini ha chiesto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo in relazione alla discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3053 e 3075. Pertanto, limitatamente alla trattazione dei predetti provvedimenti, sarà assicurata la pubblicità dei lavori.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.a.

(3075) CASTELLI - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione generale congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene il senatore BALDINI che sottolinea anzitutto la necessità di rivedere l'impianto del disegno di legge d'iniziativa governativa anche perchè la questione della trasmissione radiofonica delle sedute del Parlamento ha ormai assunto dimensioni assai complesse. Innanzitutto si

è verificata una duplicazione inutile del servizio in questione mediante l'istituzione del GR Parlamento che impegna in modo discutibile i finanziamenti derivanti dal canone e nulla aggiunge al servizio, egregio, svolto da Radio Radicale. Esprime quindi forti perplessità sui criteri secondo i quali si dovrebbe svolgere la gara prevista dal disegno di legge in quanto la concessionaria pubblica può partecipare con mezzi assai più consistenti degli altri possibili concorrenti. Il rischio di una gara inutile perchè predeterminata è quindi assai forte. D'altra parte non sono affatto condivisibili le interpretazioni dell'articolo 24 della legge n.223 del 1990 che vorrebbero far discendere da questa norma l'obbligo della concessionaria pubblica di effettuare la trasmissione dei lavori parlamentari; una lettura attenta di questo articolo mostra infatti che quella concessa alla RAI è una mera facoltà. Nell'ottica di una revisione generale di questa materia è peraltro auspicabile un'abrogazione dell'articolo 24 in questione che soprattutto in vista della gara non ha più alcuna ragione di vigenza nell'ordinamento. Allo stato attuale non esiste poi nessuna esigenza di duplicare il servizio già svolto dal Centro di produzione S.p.a. se non quello di uno spreco delle risorse pubbliche, nè può essere giudicato positivamente il fatto che la concessionaria pubblica continui ad investire su una rete dedicata ai lavori parlamentari dal momento che l'obiettivo svolgimento di una gara connotata da criteri di trasparenza dovrebbe imporre la sospensione di tali investimenti (che potrebbero rivelarsi inutili). Incidentalmente, la sua parte politica riterrebbe opportuno avere qualche ulteriore informazione sia sulle risorse necessarie all'acquisizione di nuove frequenze radiofoniche da parte della RAI sia sul tipo di trattativa che l'Azienda sta conducendo. La sua parte politica esprime quindi l'auspicio che il Parlamento arrivi alla soppressione dell'articolo 24 della legge n. 223 e quindi implicitamente dell'articolo 14 del contratto di servizio e al rinnovo triennale della concessione al Centro di produzione S.p.a., affinché sul piano legislativo sia trovata la soluzione più efficace per risolvere il problema della trasmissione dei lavori parlamentari. Nel frattempo sarebbe auspicabile una sospensione delle trasmissioni da parte della rete radiofonica RAI, date le scarse doti di imparzialità e le grandi abilità manipolative della concessionaria pubblica nel trattare la materia politica.

Prende quindi la parola il senatore FALOMI il quale sottolinea come tutta la vicenda delle trasmissioni radiofoniche dei lavori parlamentari effettuate da Radio radicale comporti la confusione di due diversi piani. Da un lato infatti vi è la questione politica dell'esistenza di un movimento di cui Radio radicale è parte integrante e che infatti è organo politico della lista Pannella; dall'altro vi è la questione della trasmissione dei lavori parlamentari che rappresenta un problema diverso. Questa confusione trae origine da un lato dai demeriti della RAI che non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 24 della legge n. 223 del 1990 per otto anni consecutivi e dall'altro dal merito che va riconosciuto a Marco Pannella di aver creato, attraverso il contenitore di Radio radicale, un servizio che certamente ha contribuito a creare nei cittadini consapevolezza dell'importanza dei lavori parlamentari. Tuttavia questo

merito non può essere invocato per continuare a confondere i due piani del problema. Il fatto che Radio radicale abbia svolto, anche in modo egregio, questo servizio non può diventare l'unico criterio di scelta da adottare per definire il problema, anche perchè ciò sarebbe in contrasto con un generale principio di libera concorrenza oltre che con la normativa italiana e comunitaria in materia di appalti di servizi pubblici. Il problema politico dell'esistenza del movimento politico dei *club* Pannella deve necessariamente essere affrontato ed è avvertito con chiarezza. È infatti necessario preoccuparsi della presenza di una serie di segnali tutt'altro che positivi circa il dibattito politico che certamente in molte occasioni viene limitato nelle trasmissioni della concessionaria pubblica. Per esempio non si è trovato modo di fare un dibattito sulle reti televisive RAI sul finanziamento pubblico dei partiti, nonostante gli auspici espressi dalla Commissione di vigilanza. E il fatto che ciò non sia accaduto, unitamente ad altre vicende dello stesso tipo, non può lasciare tranquilli. Tuttavia ciò non può rappresentare il motivo per abbracciare interamente le tesi di Radio radicale sulla trasmissione dei servizi parlamentari. Vi sono infatti altri strumenti per battersi a favore dell'ampiezza e libertà di informazione che non attengono al problema all'esame della Commissione. D'altra parte non ritiene neanche che vi sia un complotto preordinato per mettere a tacere Radio radicale perchè troppi soggetti dovrebbero prendervi parte. Il problema semmai è piuttosto quello della cosiddetta «notiziabilità» di alcune informazioni – termine questo mutuato dalla sociologia americana riguardante il settore delle comunicazioni – nel senso che esiste un largo schieramento nelle reti di comunicazione radiotelevisiva che ritiene che alcuni temi non facciano notizia. Ovviamente, con ciò si vuole dare una spiegazione del fenomeno e non una sua giustificazione politica. È anzi proprio questo il fenomeno preoccupante e non accettabile. Proprio in un sistema bipolare e maggioritario come quello che si va sviluppando in Italia infatti è necessario che vi sia garanzia del più ampio dibattito politico su tutti i temi di valenza generale anche se a sollevare questi temi sono alcune minoranze che si distaccano nettamente dal coro della politica, come il movimento politico della lista Pannella. Il problema quindi è di individuare gli strumenti per contrastare questa tendenza ma certo non può essere il modo di trasmissione dei lavori parlamentari a darvi soluzione. Molto più opportuno in questi casi è il ricorso al Garante per le telecomunicazioni o il mantenimento del finanziamento agli organi di partito come nel caso, per esempio, di Radio radicale. Passando invece alla questione di merito, sottolinea come il disegno di legge n. 3053 introduca una novità assai rilevante rispetto a quanto stabilito dall'articolo 24, ossia il passaggio ad un sistema di gara per l'affidamento delle trasmissioni dei lavori parlamentari. D'altra parte il Governo, nel presentare il disegno di legge, ha accolto un orientamento generale scaturito dal Parlamento nella sua globalità, mediante una serie di atti (come ad esempio ordini del giorno), rispondendo alle richieste che da esso partivano. Nè sembrano condivisibili i dubbi di costituzionalità sollevati da alcuni in relazione al disegno di legge in quanto la Corte costituzionale ha richiamato costantemente nella sua giurisprudenza i principi di pluralismo dell'informa-

zione pubblica nonchè sanzionato situazioni volte a creare ingiustificate condizioni di monopolio. Le imprese d'altro lato non possono essere private dei diritti che la Costituzione garantisce loro con l'articolo 41. Va tuttavia chiarito che una cosa sono le trasmissioni radiotelevisive in generale (che anche le direttive comunitarie e le norme interne escludono dal processo di liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione) altro è la trasmissione dei lavori parlamentari delle due Camere che non seguono regole di produzione dei *network* che le trasmettono, ma sono fissi e predeterminati. Quindi se da un lato è giusto invocare l'articolo 21 della Costituzione per i servizi radiotelevisivi in generale proprio a garanzia del pluralismo più volte richiamato dalla Corte costituzionale, ed appare del tutto improprio far riferimento in questo caso ad una salvaguardia dei principi di concorrenza, questo non è certamente vero per la trasmissione delle sedute del Parlamento in quanto la loro diffusione integrale è il requisito di pluralismo minimo che può essere richiesto e per far ciò lo strumento della gara può sicuramente rivelarsi efficace. L'importante è che la gara sia espletata con la garanzia di pari opportunità per tutti i partecipanti e mediante criteri trasparenti: tutte le modifiche che verranno presentate al disegno di legge e che vadano in questa direzione dovranno pertanto essere attentamente considerate. Altra questione ancora è quella di capire se, allo stato attuale, vi siano le condizioni per una gara con le caratteristiche sopra ricordate. Ma per discutere di ciò è necessario togliere dal dibattito tutti gli argomenti strumentali che sono stati messi in campo ed affrontare serenamente alcune questioni di principio come quella del duplice finanziamento di Radio radicale in quanto organo della lista Pannella e in quanto concessionaria per la trasmissione dei lavori parlamentari. È infatti evidente che le due finalità debbono essere distinte e non far capo allo stesso soggetto. Va infine sottolineato come il limite intrinseco del provvedimento governativo risieda nel fatto che allo stato attuale i partecipanti alla gara potrebbero essere soltanto due. La questione va quindi riconsiderata anche, eventualmente, mediante una modifica dell'articolo 24 e con una riserva di frequenza ai due Presidenti delle Camere per la trasmissione dei lavori parlamentari; in questa ottica non può essere condiviso l'obiettivo di far continuare lo svolgimento di questo servizio a Radio radicale senza null'altro operare.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di piano per la realizzazione degli interporti (n. 224)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C08ª, 0021ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Dopo una dichiarazione di astensione del senatore LAURO e di voto favorevole del senatore ERROI (il quale peraltro auspica una maggiore attenzione per l'area salentina) viene posto ai voti ed approvato lo schema di parere illustrato nella seduta pomeridiana di ieri dal relatore Vedovato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani 26 marzo alle ore 15 in sede deliberante per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 3053 e n. 3075 sulla trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 25 MARZO 1998

155ª seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BUCCI

*Interviene il ministro per le politiche agricole Pinto.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R033 004, C09ª, 0006ª)

Il presidente BUCCI avverte che da parte del senatore Cusimano è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione all'attuazione del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5

(R046 002, C09ª, 0001ª)

Il presidente BUCCI, nell'introdurre l'audizione del Ministro per le politiche agricole, ringrazia il Governo per la tempestività con cui si dispone a rispondere sull'attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 411 del 1997 in modo da fornire notizie certe sui risultati dell'indagine riguardanti i casi anomali delle quote di produzione del latte, riportando chiarezza a fronte delle notizie frequentemente riportate sulla

stampa: è infatti diffuso il sentimento di timore che i tempi necessari al completamento di questa vicenda rischino di essere estremamente lunghi lasciando nell'incertezza i produttori.

Il ministro PINTO avverte innanzitutto la Commissione che, data la complessità della materia, al di là di un'esposizione introduttiva, intenderebbe distribuire una relazione contenente numerosi dati tecnici che offrirebbero senz'altro risposte soddisfacenti ai quesiti che presumibilmente verranno posti: eventualmente si potrà rinviare il dibattito ad una prossima seduta dopo aver preso visione di questo documento. Ricorda in primo luogo che le procedure di accertamento assegnate all'AIMA dalla legge n. 5 del 1998, al fine di determinare le quantità prodotte negli anni passati nel settore della produzione lattiero-casearia, rivestivano un'eccezionale complessità ricoprendo un lasso di tempo piuttosto vasto, cui si è reso necessario aggiungere gli anni 1993-1994 estendendo l'indagine alle quantificazioni documentate in quel biennio. Rileva pertanto che un primo decreto ministeriale, ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, è stato emanato il 16 gennaio 1998 in pendenza della legge di conversione, la quale ha apportato successive modifiche che hanno reso necessario un secondo decreto ministeriale – emanato il 17 febbraio 1998 – il quale ha reso non realistico il termine fissato al 30 gennaio 1998 per l'invio delle comunicazioni relative alle quantità di latte per l'anno in corso a tutti i produttori.

Passando ai compiti svolti dalla Commissione di garanzia informa che essa ha operato in primo luogo nella rilevazione dei contratti cosiddetti anomali, procedendo alla quantificazione del latte prodotto e delle quote assegnate alle imprese interessate a questo tipo di contratti, ridefinendo e aggiornando in seguito i quantitativi, per applicare infine una correzione delle quote assegnate sin dal 1993. Dal canto suo l'AIMA ha eseguito in tempi estremamente brevi una procedura di revisione di circa 63.000 fascicoli, con precisione meticolosa e con grande impegno anche al di là della lettera della legge, al fine di non lasciare nulla all'incertezza. Tutto ciò ha determinato un prolungamento dei tempi delle procedure – preliminari alle comunicazioni da inviare ai produttori – che, di estrema complessità, stanno finalmente per concludersi: in base a esse verranno rideterminate le quantità prodotte e commercializzate, aggiornati i quantitativi di riferimento individuali e infine verrà data comunicazione ai produttori. Di tutta questa attività suggerisce che i membri della Commissione prendano visione nella relazione consegnata agli atti.

Il presidente BUCCI ritiene utile un rinvio della discussione a dopo l'esame della relazione del Governo, in quanto il problema si presenta estremamente complesso e in mancanza di indicazioni anche gli organi di stampa speculano sull'incertezza.

Si apre un breve dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore PIATTI ricorda di aver sollecitato l'audizione del Ministro per chiarire il motivo dei ritardi e, pur ritenendo utile l'esame dei

documenti distribuiti, osserva che si potrebbe comunque fare qualche esempio e fornire qualche dato indicativo, sin da oggi per poi approfondire il dibattito in una seduta successiva.

Il senatore CUSIMANO si augura che i dati forniti siano aggiornati e concorda sull'ipotesi di proseguire il dibattito dopo gli ulteriori approfondimenti nel presupposto che quanto scritto nella relazione consegnata contenga le informazioni richieste.

Il ministro PINTO, dichiarandosi disposto a riprendere il dibattito in una prossima seduta da concordare, per rispondere a titolo di esempio precisa che i dati risalgono agli anni 1993/1994 in quanto in quell'epoca fu disposto un accertamento «stalla per stalla» (su tutto il territorio e riguardante tutti i produttori) con il quale si doveva offrire il panorama completo della produzione. La Commissione di garanzia rilevò anomalie per oltre 100.000 produttori ai quali vennero comunicate le quantità prescritte: parecchi di loro proposero un ricorso e anche questi ricorsi presentavano anomalie procedurali, e nelle pronunce dell'amministrazione si crearono notevoli disparità: l'esame di tutte queste irregolarità ha portato a respingere oltre 4.000 istanze e questo risultato sarà comunicato ai produttori entro i termini stabiliti.

Per quanto riguarda i tempi necessari, essendo finito l'accertamento da parte degli organi competenti, si è ora in attesa della stampa dei moduli e si può ipotizzare che, una volta effettuata, nella prima decade di aprile possa iniziare l'invio dei provvedimenti a oltre 160.000 allevatori e produttori: considerato che essi hanno a disposizione 15 giorni per ricorrere contro tali provvedimenti, e che gli organi regionali dispongono di 60 giorni per dichiararne l'accettazione o la definitività, ben si comprende che prima dell'estate si dovrebbe avere il quadro completo, sia per ciascun interessato che come cifra globale per l'annata 1998-1999.

Il senatore CUSIMANO domanda cosa abbia fatto il Governo per procurarsi le informazioni mancanti sugli allevamenti e perchè non siano state utilizzate le forze di polizia per accelerare gli accertamenti. Chiede infine come si possa rimediare alle lamentate carenze da parte delle ASL.

Il ministro PINTO rassicura che il quadro conoscitivo può considerarsi oggi sostanzialmente completo e che l'eventuale mancanza di taluni dati minori non inciderà sul risultato finale.

Il senatore MINARDO chiede se i dati finali di queste indagini indicheranno un totale inferiore alla quota latte globale assegnata all'Italia.

Il ministro PINTO rinvia il chiarimento relativo ai dati alla relazione distribuita segnalando il problema delle quantità sospese che impediscono sin da oggi di dare risposta al quesito sollevato. Osserva che la Guardia di finanza si è dichiarata pienamente disponibile a svolgere gli

accertamenti necessari e che l'AIMA ha messo a disposizione tutte le strutture al fine di guadagnare il tempo: purtroppo i 60 giorni a disposizione delle Regioni non potranno sempre essere ridotti dipendendo ciò da ciascuna di esse e anche dalla quantità dei ricorsi che saranno inoltrati.

Il senatore PIATTI chiede qualche valutazione sui vizi dei contratti atipici circa le più frequenti anomalie riscontrate.

Il ministro PINTO osserva che si tratta delle medesime fattispecie previste dalla legge e invita nuovamente a prender visione dei dati contenuti nella relazione.

Il presidente BUCCI, conformemente agli indirizzi espressi, rinvia il seguito dell'audizione a una data da concordare anche per la prossima settimana.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 25 MARZO 1998

135ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALUMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C10ª, 0024ª)

Il senatore DEMASI rileva come, da notizie riportate sulla stampa odierna, risulta che il Governo abbia in corso un'iniziativa nella materia oggetto della seduta delle Commissioni 5ª e 10ª riunite, programmata per le ore 20.30 di stasera. Egli ritiene, pertanto, che la Presidenza della 10ª Commissione dovrebbe farsi carico di rappresentare l'esigenza di un rinvio della suddetta seduta, chiamando preliminarmente il Governo a fornire informazioni al riguardo, onde evitare che il dibattito parlamentare si svolga senza un'adeguata conoscenza dei suoi intendimenti.

Il senatore NIEDDU, ritenendo che nel corso della prossima seduta delle Commissioni riunite il rappresentante del Governo potrà fornire in modo ampio ed adeguato i chiarimenti richiesti dal senatore Demasi, segnala l'opportunità di non rinviare il confronto parlamentare, ma anzi accelerarlo.

Interviene quindi il senatore WILDE, che condivide i rilievi del senatore Demasi, lamentando il frequente sovrapporsi dell'azione del Governo sulle iniziative parlamentari.

Il presidente PALUMBO ritiene che la questione proposta dal senatore Demasi debba essere sollevata nella sede, competente, delle Commissioni riunite, ove potrà essere chiarita la natura della annunciata iniziativa governativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali (n. 222)**

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266: favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C10^a, 0007^o)

Il relatore CAZZARO ricorda preliminarmente come lo schema di regolamento sottoposto all'esame della Commissione tragga origine dalla delega contenuta nell'articolo 17, comma 2, della legge n. 266 del 1997, con il quale si delegifica la materia attualmente disciplinata dalla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta «legge Marcora»), di cui si dispone l'abrogazione con l'entrata in vigore del Regolamento, semplificando ed accelerando le procedure, tenuto conto degli orientamenti in merito espressi a livello comunitario. A tale riguardo fa riferimento alla comunicazione del 9 ottobre 1997, con cui la Commissione europea informava il Governo italiano di aver avviato una procedura di infrazione nei confronti del rifinanziamento e delle modifiche degli aiuti a cooperative previsti dall'articolo 14 della richiamata legge n. 49 del 1995, procedura a seguito della quale la citata legge viene ora sottoposta ad una revisione totale.

Si sofferma, quindi, sulle finalità della legge Marcora, che ha costituito una rilevante novità nelle modalità di intervento dello Stato a sostegno della cooperazione e più in generale dell'occupazione, configurandosi come un importante strumento di politica industriale e del lavoro, consentendo ai lavoratori di evitare la disoccupazione creando essi stessi un'impresa, e prevedendo modalità di finanziamento tali da incentivare i lavoratori stessi ad apporti di capitale di un certo rilievo. Dopo aver dato brevemente conto degli effetti conseguiti con tale legge (che ha comportato la creazione di 213 nuove imprese ed ha fornito un'occupazione stabile a più di 6.900 lavoratori, con un costo medio per posto di lavoro di poco superiore ai 27 milioni), si sofferma sul testo dello schema di regolamento.

Il titolo I disciplina il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, della cui definizione si occupa l'articolo 1. L'articolo 2 stabilisce che le finalità di detto fondo – invariate rispetto alla normativa vigente – consistono nel finanziamento a tasso agevolato delle cooperative, che siano ispirate al principio di mutualità, che siano iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione e – requisito attualmente non previsto – che rientrino nei limiti dimensionali per le piccole e medie imprese fissati dalla disciplina comunitaria. L'articolo 3 definisce la dotazione finanziaria del Foncooper e stabilisce innanzitutto che esso continui ad avvalersi delle somme stanziare dalla legge n. 49 del 1985 e successivamente incrementate da altri provvedimenti legislativi. Esso prevede, inoltre, che una quota delle disponibilità del Foncooper, fissata in 20 mld., venga destinata esclusivamente al

finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi, con modalità stabilite in un apposito decreto del Ministro dell'industria.

La finalizzazione dei progetti ammessi al finanziamento è indicata nell'articolo 4 dello schema, che riproduce, in linea generale, quella prevista dalla legge n. 49 del 1985: si deve trattare di progetti volti all'aumento della produttività o dell'occupazione, alla valorizzazione dei prodotti, alla razionalizzazione del settore distributivo, alla ristrutturazione o riconversione industriale, o, infine, alla sostituzione delle passività contratte per la realizzazione dei progetti. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, lo schema innova rispetto alla legislazione vigente: questa ammetteva al finanziamento le passività contratte non oltre i due anni precedenti la data di presentazione della domanda al Fondo e in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva del progetto; lo schema prevede, invece, la possibilità di sostituzione delle passività contratte, per la realizzazione di programmi finanziabili, successivamente alla data di presentazione della domanda e in carenza di disponibilità del Fondo. La misura della sostituzione non può comunque superare quella del debito residuo al momento dell'erogazione del finanziamento del Foncooper. A tale riguardo il relatore ricorda come si tratti di uno dei punti su cui si sono incentrate le osservazioni della Commissione europea, ad avviso della quale tale intervento, non essendo destinato a stimolare nuovi investimenti, ma limitandosi ad intervenire nella gestione societaria, avrebbe un effetto distorsivo della concorrenza.

L'articolo 5 dello schema ricalca la normativa vigente per quanto riguarda i privilegi posti a garanzia dei crediti derivanti dai finanziamenti, che continuano pertanto ad insistere sui beni oggetto degli stessi finanziamenti, nonchè su tutte le proprietà immobiliari e mobiliari della cooperativa. L'articolo 6 demanda a direttive del Ministro dell'industria, emanate di intesa con il Ministro del tesoro, la definizione delle modalità di concessione e di rimborso dei finanziamenti, i cui limiti non devono comunque superare quelli stabiliti dalla normativa comunitaria. L'articolo 7 dello schema, infine, prevede la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'industria e la Coopercredito S.p.A. che regolamenti la gestione del Fondo: essa deve comunque essere affidata ad un organo distinto, al quale partecipi un rappresentante della Coopercredito ed uno di ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Il relatore passa quindi a considerare il Titolo II dello schema di regolamento in esame che ha per oggetto un'ampia revisione della normativa relativa al Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Nel suo ambito, l'articolo 8 disciplina i requisiti richiesti alle società finanziarie per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione in imprese cooperative, anche di piccole dimensioni, appartenenti al settore di produzione e lavoro e al settore sociale, che devono essere costituite in forma di cooperativa, al cui capitale partecipino almeno 50 società cooperative distribuite sul territorio nazionale e comunque in non meno di 10 regioni. Tali società finanziarie, utilizzando le risorse apportate dal Ministero dell'industria in base a quanto previsto dall'articolo 10, possono parteci-

pare al capitale delle cooperative anche temporaneamente e con quote di minoranza; possono inoltre concedere alle cooperative stesse finanziamenti ed agevolazioni, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, nonchè erogare servizi che favoriscano l'avvio di iniziative imprenditoriali. L'articolo 8 prevede inoltre che, nella definizione dei progetti di impresa, le società finanziarie individuino criteri di priorità per le cooperative i cui soci siano lavoratori in situazioni di particolare precarietà occupazionale. Quanto alle modalità di dismissione delle partecipazioni assunte, se ne rinvia la disciplina ad appositi accordi tra le società finanziarie e le cooperative mentre il periodo massimo di durata della partecipazione è fissato in 10 anni.

L'articolo 9 dello schema di regolamento stabilisce che i soci delle cooperative partecipate dalle società finanziarie debbano necessariamente sottoscrivere quote di capitale delle medesime cooperative, secondo modalità, condizioni e criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria. L'articolo 10 definisce le modalità di funzionamento e di finanziamento del Fondo. Le disponibilità del Fondo sono utilizzate dal Ministero dell'industria per la partecipazione al capitale delle società finanziarie; su di esso gravano, poi, le spese per il completamento degli interventi già deliberati e per il pagamento dei compensi dovuti alle società finanziarie a titolo di rimborso degli oneri sostenuti in relazione alla loro partecipazione al capitale delle cooperative. Le modalità e i criteri in base ai quali le disponibilità del Fondo sono utilizzate per la sottoscrizione di quote di capitale delle società finanziarie, lo schema per le convenzioni che devono regolare i rapporti tra Ministero dell'industria e società finanziarie, nonchè i criteri per la disciplina dei rapporti tra queste ultime e le cooperative partecipate, dovranno essere definiti da un apposito decreto del Ministro dell'industria. L'articolo 11, infine, dispone l'abrogazione della legge n. 49 del 1985, con effetto a partire dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Il relatore rileva, quindi, come il Consiglio di Stato abbia sospeso l'emissione del previsto parere, chiedendo al Ministero dell'industria di fornire più precise indicazioni sulla posizione italiana nei confronti dell'Unione europea e conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole con alcune osservazioni, tese a segnalare una serie di errori di fatto contenuti nell'articolato sottoposto al Parlamento e a raccomandare al Governo una attenta verifica delle osservazioni che saranno formulate dalla Commissione dell'Unione europea – cui risulta essere stato trasmesso lo schema in esame – in modo da pervenire ad una formulazione del testo che eviti ulteriori procedure di infrazione.

Interviene quindi il senatore MUNGARI, il quale propone che la Commissione sospenda l'esame del provvedimento in titolo in attesa della definitiva pronuncia del Consiglio di Stato, indispensabile, a suo avviso, per poter valutare la legittimità dello schema di regolamento in esame.

Il senatore PAPPALARDO rileva come già in passato la Commissione si sia pronunciata, in sede consultiva, in assenza del parere del

Consiglio di Stato. La Commissione peraltro dispone, a suo avviso, di tutti gli elementi per potersi pronunciare entro il termine previsto dalla legge; ed al riguardo ricorda come l'inutile decorso di tale termine renderebbe non incidente la pronuncia parlamentare.

Il senatore TRAVAGLIA reputa che la questione debba essere esaminata con più attenzione e disponendo di tempi adeguati. Quanto al merito, ritiene lo schema in esame per molti aspetti elusivo ed incompleto ed al riguardo ricorda quanto disposto, da un lato, dagli articoli 2 e 6 e, dall'altro, dal comma 5 dell'articolo 7, recante una disposizione, a suo avviso, preoccupante per la propria genericità.

Intervengono quindi i senatori PONTONE e TURINI che condividono la proposta avanzata dal senatore Mungari, sottolineando il rilievo della assenza di una pronuncia del Consiglio di Stato.

Dopo un intervento del presidente PALUMBO, il quale ritiene che la proposta di parere avanzata dal senatore Cazzaro, soddisfi adeguatamente la esigenza da più parti evidenziata di raccomandare al Governo l'osservanza dei rilievi che il Consiglio di Stato formulerà, replica agli intervenuti il senatore CAZZARO che ricorda come la Commissione sia chiamata essenzialmente a pronunciarsi sull'impianto complessivo della normativa di riforma della cosiddetta «legge Marcora»; sotto questo profilo assumono, a suo avviso, un carattere marginale i rilievi che hanno spinto il Consiglio di Stato a differire la propria definitiva valutazione sullo schema in esame.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza – previe dichiarazioni di voto contrario, a nome delle rispettive parti politiche, dei senatori PONTONE, MUNGARI e NAVA – mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni formulate nell'illustrazione del provvedimento.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 25 MARZO 1998

208^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2389) SMURAGLIA: *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonchè per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche*

(2852) MULAS ed altri: *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni presso l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e relativo ai disegni di legge all'esame congiunto, a suo tempo deliberato dalla Commissione. Propone pertanto di fissare come termine per la presentazione degli emendamenti venerdì 24 aprile alle ore 17.

Il relatore BATTAFARANO aderisce alla proposta del Presidente, sulla quale conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3098) BONATESTA e MULAS: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane

(2397) DE CAROLIS e DUVA: Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari

(Esame del disegno di legge n. 3098, congiunzione con il disegno di legge n. 2397 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2397, congiunzione con il disegno di legge n. 3098 e rinvio)

Il relatore MONTAGNINO illustra brevemente il disegno di legge n. 3098, rilevando che esso propone un'interpretazione autentica dell'articolo 5, quarto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nel senso di attribuire all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge e di determinare conseguentemente l'esclusione dell'assoggettabilità dell'impresa artigiana al fallimento e alle altre procedure concorsuali. Vi è un'obiettiva affinità della materia trattata nel disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bonatesta e Mulas con la materia oggetto del disegno di legge n. 2397, all'esame della Commissione, anche se occorre rilevare che quest'ultimo dispone una sanatoria, circoscritta per quanto attiene ai suoi effetti temporali, mentre la norma di interpretazione autentica, per sua natura, dispone con effetto retroattivo. Propone pertanto di procedere congiuntamente nell'esame dei due disegni di legge.

Il PRESIDENTE conviene con la proposta del relatore, considerato anche che il disegno di legge n. 3098, inizialmente deferito alla 10ª Commissione permanente, è stato poi nuovamente assegnato dalla Presidenza del Senato alla Commissione lavoro e previdenza sociale, proprio in considerazione delle affinità, rilevate anche in una precedente seduta dal senatore Bonatesta, con il disegno di legge di iniziativa dei senatori De Carolis e Duva.

Il sottosegretario PIZZINATO ricorda di aver proposto, a nome del Governo, alcune ipotesi emendative al disegno di legge n. 2397, finalizzate a chiarire alcuni punti del testo all'esame della Commissione. Pur convenendo sulla proposta del relatore, di procedere congiuntamente nell'esame dei disegni di legge in titolo, si riserva di esprimere in una successiva fase dell'esame congiunto l'avviso del Governo sull'iniziativa legislativa dei senatori Bonatesta e Mulas.

Conviene, infine, la Commissione sulla proposta di congiunzione dell'esame dei due provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri: Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO: Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri: Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il sottosegretario PIZZINATO precisa preliminarmente che nella seduta del 19 marzo egli ha rilevato, a nome del Governo, che per due dei tre disegni di legge all'esame congiunto vi è l'esigenza di individuare una disposizione di copertura finanziaria che non è presente negli articoli; in particolare, egli ricorda che il costo medio per ogni lavoratore che usufruisce dei benefici previdenziali disposti con la legge n. 257 del 1992 si aggira attorno a 480 milioni di lire, secondo i calcoli effettuati sulla base dell'esame delle domande di prepensionamento accolte fino ad ora.

Il senatore MANZI fa presente che il disegno di legge n. 195 parte dalla ormai consolidata constatazione dei gravi danni derivanti dall'esposizione all'amianto, che comporta patologie di notevole complessità, fino ai tumori maligni della pleura e del peritoneo. A fronte di questo dato, evidenziato inequivocabilmente dalla ricerca, la legge n. 257 del 1992, con una scelta difficilmente giustificabile, ha limitato la platea dei beneficiari della maggiorazione contributiva ai fini del raggiungimento anticipato del pensionamento ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni. In realtà, un tale discrimine temporale non è nè credibile nè accettabile e, se si riconosce, come si riconosce, la gravità del danno derivante dall'esposizione all'amianto, non ha senso limitare il riconoscimento dei benefici solo a chi ha lavorato per più di dieci anni in tali condizioni, dato che non si può escludere l'insorgere delle malattie sopra richiamate, la cui latenza può protrarsi molto a lungo, anche in conseguenza di periodi di esposizione minori.

Nell'associarsi alle considerazioni testè svolte dal senatore Manzi, il senatore SCHIFANI chiede che il Governo chiarisca le sue intenzioni in ordine alla individuazione della copertura finanziaria, la cui mancata indicazione in alcuni dei disegni di legge all'esame non può essere invocata per giustificare la sospensione dell'*iter* di provvedimenti aventi ad oggetto una materia così rilevante.

Secondo il senatore PELELLA occorre considerare con attenzione i contenuti e le finalità della legge n. 257 del 1992 e, in particolare, gli

effetti derivanti dall'articolo 1 e dall'articolo 13, che disciplina il trattamento straordinario di integrazione salariale e il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto. Sui gravi danni derivanti dall'esposizione a tale sostanza – si pensi solo alla vicenda della miniera di Balangero – non si può non concordare con quanto è stato affermato dal senatore Manzi. Occorre tuttavia ricordare che la legge n. 257 del 1992 ha disposto, all'articolo 1, la dismissione entro un anno delle attività di estrazione e di produzione di manufatti contenenti amianto nonché una serie di benefici a favore dei soggetti interessati, con una previsione che, anche sotto il profilo degli oneri finanziari, si è rivelata errata per difetto. In particolare, all'articolo 13 il comma 7 fa riferimento ai benefici previdenziali a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, mentre al successivo comma 8 viene introdotta la misura premiale a favore dei soggetti esposti, assimilando l'esposizione all'amianto alle altre attività usuranti e prevedendo la maggiorazione contributiva a favore di coloro i quali abbiano operato nell'amianto per un periodo superiore a dieci anni.

È giusto pertanto considerare le conseguenze derivanti dall'applicazione della legge n. 257, nelle sue diverse implicazioni, ma occorre anche rivolgere l'attenzione alle attività residuali che ancora oggi comportano una esposizione al rischio dell'amianto, largamente presente tuttora nell'edilizia e in altri ambienti, ad esempio i vagoni ferroviari. Si tratta di attività coerenti con lo spirito della legge n. 257, poichè riguardano la bonifica e altri specifici interventi, quali, ad esempio, proprio la scoibentazione dei vagoni ferroviari.

Ciò comporta la necessità di predisporre misure chiare ed inequivocabili in ordine alla individuazione dei soggetti destinatari, non dissimili da quelle che figurano, in particolare, all'articolo 13 della citata legge n. 257, a favore di quanti, operando nelle richiamate attività residuali, sono e resteranno esposti al rischio amianto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2987) Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

Illustra quindi l'emendamento 1.4, volto ad abbreviare il termine entro il quale dovrà intervenire l'emanazione della normativa delegata.

Illustra poi l'emendamento 1.5, tendente ad uniformare il regime delle sanzioni ai principi contemplati al riguardo dalla legge n. 499 del 1993, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro, e dai decreti legislativi n. 758 del 1994 e n. 626

dello stesso anno. Al riguardo, sottolinea l'opportunità di evitare scelte normative in contrasto con gli indirizzi di depenalizzazione da tempo affermatasi nel settore dei rapporti di lavoro. In particolare, il riferimento alle previsioni di cui al capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994 è diretto ad assicurare la possibilità dell'applicazione dell'istituto della prescrizione, che rappresenta uno degli strumenti più efficaci per garantire l'effettiva osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, in quanto subordina l'estinzione del reato alla tempestiva ottemperanza del datore di lavoro alle indicazioni dell'organo di vigilanza.

L'emendamento contempla infine la possibilità che, ad integrazione delle sanzioni penali e amministrative, possano essere previste misure interdittive, che l'esperienza ha dimostrato essere particolarmente efficaci, come la revoca di autorizzazioni o concessioni da parte dell'autorità portuale.

Illustra quindi gli emendamenti 1.6 e 1.7, ricordando, con riguardo a quest'ultimo, come la Commissione lavoro abbia più volte manifestato disagio per lo scarso riscontro che generalmente hanno i pareri da essa adottati sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo allorchè si passa all'emanazione del testo definitivo.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 1.13, tendente a precisare che i decreti legislativi da emanare non potranno comunque comportare un abbassamento del livello di tutela previsto dalle norme del decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996.

Illustra poi l'emendamento 1.11, sottolineando l'opportunità di considerare, accanto ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, anche quelli relativi, più in generale, agli agenti fisici, chimici e biologici.

Illustra poi l'emendamento 1.12, diretto a sopprimere, al comma 2, la lettera l), rilevando l'inopportunità dell'istituzione del nuovo organismo, quale sarebbe l'Osservatorio per il lavoro marittimo e portuale, dal momento che le competenze che si intenderebbero attribuirgli possono già essere esercitate dal comitato dei trasporti della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Illustra infine l'emendamento 1.10, diretto a sopprimere il comma 4, rilevando come possa risultare dannoso introdurre disposizioni correttive ed integrative ai decreti legislativi che si prevede siano adottati al di fuori di un quadro di riferimento organico.

Il senatore GRUOSSO illustra l'emendamento 1.8, tendente a precisare che i criteri da fissare relativamente ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro troveranno applicazione per il solo personale marittimo; ciò al fine di far salva l'applicazione, per il personale portuale, dei principi al riguardo previsti dai contratti di categoria.

Illustra poi l'emendamento 1.9, diretto a sopprimere la lettera m), non essendo chiaro di quali altre strutture potrebbe in ipotesi

avvalersi il Ministero dei trasporti per l'attuazione dei decreti legislativi se non di quelle ordinarie di cui dispone.

Il senatore SCHIFANI illustra l'emendamento 1.1, sottolineando l'inopportunità di conferire una delega al Governo che contempra l'introduzione di sanzioni penali nel settore in questione, anche alla luce dell'intervento di complessiva depenalizzazione dei reati minori che il Parlamento si accinge ad effettuare.

Illustra poi l'emendamento 1.2, tendente ad assicurare un termine più congruo per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Illustra quindi l'emendamento 1.3, diretto a ridurre a sei mesi il termine entro il quale potranno essere introdotte dal Governo disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi da adottare.

Con riferimento all'emendamento 1.7 presentato dal presidente Smuraglia, fa infine presente come la soluzione, in esso prefigurata, di conferire carattere vincolante alle indicazioni espresse dalle competenti Commissioni della Camera e del Senato – ove queste coincidano – sugli schemi di decreto legislativo, pur apprezzabile nel merito, non sembri conforme ai vigenti Regolamenti parlamentari. Al fine di garantire un maggior rispetto da parte del Governo degli orientamenti espressi in sede consultiva dal Parlamento, la soluzione più appropriata sembra quella di promuovere una modifica delle disposizioni del Regolamento del Senato che disciplinano tale procedura, come la sua parte politica ha già fatto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11ª, 0077ª)

Il senatore MULAS, anche con riferimento ad una sua precedente sollecitazione, sottolinea l'urgenza di un dibattito in Commissione, con la presenza del ministro Treu, sulle tematiche dell'occupazione nel Mezzogiorno.

Auspica inoltre che possa presto aver luogo una discussione sulle condizioni del sistema previdenziale, anche alla luce di preoccupanti segnali che pervengono circa la persistenza degli squilibri finanziari nella gestione dell'INPS.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Mulas che le sollecitazioni da lui formulate saranno oggetto di esame in occasione della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi politici, che sarà convocata presumibilmente nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2987**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «entro centottanta giorni», con le parole: «entro centoventi giorni».

1.4

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « garantire, in particolare, l'applicazione di tutte le norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 sia a bordo delle navi che nei porti, ivi comprese le attività di manutenzione e riparazione, salve le specificazioni e integrazioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1, che in ogni caso non potranno comportare un abbassamento del livello di tutela previsto dalle predette norme;»

1.13

PELELLA

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione vigente, anche gli obblighi e le responsabilità specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni;»

1.11

PELELLA

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «fissare i criteri» con le altre: «fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri».

1.8

GRUOSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.12

PELELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1.9

GRUOSSO

Al comma 2, lettera n), primo periodo, dopo le parole «sanzioni amministrative» sopprimere le seguenti: «e penali», nonché il secondo e il terzo periodo, dalle parole: «Le sanzioni penali» fino alle altre: «danno di particolare gravità».

1.1

GRECO, SCHIFANI

Al comma 2, lettera n), dopo il primo periodo, sostituire i successivi periodi con i seguenti:

«Le sanzioni penali saranno riservate alle infrazioni in materia di sicurezza del lavoro ed igiene in conformità del disposto e secondo i criteri di cui all'articolo 1, lettera a), n. 3 e lettera b), nn. 1, 2 e, limitatamente alla prima parte, 3 – della legge 6 dicembre 1993, n. 499 – ed al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, capo II, e tenendo conto della necessità di armonizzare la disciplina rispetto a quella prevista dal titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le infrazioni che non rientrano nella previsione della predetta legge n. 499 del 1993, nelle parti soprarchiamate, e dunque che non attengono a violazioni di norme di sicurezza e di igiene, potranno essere previste sanzioni amministrative in ragione di una somma non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 200.000.000. Ad integrazione delle sanzioni penali ed amministrative, potranno essere previste misure interdittive quali la revoca da parte della autorità portuale di autorizzazioni o concessioni, limitatamente ai casi più gravi.».

1.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) Individuare nell'autorità portuale l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia penale, indicare la competenza esclusivamente nell'organo di vigilanza previsto dall'articolo 19, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Al fine di assicurare la coerenza degli interventi e di evitare sovrapposizioni, può essere individuato un organo di mero coordinamento per le aree e i settori considerati nei decreti legislativi di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.».

1.6

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.2

GRECO, SCHIFANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3... Qualora il parere sia stato espresso, esso è vincolante sui punti sui quali le valutazioni e le indicazioni della Camera e del Senato concordano.».

1.7

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

1.10

PELELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le altre: «sei mesi».

1.3

GRECO, SCHIFANI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

138^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(251) DI ORIO ed altri. – Riforma delle professioni infermieristiche****(431) CARCARINO ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche****(744) LAVAGNINI. – Riforma delle professioni infermieristiche****(1648) DI ORIO ed altri. – Istituzione della dirigenza infermieristica****(1619) SERVELLO ed altri. – Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche****(2019) TOMASSINI ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta di ieri la senatrice Daniele Galdi aveva illustrato il testo unificato proposto dal comitato ristretto.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore BRUNI, nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul testo in esame, chiede però che la relatrice chiarisca la nozione di «autonomia professionale» recata dagli articoli 1, 2, 3 e 4, dal momento che, a suo parere, è necessario precisare come tale autonomia non debba in alcun modo inficiare il ruolo del medico ed il carattere ausiliario alla professione medica rivestito dalle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie.

Il senatore MARTELLI chiede chiarimenti alla relatrice per sapere se il testo in esame abolisca o meno il mansionario degli infermieri che,

nella sua rigidità, è stato il principale elemento di ostacolo alla crescita professionale di questa categoria.

Il senatore MANARA ritiene in primo luogo che il problema, che certamente esiste, sollevato dal senatore Bruni, debba essere risolto nel senso di ritenere che l'autonomia professionale degli operatori contemplati nel testo in esame deve sempre sottostare a quella che è l'autonomia decisionale del medico. Egli solleva poi perplessità sulle disposizioni recate dai primi quattro articoli che attribuiscono allo Stato e alle regioni funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative per la valorizzazione delle funzioni delle professioni in oggetto. Egli fa presente come tale disposizione possa essere foriera di conflitti fra lo Stato e le regioni, certamente non sempre risolvibili attraverso la mediazione della Conferenza, e quindi di un'impropria avocazione da parte dello Stato.

Il senatore PAPINI ritiene che debbano essere precisate le norme relative all'obbligo del Ministero della sanità di emanare linee-guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività delle diverse professioni. Egli infatti rileva che tale disposizione, così come formulata, sembra prefigurare un livello superiore di responsabilità per ciascuna singola area professionale, il che non appare razionale.

Egli concorda poi con le osservazioni del senatore Manara circa il fatto che il testo in esame determini una ingiustificata invasione dello Stato nelle prerogative delle regioni.

Il senatore TOMASSINI ritiene che il testo in esame, nonostante rechi una definizione delle professioni sanitarie non mediche sulla quale non si può che convenire, risulti però inaccettabile per il Gruppo di Forza Italia nella parte in cui prevede l'istituzione della dirigenza e, specularmente, la possibilità per i titolari di diplomi universitari abilitanti all'esercizio della professione stessa di conseguire uno specifico diploma di laurea.

Egli rileva inoltre che il testo in esame trascura il riconoscimento di talune peculiarità, ad esempio il riconoscimento del carattere di attività usurante per talune figure professionali, e non affronti il problema del diritto transitorio per i circa 40.000 infermieri generici tuttora in attività.

Il senatore CAMPUS, pur dando atto alla relatrice di aver svolto un lavoro non facile e per molti versi pregevole, osserva che la formulazione del testo in esame apre non poche problematiche che rimangono irrisolte, dal rapporto tra l'autonomia professionale dei vari operatori sanitari e la specifica responsabilità del medico nell'attività di cura, al rapporto fra lo Stato e le regioni, al coordinamento fra le disposizioni sulla formazione universitaria recate all'articolo 5 e le norme sull'autonomia didattica.

Il senatore CAMERINI ritiene che il testo in esame costituisca uno strumento apprezzabile per promuovere la valorizzazione delle professioni sanitarie non mediche nel quadro della trasformazione avvenuta negli ultimi decenni del ruolo in sanità di tali professioni, che da una funzione meramente ancillare rispetto alla professione medica hanno acquistato una loro autonomia, presupposto indispensabile del miglioramento delle prestazioni offerte dalla sanità ai cittadini.

In proposito, il senatore Camerini cita gli ampi spazi di autonomia attribuiti alle professioni sanitarie in Gran Bretagna dai più recenti programmi di *mursing*.

Il senatore MONTELEONE invita la Commissione, e in particolare la relatrice, a riflettere sull'opportunità di una migliore definizione dell'autonomia professionale.

In proposito egli osserva che il testo in esame sembra dare per scontato che il contenuto, le caratteristiche e i limiti di tale autonomia siano ormai patrimonio comune della cultura dell'organizzazione sanitaria e che non richiedano una specifica definizione. Al contrario, egli ritiene che tale presunzione non possa essere in alcun modo condivisa, soprattutto perchè i decreti ministeriali che, a partire dal 1994, hanno definito i singoli profili professionali – decreti dai quali il contenuto dell'autonomia professionale andrebbe dedotto – risultano a loro volta forieri di perplessità e incertezze interpretative.

L'opportunità di rivedere tali profili, del resto, si palesa anche in relazione a questioni certamente molto delicate, come quella dell'individuazione dei rischi professionali connessi alle specifiche attività.

La senatrice Carla CASTELLANI concorda con la necessità di una migliore definizione dell'autonomia professionale, in particolare con riferimento alla necessità di evitare conflittualità tra i medici e le altre professioni sanitarie.

A tale proposito ella ritiene che sarebbe anche opportuno individuare una sede nella quale poter svolgere alcune audizioni delle categorie interessate.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Nel rinviare ad altra seduta le repliche del relatore e del Governo, egli ritiene opportuno svolgere qualche considerazione di metodo. Egli osserva come già per la seconda volta, dopo l'illustrazione del testo unificato sulla formazione continua del personale sanitario da parte del senatore Camerini, si sia verificato che un testo elaborato da un comitato ristretto – sul quale cioè si presupponeva l'esistenza di una convergenza tra i Gruppi almeno sulle linee generali – sia stato poi rimesso radicalmente in discussione in Commissione, fino ad arrivare a proposte come quella della senatrice Carla Castellani di svolgere nuove audizioni dei rappresentanti di categoria.

Egli si chiede quindi se non sia opportuno contenere il ricorso alla sede ristretta che finisce, di fatto, per rappresentare un inutile allungamento dei tempi di esame dei provvedimenti.

Il senatore TOMASSINI fa presente, in primo luogo, che per quanto riguarda lo specifico provvedimento in esame, il Gruppo di Forza Italia era rappresentato nel comitato ristretto da un senatore che non fa più parte del Gruppo stesso; questa circostanza, unitamente al comprensibile disimpegno del senatore stesso nell'ultimo periodo, ha fatto venir meno il raccordo tra il Gruppo di Forza Italia e l'attività del comitato ristretto, il che spiega perchè la sua parte politica, che pure esprime apprezzamento per taluni aspetti del testo unificato, sia rimasta sostanzialmente estranea alla sua redazione.

La senatrice Carla CASTELLANI fa presente che alle ultime sedute del comitato ristretto, nelle quali è stato redatto il testo unificato, hanno potuto partecipare solo la relatrice e lei stessa. Non è quindi certamente inopportuno poter svolgere un ampio confronto su un testo così innovativo.

In tale ottica, anche la sua proposta di individuare una sede per confrontarsi con le categorie interessate non è certamente peregrina, dal momento che le categorie stesse sono state sentite ormai quasi un anno fa su testi radicalmente diversi da quello illustrato dalla relatrice.

Il senatore MONTELEONE fa presente che, benchè nei comitati ristretti si tenti indubbiamente di conseguire il massimo livello di mediazione, ciò non può far venire meno ragioni anche di fondo di contrapposizione quando, come nel caso di disegni di legge sull'aggiornamento professionale del medico, il testo proposto dal relatore segua una impostazione radicalmente diversa da quella dei presentatori.

D'altra parte non può essere contestata la libertà dei Gruppi e dei singoli senatori di intervenire con proposte migliorative del testo.

Il presidente CARELLA fa presente di aver voluto semplicemente rappresentare il problema dell'utilità dell'esame in sede ristretta, dal momento che esso dovrebbe servire a realizzare almeno un consenso di massima. Se tale scopo non viene raggiunto, è più opportuno che sia il relatore stesso, laddove vi siano più disegni di legge in esame, ad elaborare una proposta sulla quale svolgere il dibattito in Commissione.

Il senatore MANARA concorda con tale osservazione e rileva che il ricorso allo strumento della sede ristretta si è in qualche modo dilatato in questa legislatura, mentre in passato l'uso del comitato ristretto, e della possibilità che esso consente di svolgere informalmente audizioni, era stato limitato a quei disegni di legge, come ad esempio quelli in materia di trapianti o di procreazione medicalmente assistita, che coinvolgevano problematiche complesse ed articolate. Del resto, anche in questa legislatura, il diverso livello di partecipazione dei senatori ai comitati ristretti sulle diverse materie rappresenta una cartina di tornasole dei casi in cui questo strumento regolamentare risulta veramente efficace.

Dopo un intervento del senatore DE ANNA - il quale ritiene che i comitati ristretti siano più utili quando vi siano disegni di legge prove-

nienti tanto dalla maggioranza che dall'opposizione, mentre ciò non avviene quando le iniziative legislative hanno un segno politico affine – il senatore PAPINI osserva che le considerazioni del Presidente sembrano ispirate essenzialmente ad una preoccupazione di efficienza, in quanto i comitati ristretti rallenterebbero il lavoro legislativo.

Egli ritiene però che dal punto di vista dell'efficacia, cioè della capacità di elaborare meglio i testi normativi, il comitato ristretto presenti comunque una sua utilità, dal momento che consente metodologie di lavoro più flessibili rispetto a quelle della Commissione che, giustamente, sono regolamentate secondo una rigida procedura.

Concorda il senatore CAMPUS, il quale ritiene, sulla base della sua personale esperienza, sempre utile il confronto effettuato in comitato ristretto, anche quando non riesce a comporre le diversità di fondo esistenti tra le diverse posizioni, soprattutto per la possibilità che offre di svolgere audizioni che consentano di verificare direttamente le opinioni dei settori sociali interessati.

Il senatore CAMERINI, nel concordare sull'utilità dell'elaborazione che viene effettuata in sede ristretta, osserva che in definitiva, al di là delle diverse posizioni che restano sempre comunque legittime, i momenti di composizione debbano comunque essere ricercati nella comune aspirazione a dare al Paese leggi buone, aggiornate e moderne.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

172^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CARCARINO*La seduta inizia alle ore 15,20.**PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulle aree naturali protette: seguito dell'esame e reiezione della proposta di documento conclusivo**(R048, 000, C13^a, 0003^o)

Riprende l'esame della proposta in titolo, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il relatore POLIDORO illustra la riformulazione della sua proposta di documento conclusivo, preannunciata nella scorsa seduta: essa reca precisazioni in merito alle riserve naturali regionali, al sistema integrato delle aree protette, al delta del Po ed ai parchi della Val d'Agri e del monte Bianco; inoltre, soppresso il riferimento alla competenza regionale nell'approvazione del regolamento, si invita ad evitare la dispersione delle professionalità coinvolte nell'organizzazione dei parchi; si affronta infine il rapporto con la programmazione territoriale e con il Corpo forestale dello Stato, proponendo peraltro un riequilibrio decisionale tra rappresentanze elettive e componente designata.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore VELTRI, nell'annunciare voto favorevole, ravvisa la necessità di meglio valorizzare – in rapporto alla natura giuridica dell'Ente parco – il ruolo delle comunità residenti sul territorio; il piano del parco dovrebbe inoltre far parte integrante ed a pieno titolo della programmazione territoriale, con un riferimento ai suoi strumenti più che alle prescrizioni normative; la motivazione dovrebbe includere anche la finalità di evitare distorte pratiche insediative, mentre sui prelievi idrici occorrerebbe contemplare un potere vincolante sull'atto autorizzatorio.

Il senatore LASAGNA condiziona il voto favorevole del suo Gruppo ad un riconoscimento maggiore della situazione di conflittualità con le popolazioni in cui versano attualmente le aree protette; ciò può essere evitato soltanto con un maggiore coinvolgimento delle istanze elettive, modificando innanzitutto il meccanismo di nomina del presidente del parco che attualmente discende soltanto dalle considerazioni centralistiche del Ministero dell'ambiente.

Il senatore RESCAGLIO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo al documento proposto dal relatore, giudicando necessario valorizzare il ruolo delle regioni e delle realtà locali: ciò potrebbe aiutare ad una migliore propagazione della cultura ambientalistica, convincendo le popolazioni interessate a non abbandonare le realtà territoriali su cui insistono. Le prospettive di sviluppo offerte dalle aree naturali protette, infatti, consentirebbero di frenare l'esodo da aree sinora marginali, attualmente soggette ad un crescente invecchiamento demografico.

Il senatore SPECCHIA preannuncia voto di astensione da parte del proprio Gruppo, ritenendo che la legge sulle aree protette abbia bisogno di modifiche più incisive rispetto a quelle ventilate nell'ambito del documento conclusivo, risultando alcune delle sue disposizioni quasi prive di effetti, come nel caso delle riserve marine.

Il senatore COLLA, ricordando la generale situazione di disagio degli amministratori e delle comunità locali emersa nel corso dell'indagine e quindi le grandi aspettative di un supporto maggiore, anche in termini finanziari, da parte dello Stato agli enti parco, dichiara di riconoscersi nella proposta di documento conclusivo che riflette adeguatamente la realtà dei fatti. Per quanto concerne in particolare la parte del documento relativa al riequilibrio decisionale all'interno degli organi di direzione del parco, auspica che ciò avvenga con la massima trasparenza e privilegiando le designazioni provenienti da parte delle comunità locali. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore BORTOLOTTI, rilevando profili di contraddittorietà nella posizione di taluni Gruppi che si dichiarano favorevoli ad un documento nell'ambito del quale sono contenute affermazioni contrarie a quanto proposto nell'ambito di disegni di legge presentati dalle stesse forze politiche: è il caso ad esempio dell'attività venatoria in merito alla quale il relatore Polidoro sostiene nel documento che l'indagine conoscitiva non ha rilevato una particolare pressione per modificare le leggi sulle aree protette, laddove l'allentamento dei vincoli sulla pratica venatoria o su altre attività non compatibili è uno dei principali obiettivi dei disegni di legge di riforma della legge n. 394 del 1991. A suo avviso l'indagine conoscitiva non fa emergere un'esigenza di modifica legislativa, quanto un'esigenza di snellimento dell'attività burocratica che è già in atto in virtù di altri provvedimenti: infatti i rilievi emersi durante le audizioni svolte erano rivolti principalmente alle inadempienze o ai ritardi ministeriali che non hanno consentito la piena attuazione della leg-

ge. Nel dichiarare quindi di condividere i primi tre paragrafi della proposta di documento conclusivo, nell'ambito dei quali risultano anche accolti taluni suoi suggerimenti, fa presente, relativamente al paragrafo 4) riguardante le proposte di modifica della legge, che esso in realtà riguarda in gran parte aspetti che possono essere disciplinati al di fuori della legge n. 394, come ad esempio l'esclusione degli enti parco dagli enti tabellati nella legge n. 70 del 1975 e dall'uso del regolamento di contabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979, l'ipotesi di una indicazione normativa per evitare di disperdere la professionalità del personale finora impiegato dagli enti parco - che semplicemente potrebbe essere recepita nelle procedure concorsuali che si stanno avviando da parte degli enti -, il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e delle riserve demaniali agli enti parco, per il quale il relatore ipotizza invece soluzioni assolutamente non soddisfacenti. Dopo aver espresso perplessità anche rispetto al prospettato ampliamento del potere di gestione dei comuni, rivestendo l'interesse ambientale un carattere sovracomunale, invita il relatore a stralciare la parte del documento di cui al citato paragrafo 4), eventualmente proponendo i punti da lui ritenuti condivisibili come indirizzi conclusivi e non come proposte di modifica della legge sulle aree protette. Dichiarandosi infine insoddisfatto delle modalità di svolgimento dell'indagine che non ha contemplato l'effettuazione di audizioni almeno con le maggiori associazioni ambientaliste preannuncia voto contrario.

Il presidente CARCARINO preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, associandosi ai suggerimenti del senatore Veltri ed esprimendo particolare apprezzamento per la riformulazione della parte relativa al personale precario attualmente impiegato presso gli enti parco.

Il relatore POLIDORO dichiara di voler modificare il titolo del paragrafo 4) in «Rilievi conclusivi» e di accogliere i suggerimenti del senatore Veltri da una parte e del senatore Bortolotto relativamente al personale dall'altra.

Il senatore LASAGNA dichiara che l'annuncio di voto favorevole del suo Gruppo deve intendersi riferito al documento così come presentato dal relatore all'inizio della seduta.

A seguito delle dichiarazioni del relatore, il senatore BORTOLOTTI modifica l'orientamento già espresso, preannunciando voto di astensione.

Posta ai voti, la proposta di documento conclusivo non è accolta, risultando 7 voti favorevoli e 7 voti di astensione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C13^a, 0025^o)*

Il senatore SPECCHIA dichiara che la propria parte politica si riserva di valutare la presentazione di un'eventuale richiesta di rimessione all'Assemblea per il disegno di legge n. 3040 alla luce del fatto che non sembrano sufficienti, rispetto all'entità del contributo che lo Stato intende assicurare, le informazioni disponibili sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente autonomo acquedotto pugliese. È pertanto opportuno, come ha già proposto il senatore Maggi nell'ambito del proprio intervento, procedere allo svolgimento di alcune audizioni ed eventualmente all'effettuazione di un sopralluogo al fine di acquisire i dati necessari per approfondire la conoscenza di tale situazione.

Si associa il senatore LASAGNA.

Il presidente CARCARINO assicura che porterà tale richiesta all'attenzione del presidente Giovanelli ai fini della successiva programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Luisella Pavan Woolfe in rappresentanza della Direzione generale occupazione, relazioni industriali e affari sociali della Commissione europea.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione di un rappresentante della Direzione generale occupazione, relazioni industriali e affari sociali della Commissione europea

(Seguito dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C23ª, 0002ª)

Riprende l'indagine rinviata nella seduta del 19 marzo.

Il presidente BEDIN ringrazia la dottoressa Pavan Woolfe per aver accolto l'invito della Giunta e sottolinea come l'audizione si inserisca in maniera tempestiva nel dibattito sulla revisione dei Fondi strutturali e, più in generale, sulle misure volte a rilanciare l'occupazione quali i patti territoriali e il disegno di legge sulle 35 ore.

La dottoressa PAVAN WOOLFE rileva in primo luogo come nell'ambito della riforma dei Fondi strutturali le modifiche più significative riguardino proprio il Fondo sociale europeo (FSE) che, anche alla luce della strategia per l'occupazione delineata con il Trattato di Amsterdam e il Vertice straordinario di Lussemburgo, diviene lo strumento specificamente assegnato a tale obiettivo. Rilevando come la Commissione stia preparando, in vista del Consiglio europeo di Cardiff, il primo

rapporto congiunto sull'occupazione e sui relativi piani nazionali, l'oratore illustra come i progetti di regolamento presentati lo scorso 18 marzo indichino tra le missioni del FSE il sostegno alle politiche per l'occupazione svolte dagli Stati membri. Tale sostegno viene appunto disposto dall'articolo 2 del progetto di regolamento che, richiamando le quattro priorità definite nel Vertice straordinario sull'occupazione - migliorare l'occupabilità, sviluppare l'imprenditorialità, incoraggiare l'adattabilità delle imprese e dei loro lavoratori e rafforzare le politiche in materia di pari opportunità - precisa il campo d'azione del FSE. Il Fondo, tuttavia, è destinato a svolgere un'azione più incisiva per quanto concerne le misure attive del mercato del lavoro e di lotta contro la disoccupazione, la promozione delle pari opportunità e le altre politiche sociali piuttosto che per gli interventi rivolti all'imprenditoria.

Altre novità che caratterizzano i nuovi regolamenti sono costituite dagli aspetti procedurali. Attualmente, infatti, il Fondo sociale può svolgere una gamma di interventi più ampia nelle zone che rientrano nell'obiettivo 1 e più limitata nelle zone interessate dagli obiettivi 2 e 5b mentre ha un campo d'azione molto più ristretto nelle altre aree dell'Unione europea. Dopo la riforma il Fondo potrà invece operare con tutti i suoi interventi in ogni regione della Comunità; interventi di sostegno all'istruzione ed alla formazione in Italia, ad esempio, finora limitati al Mezzogiorno, potranno essere estesi all'intero territorio. Il Fondo potrà inoltre svolgere delle forme di sostegno alle organizzazioni non governative per la realizzazione di politiche sociali. Viene inoltre semplificata la normativa che disciplina gli interventi strutturali prevedendo un regolamento di coordinamento più articolato, per definire i profili procedurali e gli altri aspetti trasversali rispetto ai vari Fondi, mentre i regolamenti che disciplinano ciascun Fondo vengono snelliti recando le rispettive disposizioni essenziali. In tale quadro viene disposta un'ampia operazione di decentramento nell'ambito della quale la Commissione definisce in un rapporto di partenariato con gli Stati membri le priorità lasciando ai secondi gli aspetti gestionali.

Altri elementi di razionalizzazione sono costituiti dalla riduzione del numero di obiettivi, da 7 a 3, e del numero delle iniziative comunitarie, da 13 a 3, e dalla concentrazione degli interventi strutturali. La popolazione interessata da tali interventi passerà infatti dall'attuale 51 per cento dell'Unione europea ad un livello del 35-40 per cento.

Il presidente BEDIN ringrazia la dottoressa Pavan Woolfe per l'esposizione e apre il dibattito.

Il senatore BETTAMIO esprime perplessità sull'effetto derivante dall'affidamento di ogni responsabilità gestionale alle Regioni.

Il presidente BEDIN chiede chiarimenti sul processo di decentramento e, riferendosi ad una relazione dell'Assemblea Nazionale francese, chiede se esista un rischio di un'implosione delle politiche sociali dell'Unione europea derivante dall'impatto finanziario dell'adesione dei nuovi Stati membri.

La dottoressa PAVAN WOOLFE illustra il nuovo procedimento che scaturirà dalla riforma dei Fondi strutturali e che vedrà l'intervento della Commissione, in partenariato con le autorità nazionali e regionali, solamente nella programmazione iniziale. Delle fasi successive, la gestione finanziaria in corso d'opera ed i relativi controlli sostanziali e contabili, verrebbero invece investite direttamente le autorità locali, regionali o statali. La Commissione tornerebbe invece ad intervenire nella valutazione di metà percorso, sempre nel quadro di un partenariato con gli Stati membri, onde ridefinire le priorità. In altri termini la Commissione non si occuperebbe più dei singoli progetti.

Per quanto concerne il quadro finanziario della Comunità europea la dottoressa Pavan Woolfe precisa che il margine previsto tra il limite di utilizzo delle risorse proprie, pari all'1,27 per cento del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione, e le risorse effettivamente utilizzate, pari all'1,13 per cento del PIL, dovrebbe consentire un'adeguata flessibilità per far fronte ad una crescita del PIL inferiore alle aspettative della Commissione, la cui stima è una crescita del PIL dell'ordine del 2,5 per cento annuale. Tale previsione, secondo la quale le risorse comunitarie dovrebbero crescere dell'1,2 per cento annuale, in termini reali, consente di ritenere che le risorse disponibili siano sufficienti a far fronte sia agli interventi strutturali necessari per gli attuali Stati membri sia alle esigenze derivanti dall'adesione di nuovi paesi. Il margine di flessibilità indicato, peraltro, dovrebbe consentire di rispettare le suddette previsioni anche nel caso di una crescita media del prodotto interno lordo ridotta al 2 per cento. In tale quadro si passerà da una dotazione per i Fondi strutturali dell'ordine di 208 miliardi di ECU nel periodo di programmazione 1993-1999 ad una disponibilità di 240 miliardi di ECU nel periodo 2000-2006. I finanziamenti complessivamente disponibili per i Fondi strutturali aumenteranno, quindi, in termini assoluti. Ciò che resta ancora da definire è la ripartizione di tali finanziamenti tra i vari Fondi, la quale sarà stabilita d'intesa con gli Stati membri in relazione alle rispettive esigenze territoriali.

Il senatore BETTAMIO chiede se il decentramento indicato dalla dottoressa Pavan Woolfe comporti delle diverse modalità di definizione dei documenti unici di programma (DOCUP), dei programmi regionali e dei sottoprogrammi che preludono all'indizione delle gare di appalto.

La dottoressa PAVAN WOOLFE rileva come la procedura cambierà perchè la programmazione operativa non sarà più adottata dalla Commissione europea. I quadri comunitari di sostegno (QCS) continueranno quindi ad essere definiti in partenariato dagli Stati membri o dalle Regioni e dalla Commissione mentre questa non interverrà più nell'adozione dei DOCUP.

Il senatore TAPPARO chiede chiarimenti sul processo di concentrazione e sul procedimento di programmazione degli interventi, sulle misure contro la disoccupazione di lunga durata e sulle eventuali iniziative del FSE per i lavori atipici.

Il senatore LO CURZIO chiede conferma di presunti ostacoli opposti dall'Unione europea all'applicazione dei patti territoriali al settore agro-alimentare. Al riguardo l'oratore sottolinea come in Sicilia e, in particolare, nelle aree di Enna, Siracusa e in parte del palermitano, siano bloccati ingenti finanziamenti concernenti progetti agro-alimentari per rilievi presentati dalla Commissione europea.

La dottoressa PAVAN WOOLFE risponde al senatore Tapparo rilevando come il Fondo sociale europeo disponga di una gamma di strumenti molto ampia, che potrebbero essere riferiti anche a forme di lavoro atipiche. Per quanto concerne la programmazione degli interventi del FSE, in Europa si riscontrano due tendenze, l'una, di cui offre un chiaro esempio la Francia, volta a far confluire i finanziamenti comunitari su dispositivi nazionali già esistenti e l'altra, che riguarda tipicamente l'Italia, che consiste nel realizzare dei «contenitori» nazionali che ricalcano i regolamenti sui Fondi strutturali per utilizzare tali finanziamenti per progetti specifici. Al riguardo l'oratore sottolinea come tale seconda forma di programmazione presenti sempre maggiori difficoltà e come sia preferibile utilizzare i fondi comunitari a sostegno delle preesistenti politiche nazionali. Il problema, per quanto concerne l'Italia, è che la legislazione statale e regionale del settore è estremamente parcellizzata, esistono molte disposizioni di dettaglio la cui differenziazione è destinata a crescere in relazione alle maggiori competenze riconosciute alle Regioni in materia di lotta alla disoccupazione. La Commissione, da parte sua, è disposta a dare il proprio sostegno a misure programmate a livello nazionale quali il cosiddetto «pacchetto Treu» e gli interventi per i lavori di pubblica utilità.

Il problema di fondo, tuttavia, non è quello di stabilire cosa possa fare il FSE, vista l'ampia serie di strumenti di cui dispone, bensì quello di definire le priorità in sede nazionale sulle quali far confluire i cofinanziamenti comunitari. Per quanto concerne il sostegno agli interventi contro la disoccupazione di lunga durata l'orientamento dell'Unione europea, definito in occasione del Vertice di Lussemburgo, è quello di agire in via preventiva. A tale riguardo l'Unione europea sottolinea l'esigenza di fare in modo che il periodo di disoccupazione non superi sei mesi per i giovani e dodici mesi per gli adulti onde evitare, appunto, che questa assuma carattere strutturale di lunga durata.

Rispondendo al senatore Lo Curzio la dottoressa Pavan Woolfe rileva come i patti territoriali rientrino nelle priorità riconosciute dall'Unione europea e non ritiene che esistano disposizioni comunitarie che ne precludano l'applicazione all'ambito agro-alimentare o ad altri settori specifici.

Il presidente BEDIN rileva come la questione sollevata dal senatore Lo Curzio potrà essere oggetto di specifico approfondimento in occasione dell'audizione del rappresentante del commissario europeo per l'agricoltura, Fischler.

Il senatore LO CURZIO ribadisce come la grave questione del blocco dei finanziamenti per l'applicazione delle misure sui patti territo-

riali al settore agro-alimentare non riguardi solamente la Sicilia, ma anche altre regioni meridionali, come la Calabria e la Campania.

Il senatore TAPPARO chiede se le Regioni e gli altri soggetti interessati ai Fondi strutturali nella programmazione della rispettiva attività debbano tener conto della normativa vigente oppure delle nuove regole che l'Unione europea si accinge ad adottare.

La dottoressa PAVAN WOOLFE rileva come nel periodo di programmazione in corso siano disponibili finanziamenti del FSE non ancora utilizzati. Per quanto concerne il Fondo di sviluppo regionale (FESR) è in corso una riprogrammazione delle risorse disponibili per l'obiettivo 1, destinate al Mezzogiorno, proprio al fine di reperire delle disponibilità finanziarie aggiuntive per i patti territoriali che attualmente fruiscono di risorse limitate. Considerando i finanziamenti già disponibili del FSE e la rimodulazione in corso dei finanziamenti del FESR, che saranno utilizzabili fino al 2001, i soggetti interessati dovrebbero impostare la programmazione attuale sulla base delle regole vigenti.

In relazione alle problematiche riferite alla Sicilia già evocate il senatore CORRAO sottolinea i ritardi ascrivibili alla Regione, in settori quali la formazione professionale e gli interventi contro la disoccupazione, e chiede se l'Unione europea preveda interventi sostitutivi ovvero la possibilità di dialogare direttamente con soggetti diversi dalle Regioni.

La dottoressa PAVAN WOOLFE esclude che, nel rispetto del quadro istituzionale degli Stati membri, l'Unione europea possa disporre azioni sostitutive. Quando la Commissione europea riscontra che vi siano difficoltà nella realizzazione degli interventi già programmati in una determinata regione, tuttavia, essa cerca di consentire l'impiego dei finanziamenti comunitari sullo stesso territorio attraverso il coinvolgimento di altre autorità, locali o nazionali, che possano gestire analoghe iniziative.

Il presidente BEDIN ringrazia la dottoressa Pavan Woolfe per i chiarimenti forniti e rinvia il seguito dell'indagine.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Ministro del commercio con l'estero, Augusto Fantozzi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e conclusione – parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B31^a, 0012^o)

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 19 marzo scorso, passando all'esame della proposta di parere del relatore (*vedasi allegato 1*) e dei relativi emendamenti (*vedasi allegato 2*).

Il Ministro Augusto FANTOZZI, dopo aver espresso soddisfazione per i contenuti della proposta di parere presentata dal relatore, si sofferma brevemente sulle questioni sollevate nelle proposte emendative. In merito alla richiesta di destinare una quota pari ad un quinto del fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973 alla costituzione di un apposito fondo gestito dall'Artigiancassa, non si dichiara contrario in linea di principio, ma – oltre a rilevare che il provvedimento affida al Cipe un ampio potere in ordine alla gestione delle risorse finanziarie – ritiene che il problema non debba essere affrontato a livello di normativa primaria. Per quanto invece riguarda le proposte tendenti ad una diversa stesura dell'articolo 21, ritiene che sia controproducente prevedere la possibilità di erogazione di finanziamenti alle imprese del nord-est sulla base del requisito della stabile organizzazione ivi localizzata, in quanto

la finalità della norma sarebbe facilmente elusa creando delle filiali di comodo in tali regioni; è meglio quindi conservare il riferimento alla esistenza di una organizzazione «stabile e prevalente». Quanto all'esigenza di coinvolgere nelle riunioni di coordinamento, previste dall'articolo 24 dello schema di decreto, anche il presidente di Informest, assicura che tale integrazione è già negli intendimenti del Governo ai fini della stesura definitiva del provvedimento. Per quanto infine concerne le proposte relative all'articolo 25 dello schema, afferma di essere favorevole al principio secondo cui, a seguito del nuovo assetto, Simest e Finest abbiano gli stessi poteri e funzioni.

Interviene quindi il senatore Giuseppe TURINI, che dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti Duca 3 e 4 e Camber 5.

Tenuto conto degli emendamenti presentati e dell'intervento del Ministro, il deputato Dario ORTOLANO, *relatore*, riformula nei seguenti termini la propria proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali:

esaminato lo schema di decreto-legislativo *ex* articoli 4, comma 4 lettera *c*) e 11 della legge n. 59 del 1997, concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero;

valutato il fatto che il provvedimento è stato predisposto allo scopo di razionalizzare ed omogeneizzare gli strumenti di sostegno alla internazionalizzazione ed alla competitività delle imprese italiane;

considerato che il provvedimento andrà a comporre, insieme con i regolamenti di semplificazione previsti dalla legge n. 59 del 1997, un testo unico sul commercio estero che verrà emanato entro il 1998, a completamento del disegno di riorganizzazione avviato lo scorso anno con l'approvazione della legge 25 marzo 1997, n. 68, di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valutano positivamente una serie di novità introdotte dallo schema di decreto-legislativo, in particolare, la separazione della SACE dall'INA e la nascita di un nuovo istituto di diritto pubblico, anch'esso denominato SACE, dotato di un'autonomia patrimoniale e gestionale, chiamato ad operare secondo criteri di efficienza ed economicità, così come il rafforzamento della attività del CIPE, cui compete, nell'ambito di riunioni trimestrali, l'adozione di tutte le direttive in materia di *export*;

ugualmente, in modo positivo, si valuta la costituzione di sportelli unici per le imprese e per gli operatori del settore allo scopi di migliorare la fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame promossa dalla commissione di coordinamento, così come il rafforzamento della rete informatica dell'ICE;

si sollecita, invece, una valutazione più attenta dell'opportunità di attuare come previsto dal provvedimento, il passaggio della gestione, entro il 1° gennaio 1999, delle agevolazioni per l'*export* dal Mediocredito centrale alla SIMEST;

si ritiene inoltre opportuno l'inserimento di specifiche disposizioni finalizzate ad attribuire alla Finest S.p.a., per gli interventi di propria competenza, la medesima capacità operativa riconosciuta alla Simest S.p.a., anche in relazione al trasferimento della gestione dei fondi di cui all'articolo 25 dello schema di decreto legislativo;

si raccomanda infine che nell'ambito delle assegnazioni finanziarie previste dal comma 2 dell'articolo 17 sia assicurato il necessario sostegno al credito in favore delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano».

Poichè, a seguito dell'intervento del Ministro e della riformulazione della proposta di parere da parte del relatore, risultano ritirati tutti gli emendamenti presentati, si passa alle dichiarazioni di voto finale.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI dichiara il proprio voto favorevole, esprimendo apprezzamento per il positivo progetto che attraverso lo schema di decreto legislativo oggi all'esame si verrà a realizzare nel settore del commercio con l'estero.

Il senatore Giuseppe TURINI osserva che le linee guida del decreto legislativo hanno in qualche modo tenuto conto delle esigenze delle imprese, ricercando soluzioni improntate alla tutela degli interessi nazionali di cui il Ministero del commercio con l'estero è istituzionalmente portatore. Nel ribadire, comunque, l'esigenza che per quanto rimarrà di competenza degli organi centrali dello Stato siano introdotte rappresentanze regionali, dichiara l'astensione del gruppo di alleanza nazionale.

Dopo che il deputato Eugenio DUCA ha annunciato il voto favorevole sulla proposta di parere e il senatore Giulio CAMBER ha dichiarato la propria astensione, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI PARERE DEL DEPUTATO DARIO ORTOLANO,
RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CON-
CERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON
L'ESTERO

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali:

esaminato lo schema di decreto-legislativo *ex* articoli 4, comma 4 lettera *c*) e 11 della legge n. 59 del 1997, concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero;

valutato il fatto che il provvedimento è stato predisposto allo scopo di razionalizzare ed omogeneizzare gli strumenti di sostegno alla internazionalizzazione ed alla competitività delle imprese italiane;

considerato che il provvedimento andrà a comporre, insieme con i regolamenti di semplificazione previsti dalla legge n. 59 del 1997, un testo unico sul commercio estero che verrà emanato entro il 1998, a completamento del disegno di riorganizzazione avviato lo scorso anno con l'approvazione della legge 25 marzo 1997, n. 68, di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE),

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valutano positivamente una serie di novità introdotte dallo schema di decreto-legislativo, in particolare, la separazione della SACE dall'INA e la nascita di un nuovo istituto di diritto pubblico, anch'esso denominato SACE, dotato di un'autonomia patrimoniale e gestionale, chiamato ad operare secondo criteri di efficienza ed economicità, così come il rafforzamento della attività del CIPE, cui compete, nell'ambito di riunioni trimestrali, l'adozione di tutte le direttive in materia di *export*;

ugualmente, in modo positivo, si valuta la costituzione di sportelli unici per le imprese e per gli operatori del settore allo scopo di migliorare la fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame promossa dalla commissione di coordinamento, così come il rafforzamento della rete informatica dell'ICE;

si sollecita, invece, una valutazione più attenta dell'opportunità di attuare come previsto dal provvedimento, il passaggio della gestione, entro il 1° gennaio 1999, delle agevolazioni per l'*export* dal Mediocredito centrale alla SIMEST».

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO

Osservazione all'articolo 19

All'articolo 17, secondo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Una quota pari al 20 per cento di dette assegnazioni finanziarie è destinata alla costituzione di un Fondo gestito dall'Artigiancassa a sostegno delle operazioni riguardanti le imprese artigiane ed i consorzi cui esse partecipano, secondo modalità da definire con decreto del Ministro per il commercio con l'estero».

1.

PEPE

Osservazione all'articolo 21. (Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe e successive modificazioni e integrazioni).

Sostituirlo con il seguente:

«1. All'articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese aventi stabile organizzazione nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest”.

1-bis. All'articolo 6 della legge n. 212 del 1992, si aggiunge il seguente comma 2:

“Altri enti interessati (regioni, province, comuni, Istituti di credito ad essi territorialmente riferentesi) possono partecipare direttamente o

indirettamente alla società finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 19 del 1991, con i possibili medesimi effetti di cui all'articolo 2, comma 8, medesima legge n. 19 del 1991 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nell'area di detti enti”.

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è aggiunto il seguente periodo:

“L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione valorizza il ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1”.

3. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Di norma: le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera; ed i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le regioni interessate con propria delibera, adottata su proposta del Consiglio di amministrazione della Finest, sentito il parere del Ministro del commercio con l'estero, stabiliscono:

1) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;

2) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

3) le ipotesi in cui, in ragion dell'uso di fondi specifici destinato allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;

4) le ipotesi in cui la Finest può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di imprese o società all'estero.

Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, ed i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera C sub *h-ter*) lettere *e*) ed *f*) e commi 2, 3 e 4 del presente decreto legislativo”.

4. All'articolo 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole “in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia ed alla regione Veneto, ai sensi del comma 10” sono sostituite dal seguente periodo: “la destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1

avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni".

All'articolo 2, al comma 6 è inoltre aggiunto il seguente periodo:

“La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente ad investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese anche indipendentemente dal fatto che gli stessi siano promossi dalle imprese di cui sopra. Saranno comunque possibili interventi congiunti con EBRD e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale. La Finest per le aree di competenza è intermediario creditizio per la concessione di contributi, a valere sulla legge 5 ottobre 1991, n. 317, agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota o parte di essa di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1;”.

5. All'articolo 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole “30 per cento” sono sostituite dalle parole “40 per cento” e dopo le parole: “Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100” sono aggiunte le seguenti parole: “Inoltre dette agevolazioni sono estese anche agli interventi diretti della società finanziaria che, come gli operatori, potrà fruire del finanziamento a tassi agevolati limitatamente agli interventi per le piccole e medie imprese. Il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'articolo 2458 codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo”.

6. All'articolo 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole “prevalente” e “non compresa nel territorio indicato al comma 1”. Al medesimo articolo 2, al comma 8, viene aggiunto il seguente periodo: “Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano”».

2.

DUCA

Osservazione all'articolo 24. Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalità e i criteri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni, enti e organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tal fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti

dell'ICE, della Simest spa, della Finest spa, di Informest, del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La Commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previsti in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni».

3.

DUCA

Osservazione all'articolo 25

A partire dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alle leggi n. 227 del 1977, n. 394 del 1981, n. 304 del 1990, n. 100 del 1990, n. 19 del 1991 e n. 212 del 1992 e all'articolo 14 della legge n. 317 del 1991 viene attribuita a Simest spa e a Finest spa per l'area di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 19 del 1991.

Con apposita convenzione, da formalizzarsi entro l'1 gennaio 1999, verranno regolati i rapporti di collaborazione tra Simest e Finest per la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui sopra.

La suddetta convenzione prevederà anche il passaggio di competenze da Simest a Finest degli interventi relativi all'area di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 19 del 1991.

4.

DUCA

Osservazione all'articolo 25

Dopo le parole Simest spa aggiungere le seguenti: «in collaborazione con la Finest spa, formalizzata nella convenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 489 del 1993».

5.

CAMBER

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Interviene il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi Parlamentari della Rai, dottor Pierluigi Camilli.

La seduta inizia alle ore 13.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0061^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A008 000, B60^a, 0035^o)

Il Presidente Francesco STORACE informa che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Alberto Gagliardi, in sostituzione del collega Marco Taradash, dimissionario.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0035^o)

Il Presidente Francesco STORACE informa che il 12 marzo scorso è stata depositata nella Cancelleria della Corte costituzionale la sentenza

n. 49 del 1998, relativa al ricorso per conflitto di attribuzioni che ha opposto il Comitato promotore di alcuni referendum alla Commissione.

Il ricorso si riferiva alla deliberazione del 20 maggio 1997 con la quale la Commissione aveva disciplinato le Tribune radiotelevisive per i referendum dello scorso giugno. Il Comitato promotore asseriva, in particolare, che i suoi rappresentanti avrebbero dovuto poter prendere parte a tutte le trasmissioni previste dalla Commissione, mentre la delibera approvata, nel disporre una serie di dibattiti tra i Comitati ed appositi Comitati per il no, riservava poi alcuni spazi alla partecipazione esclusiva dei Gruppi parlamentari. I ricorrenti lamentavano inoltre che la delibera, approvata circa tre settimane prima delle consultazioni, fosse intervenuta tardivamente.

Con la sentenza n. 49, la Corte ha ritenuto infondato il merito del ricorso, ritenendo che la scelta della Commissione rispecchi una non arbitraria visione del referendum, e che i tempi della deliberazione non fossero risultati tardivi, non avendo determinato una lesione sostanziale delle attribuzioni dei promotori. Ha pertanto concluso dichiarando che spetta alla Commissione parlamentare adottare la disciplina concernente la trasmissione di Tribune da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nei termini in cui essa è stata effettivamente disposta con tale delibera.

La sentenza conferma anche un'importante statuizione già contenuta nell'ordinanza relativa all'ammissibilità del ricorso (la n. 171 del 1997), facendo presente che la Commissione è competente a dichiarare in via definitiva la volontà della Camera e del Senato nella materia degli indirizzi per la informazione e la propaganda attraverso il servizio radiotelevisivo pubblico.

Dà inoltre conto alla Commissione di una lettera pervenutagli oggi dal Presidente della Camera, con la quale, nell'informare che l'Ufficio di Presidenza della Camera ha espresso parere favorevole all'effettuazione di alcuni adempimenti connessi con l'attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Presidente demanda all'autonomia delle Commissioni bicamerali e di inchiesta la definizione dei medesimi adempimenti nelle materie di loro competenza.

L'adempimento più vicino nel tempo è la notificazione dell'esistenza di archivi di dati al Garante per la tutela dei dati personali, per la quale la legge stabilisce il termine del 31 marzo prossimo. Per quanto riguarda la Commissione di vigilanza, la questione potrebbe concernere in via principale i dati desumibili dalle domande di accesso al mezzo radiotelevisivo. Per tale ragione, ritiene opportuno rimettere la questione alla Sottocommissione apposita, che svolgerà una funzione istruttoria rispetto alle eventuali decisioni che tale situazione potrà richiedere.

(La Commissione concorda)

Dà conto, infine, di una lettera indirizzata dal Ministro delle comunicazioni alla Rai, a lui giunta per conoscenza, nella quale il Ministro chiede di conoscere la risposta fornita dalla Rai all'Associazione produttori televisivi, la quale aveva lamentato l'arresto delle iniziative in atto

in materia di accordi contrattuali con i produttori indipendenti. Reputa che sia interesse della Commissione conoscere, a sua volta, tale risposta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, B60^a, 0032^o)

Il Presidente Francesco STORACE informa che il collega Follini, relatore nella discussione sui poteri della Commissione, all'ultimo punto tra gli argomenti della seduta odierna, gli ha chiesto di disporre l'inversione dell'ordine del giorno.

Il senatore Enrico JACCHIA, parlando sull'ordine dei lavori, si duole di non potersi dichiarare favorevole a tale richiesta; per precedenti impegni, difatti, non è certo di poter attendere sino a quando non sarà possibile passare all'esame di risoluzioni in materia di Tribune tematiche e Tribune amministrative, per le quali è relatore. Tali provvedimenti rivestono peraltro carattere di urgenza.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza si era convenuto di esaurire entro la prossima settimana gli argomenti oggi iscritti all'ordine del giorno. Considerando che le difficoltà evidenziate dal senatore Jacchia potrebbero mettere in forse tale programma, darà la parola, sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno, ai commissari che dovessero richiederla, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del Regolamento della Camera.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del senatore Antonio FALOMI e del deputato Marco FOLLINI, il Presidente Francesco STORACE mantiene l'ordine del giorno della seduta nei termini della convocazione originaria.

ESAME DI UNA RISOLUZIONE IN MATERIA DI TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE

(Esame e conclusione)

(R050 001, B60^a, 0018^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che il relatore, senatore Enrico Jacchia, ha predisposto una bozza di delibera relativa al tema in titolo, che da tempo è stata trasmessa ai componenti della Commissione, e che risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso

che l'articolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce alla Commissione la potestà di disci-

plinare direttamente le rubriche delle «Tribune» trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, e tale circostanza integra la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

che, nel passato, in occasione di avvenimenti politici di rilievo è stato frequentemente predisposto un calendario di Tribune;

che appare opportuno prevedere la programmazione di cicli di Tribune politiche, i quali facciano riferimento sistematico ad avvenimenti di rilievo della vita politica nazionale, con particolare riferimento alle scelte da assumere in sede parlamentare;

che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti di ascolto;

che ugualmente in via sperimentale, ed al fine di garantire la massima celerità nella scelta dell'argomento cui ciascuna Tribuna potrebbe di volta in volta riferirsi, è opportuno definire preventivamente le modalità e le caratteristiche delle trasmissioni, demandando ad una decisione assunta di volta in volta la scelta dell'argomento da trattare;

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito

Art. 1.

(Tribune politiche tematiche sperimentali)

1. A partire dal, e fino al, la RAI predispone e trasmette in rete televisiva nazionale un ciclo sperimentale di Tribune politiche, dedicate di volta in volta all'argomento individuato con le modalità di cui al successivo articolo 3, comma 5.

2. Ai fini dell'applicazione della presente delibera, si intende per «Tribuna» ogni singolo programma dedicato ad uno specifico argomento, cui hanno diritto di prender parte tutti i soggetti politici individuati ai sensi del successivo articolo 2; si intende per «trasmissione» ciascuna delle due parti nelle quali si divide ogni Tribuna, ai sensi del successivo articolo 3.

Art. 2.

(Individuazione del partecipanti alle Tribune tematiche)

1. Alle Tribune di cui all'articolo 1 prendono parte un rappresentante di ciascun gruppo parlamentare, individuato dai presidenti dei rispettivi gruppi. Il gruppo Misto della Camera e quello del Senato esprimono ciascuno un rappresentante, ma nella ripartizione del tempo dispo-

nibile essi sono considerati come un gruppo unico; gli altri gruppi esprimono ciascuno un rappresentante unico, anche ove costituiti in entrambi i rami del Parlamento.

2. Ogni rappresentante deve avere la qualifica di parlamentare nazionale in carica, e non deve risultare candidato in elezioni anche parziali.

Art. 3.

(Modalità delle Tribune tematiche)

1. Le Tribune di cui all'articolo 1 sono trasmesse a settimane alterne. Ciascuna di esse si suddivide in due trasmissioni, trasmesse nelle giornate di giovedì e venerdì, in orario serale. La RAI determina con sorteggio la partecipazione di ciascun rappresentante di gruppo a ciascuna trasmissione, curando che i due rappresentanti del gruppo Misto non intervengano entrambi nella medesima. Per il sorteggio la RAI può proporre criteri di ponderazione alla Commissione, la quale decide con le modalità di cui al successivo comma 4.

2. Durante le Tribune il tempo è ripartito in parti uguali tra tutti gli aventi diritto.

3. Le ulteriori modalità di svolgimento sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.

4. Il Presidente della Commissione è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera, ed in particolare per quanto disposto dal precedente comma 1, salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

5. Il Presidente della Sottocommissione permanente per le Tribune determina di volta in volta l'argomento oggetto di ciascuna Tribuna tematica, sentiti i componenti dell'Ufficio di Presidenza. Sino alla costituzione della Sottocommissione, tale funzione è svolta da un componente dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, individuato dal Presidente della Commissione plenaria.

Art. 4.

(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune tematiche)

1. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 4 e 5, ed 8, commi 2 e 3, della risoluzione approvata dalla Commissione il 9 ottobre 1997, relativa a Tribune per elezioni amministrative e suppletive.

2. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione può disporre in qualsiasi momento la sospensione del ciclo di Tribune. Se tuttavia la sospensione è disposta nel momento in cui ha avuto luogo solo una delle due trasmissioni in cui si riparte

una Tribuna, anche la seconda trasmissione deve essere mandata in onda.

3. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Essi possono essere sostituiti dal Direttore delle Tribune».

Il Presidente Francesco STORACE ricorda inoltre che, nei termini che a suo tempo erano stati stabiliti, sono stati presentate alcune proposte di modifica al testo del relatore, le quali risultano del seguente tenore:

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente: «A partire dal 1° febbraio 1998 e fino al 30 aprile 1998 la Rai predispone e trasmette in rete televisiva nazionale un ciclo sperimentale di Tribune politiche, dedicate di volta in volta all'argomento individuato con le modalità di cui al successivo articolo 3, comma 5».

1.1 PAISSAN, SEMENZATO

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «a settimane alterne» con «una volta al mese».

3.1 PAISSAN, SEMENZATO

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «con sorteggio» con «sulla base di criteri di interesse informativo e di equilibrio politico».

3.2 PAISSAN, SEMENZATO

All'articolo 3, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3.3 PAISSAN, SEMENZATO

All'articolo 3, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'argomento oggetto di ciascuna Tribuna tematica è determinato, di volta in volta, dall'Ufficio di presidenza della commissione su proposta del Presidente della Sottocommissione permanente per le Tribune».

3.4 PAISSAN, SEMENZATO

Il senatore Enrico JACCHIA, relatore, dopo aver brevemente illustrato i contenuti della deliberazione, ricorda i contatti informali che sul tema ha avuto con la Direzione delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari della Rai. Rispetto al testo a suo tempo presentato, propone alla Commissione due riformulazioni, consistenti nel sostituire, all'articolo 3, comma 1, le parole «nelle giornate di giovedì e venerdì» con «in due giornate consecutive»; e nel sopprimere, al comma 1 dell'articolo 1, la prima proposizione, relativa ai termini di inizio e fine del ciclo sperimentale.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN si è chiesto se la seconda riformulazione proposta dal relatore si possa conciliare con il carattere dichiaratamente sperimentale delle trasmissioni, il relatore Enrico JACCHIA fa presente che la sperimentazione consiste, in questo caso, soprattutto nelle specifiche modalità con le quali queste Tribune sono organizzate.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE si è chiesto se non sia a questo punto opportuno sopprimere, anche dalla premessa della delibera, i riferimenti al suo carattere sperimentale, il deputato Mauro PAISSAN riformula il proprio emendamento n.1.1 nel senso di prevedere che il ciclo di trasmissioni si svolga sino al 31 luglio 1998.

Il relatore Enrico JACCHIA si dichiara favorevole all'emendamento 1.1, come riformulato; contrario agli emendamenti 3.1 e 3.4; quanto agli emendamenti 3.2 e 3.3, preannuncia la propria contrarietà all'ipotesi di espungere dalla delibera un criterio procedurale chiaro ed oggettivo quale è quello del sorteggio, ma sollecita i presentatori degli emendamenti a chiarire se il loro scopo sia effettivamente questo.

Il Presidente Francesco STORACE manifesta perplessità in particolare sul tenore dell'articolo 3, comma 5.

Il deputato Mauro PAISSAN ritira il proprio emendamento 3.1, ma intende difendere il criterio ispiratore delle proposte di modifica riferite al sistema del sorteggio. Di fatto, tale criterio non è stato quasi mai applicato integralmente, perchè i sorteggi che in circostanze simili vengono spesso disposti dalla Commissione tengono conto dell'esigenza di prevedere criteri di ponderazione di vario genere. Raccomanda parimenti l'approvazione del suo emendamento 3.4, reputando che una scelta cruciale quale quella dell'argomento di ciascuna Tribuna non possa essere rimessa alla valutazione di una sola persona.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori, si domanda se l'esame della risoluzione in titolo debba essere concluso nella giornata di oggi. Vi sono difatti scelte di merito, contenute nella bozza di deliberazione, le quali, pur non essendo state oggetto di specifiche proposte emendative, meriterebbero tuttavia una riflessione accurata: per esempio, la scelta di limitare le Tribune ai soli rappresentanti dei

gruppi parlamentari rischia di privare tali trasmissioni dell'apporto di realtà politiche significative, quali possono essere la «Lista Pannella», che non costituisce gruppo in Parlamento, ovvero i Comitati promotori di referendum.

Dopo che il senatore Giorgio COSTA ha ritenuto che il carattere temporaneo e sperimentale della deliberazione giustifica una sua approvazione tempestiva, il relatore Enrico JACCHIA ricorda che la ragione principale che lo ha indotto a formulare la proposta è proprio quella di dar specifico rilievo, in Tribune eminentemente politiche, alle forze parlamentari in quanto tali. La scelta di limitare la rappresentanza di tali forze ai Gruppi risulta pertanto una scelta quasi obbligata.

La Commissione approva quindi la proposta emendativa 1.1, come riformulata.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ritenuto, consentendovi la Commissione, che gli emendamenti 3.2 e 3.3 debbano essere esaminati e votati congiuntamente, data la loro evidente consequenzialità, il relatore Enrico JACCHIA si domanda come sia possibile pretendere dalla Rai l'applicazione di criteri discrezionali di scelta dei soggetti che devono intervenire in ciascuna trasmissione, come avverrebbe inevitabilmente abbandonando il criterio del sorteggio, il quale consente inoltre quella tempestività di decisione che le esigenze della attualità richiedono.

Dopo che il Vicedirettore delle Tribune, Pierluigi CAMILLI, ha ricordato che normalmente il suo ufficio procede ad effettuare i sorteggi sulla base di criteri di ponderazione, indicati dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza, al quale i risultati del sorteggio sono sempre sottoposti prima che siano resi operativi, il deputato Paolo RAFFAELLI sottolinea l'esigenza stringente di ricercare un criterio di carattere tecnico-professionale che accresca l'efficacia delle Tribune. Si rischia, viceversa, di realizzare una sorta di bacheca delle comunicazioni politiche, che sottrarrebbe *audience* alla Rai, con ovvio vantaggio della concorrenza.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ricordato i vincoli normativi che caratterizzano l'impostazione delle Tribune, il senatore Stefano PASSIGLI sottolinea che la funzione del sorteggio, nella delibera oggi in esame, è esclusivamente quella di ripartire la presenza dei Gruppi in ciascuna delle due trasmissioni nelle quali si divide ogni Tribuna, la quale nel suo complesso prevede comunque la partecipazione di tutti gli aventi diritto. Non è peraltro contrario all'approvazione degli emendamenti in esame, e comunque all'introduzione di criteri di ponderazione.

Dopo che il senatore Enrico JACCHIA ha ricordato che il criterio del sorteggio mette la Commissione e la Rai al riparo da possibili critiche, facendo presente di rimettersi comunque alla valutazione della Commissione, la Commissione approva gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il relatore Enrico JACCHIA, nel ribadire la propria contrarietà all'emendamento 3.4, fa presente che comunque si dovrebbe in esso prevedere una competenza dell'Ufficio di presidenza nella composizione integrata dai rappresentanti dei gruppi.

Il Presidente Francesco STORACE, dopo aver dato atto al relatore del grande impegno profuso nella realizzazione della bozza di delibera, nell'augurarsi che esso venga adeguatamente riconosciuto anche dai *mass-media*, si dichiara favorevole all'ipotesi, contenuta nel testo attuale dell'emendamento 3.4, della competenza dell'Ufficio di presidenza ristretto.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI si è dichiarato d'accordo con le considerazioni del Presidente, il senatore Antonio FALOMI sottolinea che la composizione dell'Ufficio di presidenza ristretto esclude la partecipazione di alcune forze politiche di rilievo.

Il Presidente Francesco STORACE fa allora presente che il testo dell'emendamento potrebbe essere riformulato nel senso di prevedere la convocazione dell'Ufficio di presidenza allargato in casi eccezionali, su espressa richiesta di un gruppo. Reputa anche opportuno sopprimere il potere di proposta del Presidente della Sottocommissione per le Tribune, sottolineando che tale organo non è previsto come necessario dalla legge, non è, comunque, ancora stato istituito dalla Commissione, e che tali circostanze potrebbero dar luogo a dubbi di legittimità del testo.

Dopo che il senatore Enrico JACCHIA ha ribadito la propria contrarietà all'ipotesi dell'Ufficio di presidenza ristretto, il senatore Antonio FALOMI propone di sopprimere il riferimento ai casi eccezionali che legittimano la convocazione dell'Ufficio di presidenza allargato, ed il Presidente Francesco STORACE propone allora di prevedere la convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, quale facoltà del suo Presidente, attivata su richiesta di almeno un gruppo.

La Commissione approva l'emendamento n. 3.4, nel testo risultante dalle ultime riformulazioni, e successivamente, all'unanimità, la risoluzione nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche apportatevi.

Il Presidente Francesco STORACE si riserva, consentendovi la Commissione, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento della Camera, il coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa la discussione in titolo, e ricorda che la Commissione sarà convocata per martedì 31 marzo prossimo, alle 13, per l'esame dei due punti dell'ordine del giorno non trattati nella seduta di oggi.

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO

TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessò

che l'articolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le rubriche delle «Tribune» trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, e tale circostanza integra la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

che, nel passato, in occasione di avvenimenti politici di rilievo è stato frequentemente predisposto un calendario di Tribune;

che appare opportuno prevedere la programmazione di cicli di Tribune politiche, i quali facciano riferimento sistematico ad avvenimenti di rilievo della vita politica nazionale, con particolare riferimento alle scelte da assumere in sede parlamentare;

che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti di ascolto;

che ugualmente in via sperimentale, ed al fine di garantire la massima celerità nella scelta dell'argomento cui ciascuna Tribuna potrebbe di volta in volta riferirsi, è opportuno definire preventivamente le modalità e le caratteristiche delle trasmissioni, demandando ad una decisione assunta di volta in volta la scelta dell'argomento da trattare;

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito

Art. 1.

(Tribune politiche tematiche sperimentali)

1. A partire dal 15 aprile, e fino al 31 luglio 1998, la RAI predispone e trasmette in rete televisiva nazionale un ciclo sperimentale di Tribune politiche, dedicate di volta in volta all'argomento individuato con le modalità di cui al successivo articolo 3, comma 5.

2. Ai fini dell'applicazione della presente delibera, si intende per «Tribuna» ogni singolo programma dedicato ad uno specifico argomen-

to, cui hanno diritto di prender parte tutti i soggetti politici individuati ai sensi del successivo articolo 2; si intende per «trasmissione» ciascuna delle due parti nelle quali si divide ogni Tribuna, ai sensi del successivo articolo 3.

Art. 2.

(Individuazione del partecipanti alle Tribune tematiche)

1. Alle Tribune di cui all'articolo 1 prendono parte un rappresentante di ciascun gruppo parlamentare, individuato dai presidenti dei rispettivi gruppi. Il gruppo Misto della Camera e quello del Senato esprimono ciascuno un rappresentante, ma nella ripartizione del tempo disponibile essi sono considerati come un gruppo unico; gli altri gruppi esprimono ciascuno un rappresentante unico, anche ove costituiti in entrambi i rami del Parlamento.

2. Ogni rappresentante deve avere la qualifica di parlamentare nazionale in carica, e non deve risultare candidato in elezioni anche parziali.

Art. 3.

(Modalità delle Tribune tematiche)

1. Le Tribune di cui all'articolo 1 sono trasmesse a settimane alterne. Ciascuna di esse si suddivide in due trasmissioni, trasmesse in due giornate consecutive, in orario serale. La RAI determina sulla base di criteri di interesse informativo e di equilibrio politico la partecipazione di ciascun rappresentante di gruppo a ciascuna trasmissione, curando che i due rappresentanti del gruppo Misto non intervengano entrambi nella medesima.

2. Durante le Tribune il tempo è ripartito in parti uguali tra tutti gli aventi diritto.

3. Le ulteriori modalità di svolgimento sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.

4. Il Presidente della Commissione è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera, ed in particolare per quanto disposto dal precedente comma 1, salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

5. L'argomento oggetto di ciascuna Tribuna tematica è determinato, di volta in volta, dall'Ufficio di presidenza della Commissione. Su richiesta di un gruppo, il Presidente può convocare sull'argomento l'Ufficio di presidenza nella composizione integrata dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 4.

(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune tematiche)

1. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 4 e 5, ed 8, commi 2 e 3, della risoluzione approvata dalla Commissione il 9 ottobre 1997, relativa a Tribune per elezioni amministrative e suppletive⁽¹⁾.

2. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione può disporre in qualsiasi momento la sospensione del ciclo di Tribune. Se tuttavia la sospensione è disposta nel momento in cui ha avuto luogo solo una delle due trasmissioni in cui si riparte una Tribuna, anche la seconda trasmissione deve essere mandata in onda.

3. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Essi possono essere sostituiti dal Direttore delle Tribune».

⁽¹⁾ Si riportano di seguito le norme richiamate della delibera 9-10-97. **Articolo 1, comma 4:** «Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registri assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche»; **comma 5:** Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonchè le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte»; **articolo 8, comma 2:** Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione»; **comma 3:** «L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di interevenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia».

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65^a, 0019^o)

Il Presidente Frattini rende alcune comunicazioni, alle quali segue un ampio dibattito.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA TERZA RELAZIONE CONCLUSIVA SU ATTIVITÀ SVOLTE
(R050 001, B65^a, 0004^o)

Il Comitato prosegue l'esame della terza relazione conclusiva su attività svolte.

Il Presidente Frattini sottopone al Comitato talune proposte di modifica e di integrazione da apportare allo schema di relazione, predisposte a seguito del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute.

Segue una discussione al termine della quale il Presidente rinvia il seguito dell'esame dello schema di relazione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANTICA

La seduta inizia alle ore 14,10.

*AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO SENATORE PIERLUIGI CASTELLANI, IN TEMA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
(R046 001, B62ª, 0002ª)*

In apertura di seduta, il presidente MANTICA ringrazia il sottosegretario Castellani per aver prontamente accolto l'invito della Commissione a riferire sui problemi informatici, con particolare riferimento al dipartimento del territorio, e chiarisce che l'odierna audizione si colloca nella prospettiva di pervenire, in tempi ragionevolmente concentrati, ad una proposta complessiva da sottoporre all'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento del Senato e 117 della Camera, delle Assemblee.

Il senatore CASTELLANI ringrazia per l'invito e svolge, sulla materia di sua specifica competenza, una breve relazione.

Preliminarmente vuole ricordare che il patrimonio immobiliare, censito nella banca dati catastali, è costituito da 75 milioni di particelle rurali, 43 milioni di unità immobiliari urbane cui devono aggiungersi 85 milioni di soggetti intestati. Per ciascuna unità sono associate informazioni a carattere descrittivo, reddituale e giuridico, relative cioè alla pertinenza (titolarità dei redditi reali).

Il flusso di aggiornamento annuo, che modifica lo stato catastale delle abitazioni e dei terreni (ed i diritti censiti) comprende 500.000 atti di aggiornamento al catasto terreni, 750.000 atti di aggiornamento al catasto urbano, 2.400.000 formalità relative ai soggetti. Ogni anno vengono, inoltre, assicurati attraverso l'automazione oltre 15 milioni di consultazioni e certificazioni.

Il sottosegretario CASTELLANI rileva tuttavia come la mole di lavoro ha determinato un rilevante arretrato ed anche una qualità delle informazioni non ottimale, fenomeni essenzialmente legati a incompletezza e difformità dei documenti utilizzati nella fase di impianto. L'arretrato è pure dovuto al succedersi di tentativi di recupero, mai rivelatisi risolutivi, e così pure alla rigidità dei metodi di aggiornamento ed alle carenze nell'aggiornamento della toponomastica.

Dal 1996, attraverso la progressiva introduzione dell'obbligo di presentazione degli atti di aggiornamento su supporto informatico, di fatto si è impedita la formazione di nuovo arretrato e si sono poste le premesse per eliminare il consistente arretrato pregresso, che ammonta a 9 milioni di unità immobiliari.

La legge finanziaria ha anche provveduto a finanziare per 100 miliardi un piano straordinario di recupero il quale coinvolge non solo le strutture periferiche dell'amministrazione, ma prevede anche l'apporto, ove necessario, dei comuni e di personale tecnico la cui collaborazione viene assicurata da apposite convenzioni.

Il decentramento territoriale degli uffici, che riunificano le competenze prima distribuite tra le conservatorie, il demanio e gli Ute, comporta una forma di integrazione funzionale per la gestione dei documenti catastali – dove sono registrate le informazioni che identificano l'immobile, lo descrivono e ne determinano la rendita – e dei registri immobiliari, che individuano i soggetti titolari del diritto. In questa ottica è stata introdotta di recente la procedura di «voltura automatica» che consente l'aggiornamento dei soggetti intestatari descritti in catasto sulla base delle corrispondenti note presentate in conservatoria.

Ricorda ancora come la revisione generale degli estimi del classamento del patrimonio immobiliare urbano, prevista dalla legge n. 662/96, ha trovato attuazione con due regolamenti varati di recente. L'operazione, da condurre in stretto collegamento con i comuni, consente di allineare – prosegue il senatore CASTELLANI – le rendite ai reali valori del mercato immobiliare e di eliminare le attuali sperequazioni tra diverse zone di uno stesso comune.

La prima fase consiste nel ridefinire le zone censuarie riconoscendo ai comuni un ruolo di forte rilievo, quale si manifesta nel compito di articolare in microzone il territorio e definire i valori-tariffe. Successivamente gli uffici del territorio attribuiranno la rendita a ciascuna unità immobiliare sulla base delle caratteristiche della microzona di appartenenza, nonchè della misura dell'immobile espressa non più a vano bensì in metri quadri.

Il sottosegretario CASTELLANI dopo essersi ancora soffermato sui problemi relativi al completamento della gestione informatizzata della cartografia – ed al piano di completa digitalizzazione delle mappe, che si avvale di investimenti fatti da altre amministrazioni ed in particolare dal Ministero delle risorse agricole – passa ad illustrare la questione dei nuovi servizi telematici. L'obiettivo che si intende conseguire è di operare, attraverso soluzioni telematiche, il decentramento dei servizi di mi-

sura e certificazione catastale ipotecaria; l'utilizzo dell'informazione catastale da parte dei sistemi informativi comunali; la gestione degli aggiornamenti provenienti da tecnici professionisti e notai; l'interscambio informativo tra enti territoriali e Ministero delle finanze. Le nuove funzionalità sono già state attivate e le sperimentazioni sono in corso presso comuni delle province di Bari, Bologna e Napoli. Da aprile verrà progressivamente attivata una nuova versione del sistema con funzionalità analoghe, però basata su tecnologia *web*. L'obiettivo è quello di estendere più rapidamente i servizi ai comuni interessati ed offrire maggiore facilità d'uso agli utenti, nonché ridurre i costi di collegamento. Il programma prevede di interessare i 70 comuni segnalati dall'Acì, nel corso del 1998.

Il sottosegretario CASTELLANI conclude la sua introduzione ricordando come il recente decreto legislativo sul decentramento amministrativo proposto dal ministro Bassanini prevede tra l'altro, in materia di catasto e di registri immobiliari, che lo Stato conservi i compiti di tenuta dei registri immobiliari, mentre le funzioni di gestione vengono trasferite ai comuni. Il decreto legislativo prevede inoltre la istituzione di un organismo misto Stato-regioni-comuni che svolga non solo compiti coordinamento tecnico ma anche alcuni compiti amministrativi riconosciuti allo Stato. Le prime interpretazioni di tale decreto legislativo fanno emergere tuttavia anche nuove difficoltà, dal momento che in alcuni punti le soluzioni divergono con quanto è in corso di realizzazione e sviluppo.

Si apre la discussione.

Il presidente MANTICA chiede se la nuova configurazione dei rapporti con i comuni, che è essenziale, non preveda un'ipotesi di affidamento diretto dell'intera attività di censimento.

Il sottosegretario CASTELLANI conferma che il contributo dei comuni si dimostra essenziale perchè l'aggiornamento dei dati non riguarda soltanto la loro rilevanza fiscale ma abbraccia altri temi legati al governo territoriale nel suo complesso. Resta comunque aperto il problema della valutazione dei dati.

Il senatore MANTICA chiede ancora se ha consistenza o meno l'ipotesi formulata da tempo di costituire un'Agenzia per il catasto.

Il senatore CASTELLANI replica che effettivamente il decreto Bassanini propone un trasferimento ai comuni che, per non risolversi in una frammentazione di impulsi, dovrebbe far capo a terminali unificati sul territorio, quali potrebbero essere formati da gruppi di comuni tra loro consorziati.

Il senatore MONTAGNA chiede se sia adoperabile lo strumento informatico ai fini dell'accertamento di dati più significativi come sono

quelli relativi alla qualità, o per converso la fatiscienza, degli immobili, ai fini della acquisizione di un complesso bilanciato di notizie da mettere a disposizione delle funzioni di governo consapevole del territorio.

Il sottosegretario CASTELLANI dice che una serie di dati più approfonditi, e quindi qualitativi, emerge già indirettamente attraverso l'incrocio delle informazioni, sistema di rilevazione che una più stretta collaborazione dei comuni potrà incoraggiare.

Il vicepresidente VANNONI dice di non essere abituato, per costume suo personale, ad occuparsi dei problemi strettamente di pertinenza del proprio collegio territoriale. Tuttavia ritiene che le difficoltà riscontrabili nel comune di Prato, il difficile rapporto con le istituzioni locali ed i tempi diversi – al centro ed in periferia – con i quali si procede alla innovazione e allo sviluppo delle funzioni, meritano di essere messi in dovuto risalto, anche perchè la situazione in cui versa la amministrazione finanziaria nel predetto comune è intuitivamente paragonabile alle vischiosità e disfunzioni che affliggono altri comuni minori.

Il sottosegretario CASTELLANI prende atto della segnalazione, frutto di preoccupazioni diffuse e quindi fondate.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 14.

Schema di decreto legislativo recante: «Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese» in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione - parere favorevole con indirizzi)

(R139 b00, B40^a, 0004^a)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, nel riprendere l'esame del provvedimento in titolo, dà la parola al senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, che intende illustrare la posizione del suo gruppo sulla proposta di parere in esame (*vedi allegato 1*).

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO osserva che l'obiettivo del decreto è in primo luogo la standardizzazione delle procedure mirata a creare condizioni unitarie di accesso alle agevolazioni; in sostanza con questo decreto ogni impresa interessata avrà certezza in merito alle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni, ai modi ai tempi dell'iter burocratico. Rileva che l'obiettivo è anche quello di eliminare i tempi lunghi delle procedure e che quindi a suo giudizio i punti cardine attorno a cui ruota il decreto legislativo sono tre: *a*) programmazione coordinata a livello statale e regionale degli interventi di sostegno alle imprese; *b*) standardizzazione delle procedure; *c*) procedure di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi finanziati osserva che le procedure di erogazione delle agevolazioni, introdotte dal decreto, sono di tre tipi. Per le iniziative economiche più semplici è previsto un procedimento automatico che si basa sull'autocertificazione e che viene utilizzato a norma dell'articolo 4 del decreto: «qualora non risulti necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa». Fa presente che andrebbe richiesta una maggiore chiarezza

za sui criteri che permettono di ricorrere al procedimento automatico, visto che si tratta di concedere agevolazioni senza alcuna attività valutativa.

Per le iniziative più complesse che richiedono una valutazione tecnico-economico finanziaria è invece richiesta una procedura di carattere valutativo con una fase istruttoria dai tempi certi, per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

La terza tipologia è la cosiddetta «negoziale» che si applica in necessità di una negoziazione tra l'ente erogatore e l'impresa richiedente.

In relazione alla erogazione delle agevolazioni, ogni amministrazione competente accede ad un apposito fondo, gestito fuori bilancio (articolo 7, comma 8) su cui confluiscono le risorse disponibili che vengono ripartire tra i diversi enti erogatori; sul punto sarà bene, in Commissione, richiamare l'esigenza che la gestione di questi fondi avvenga nel modo più trasparente possibile. Lo snellimento delle procedure (si pensi all'autocertificazione), pone inevitabilmente al centro dell'attenzione il sistema dei controlli.

Propone alcune correzioni all'articolo 8 della bozza di decreto legislativo, che rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione di nuove modalità di esecuzione dei controlli. Sarebbe opportuno che l'articolo 8 fissasse un termine perentorio molto breve (ad esempio tre mesi) per l'emanazione di questo ulteriore decreto; ancora meglio sarebbe che all'emanazione di questo ulteriore decreto venisse subordinata l'entrata in vigore dell'intero nuovo sistema delle agevolazioni.

Inoltre, sempre in relazione all'articolo 8, vanno eliminate le parole da «competente» a «può» per garantire agli enti erogatori la massima capacità di controllo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI invita il relatore senatore Gianni NIEDDU ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti.

Il senatore Gianni NIEDDU, *relatore* per quanto riguarda gli emendamenti Magnalbò 1 e 2 invita al ritiro in quanto il loro oggetto deve trovare accoglimento in altro provvedimento legislativo.

Per l'emendamento Magnalbò 3, invita al ritiro perchè, pur trattando una materia di grande attualità è estraneo al provvedimento in esame.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Magnalbò 4, che sarà formulato come punto aggiuntivo al parere.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Garra 5, nella parte in cui indica l'atto amministrativo generale come forma del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto.

Per quanto riguarda gli emendamenti Magnalbò 6 e 7, invita al ritiro perchè estranei alla materia; precisa tuttavia che il contenuto di indirizzo di cui all'articolo 7 può essere riformulato come punto nella premessa assorbendo anche l'emendamento 8. Per gli emendamenti Magnalbò 9 e 11 analogamente invita al ritiro per estraneità alla materia. Per quanto concerne l'emendamento Magnalbò 10, ritiene la questione

assorbita nella riformulazione conseguente alle considerazioni svolte sull'emendamento 4.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Lubrano Di Ricco 12, esclusivamente nella parte in cui prevede tempi certi per l'istruttoria della procedura valutativa sugli emendamenti Lubrano Di Ricco 13 e 14 e Garra 15 con riformulazione.

Infine per quanto riguarda l'emendamento Magnalbò 16, fa presente che è materia estranea al presente schema di decreto e oggetto di altre determinazioni parlamentari.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone quindi in votazione gli emendamenti non ritirati così come risultano dalle riformulazioni proposte Magnalbò 4, Garra 5, Magnalbò 8, Lubrano Di Ricco 12, 13 e 14 e Garra 15.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il parere nel suo complesso (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese»

PROPOSTA DI PARERE DEL SENATORE NIEDDU

Premesso:

che attualmente le politiche di sostegno alle attività produttive sono caratterizzate da un elevato numero dei regimi di aiuto, attribuiti alla competenza dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di enti di promozione;

che la sovrapposizione degli strumenti determina una sorta di giungla normativa accentuata dal coinvolgimento nella gestione di una pluralità di soggetti fra loro indipendenti;

che è urgente definire la nuova cornice legislativa necessaria al conseguimento di una programmazione coordinata degli interventi; riguardo agli obiettivi perseguiti, alle procedure di gestione, al reperimento e all'attribuzione delle risorse finanziarie, alla razionalizzazione e riorganizzazione ai fini della sua efficacia, dell'intero sistema degli aiuti alle attività produttive;

che alla base del riordino si pone l'individuazione di schemi procedurali tipizzati, finalizzati a rendere omogenea e standardizzata la disciplina della procedura di concessione, erogazione ed eventualmente revoca e sanzione;

che si opera un forte decentramento nella gestione delle nuove procedure, garantendo nel contempo rapidità, efficacia, trasparenza;

la Commissione

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni per le quali valuti il Governo l'eventuale opportunità di apportare le conseguenti modifiche al decreto;

le disposizioni del decreto consentano le necessarie deroghe nei casi in cui il regime d'aiuto sia disciplinato sulla base di accordi internazionali;

per la procedura automatica siano semplificate le modalità di erogazione delle agevolazioni, prevedendo anche la liquidazione dei benefici in unica soluzione nonchè la documentazione da presentare in sede di presentazione dell'istanza per l'accesso alle agevolazioni, con riferimento specifico alla perizia giurata nei casi in cui le spese

siano da realizzare successivamente alla presentazione dell'istanza stessa;

per la procedura valutativa, sia adeguata la retroattività di un anno delle spese ammissibili alle modalità di funzionamento della procedura a graduatoria;

per quanto riguarda le procedure di erogazione di cui all'articolo 7, sia disciplinata al comma 2 l'erogazione dell'aiuto, oltre che in forma di anticipazione, anche sulla base dello stato di avanzamento della spesa; sia prevista la possibilità di erogazione del contributo in conto interessi anche tramite un intermediario finanziario, nei casi in cui le leggi di riferimento escludano, per modalità intrinseche di funzionamento, la possibilità di un'erogazione diretta alle imprese; sia previsto un termine massimo per i procedimenti di erogazione;

per quanto riguarda il calcolo dell'agevolazione connessa alla concessione di garanzie, le modalità di calcolo siano allineate a quanto sarà previsto in sede di attuazione dell'articolo 15 della legge 266 del 1997;

siano riviste le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 8, prevedendo in particolare, sulla base delle tipologie procedurali, tempi e modalità degli accertamenti istruttori a seguito della conclusione degli investimenti;

sia differito ad un anno il termine finale per l'adeguamento delle norme vigenti, prevedendo altresì un'applicazione contestuale e coordinata di tutte le disposizioni previste dal decreto ivi incluse quelle relative ai controlli.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE
DEPOSITATA DAL SENATORE NIEDDU**

Articolo 1: La Commissione ritiene opportuno che al comma 1 dell'articolo 1 si prevedano specifiche forme per incentivare gli enti locali all'offerta di aree attrezzate per gli insediamenti di piccole e medie imprese.

1. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Articolo 1: La Commissione ritiene opportuno inserire un ulteriore comma all'articolo 1 affinché la normativa favorisca, in un quadro di sempre maggiore valorizzazione delle autonome, il protagonismo istituzionale ed associativo, imprenditoriale, culturale, favorendo il sorgere di agenzie di programmazione regionale che coinvolgano il sistema bancario, le finanziarie regionali, i centri di sapere sul territorio (università, enti di ricerca e di formazione) ed il diffuso mondo associativo in un quadro di effettiva democrazia economica che, abbandonato per sempre l'assistenzialismo dei vecchi e nuovi strumenti di intervento, determini occasioni equanimi di sviluppo produttivo su tutto il territorio nazionale.

2. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Articolo 1: La Commissione ritiene necessario che la normativa prevista dall'articolo 1 attribuisca alle regioni un ruolo di riferimento privilegiato nella programmazione degli interventi e nel coordinamento delle iniziative di sostegno al lavoro sul territorio di riferimento, riservando agli organismi statali la scelta circa l'assunzione delle risorse finanziarie disponibili, l'intervento sostitutivo in caso di inadempienze regionali, il monitoraggio e la valutazione sull'efficacia delle azioni svolte con l'utilizzo dei fondi statali.

3. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Articolo 1: La Commissione ritiene opportuno inserire all'articolo 1 un comma specifico che stabilisca l'impossibilità di attivare risorse tramite l'assunzione di mutui da parte dello Stato, tale procedura infatti ha già causato e causa tuttora gravi ritardi nell'attuazione dei progetti. Si ritiene opportuno invece adottare misure idonee per consentire l'immediato accredito delle risorse tramite le finanziarie regionali e il sistema bancario.

4. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Al punto 1 del pre-parere suggerire che al comma 2 dell'articolo 1 venga specificato se l'individuazione dei criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti gli interventi avrà luogo con decreto costituente regolamento interministeriale diverso con atto generale.

5. GARRA

Articolo 2: La Commissione ritiene opportuno che all'articolo 2 si inserisca un comma che attribuisca specifiche forme di agevolazioni continuative alle società miste a maggioranza pubblica con finalità sociali.

6. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Articolo 2: La Commissione ritiene opportuno che all'articolo 2 si prevedano norme finalizzate a promuovere in sede UE lo snellimento e la velocizzazione delle procedure comunitarie, nonché a rinegoziare l'istituzione di incentivi di natura fiscale, finanziaria e contributiva che consentano di affrontare con la gradualità di un regime transitorio il nuovo assetto normativo e a ridisegnare infine la nuova PAC presentando grande attenzione alle colture mediterranee e, dunque, alle politiche dei settori agroalimentari e agroindustriali.

7. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Articolo 2: La Commissione ritiene opportuno che siano espressamente previste e potenziate le strutture di supporto, anche interregionale, finalizzate ad aumentare il livello di utilizzo delle risorse comunitarie. Si propone in tal senso un emendamento aggiuntivo all'articolo 2.

8. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Articolo 2: La Commissione ritiene opportuno aggiungere un ulteriore comma all'articolo 2 o in alternativa un articolo 2-*bis* finalizzato a promuovere la contrattazione territoriale ed aziendale come ulteriore opportunità per la realizzazione di nuove iniziative consentendo margini di maggiore libertà rispetto al contenuto dei contratti nazionali e di eliminare i vincoli normativi sui nuovi rapporti di lavoro per tutte le piccole imprese, secondo la denominazione utilizzata per gli aiuti comunitari alle attività industriali.

9. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Articolo 3: La Commissione ritiene opportuno che all'articolo 3 si disponga una normativa finalizzata ad adottare chiare disposizioni che semplifichi le procedure di trasferimento delle risorse finanziarie dei fondi statali alle regioni e che consentano a queste ultime di poter contare sulla certezza della data di disponibilità dei fondi anche con la fissazione di termini perentori per il trasferimento che potrebbero decorrenza dalla comunicazione regionale di approvazione degli strumenti di programmazione nazionale.

10. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Articolo 3: La Commissione ritiene opportuno che la normativa dell'articolo 3 preveda espressamente modalità per facilitare la concorrenza tra soggetti che operano nel campo della progettazione e della assistenza alle azioni di sviluppo, prevedendo la possibilità per le regioni di affidare direttamente, anche ad istituti bancari, secondo procedure di evidenza pubblica, il compito di concorrere alla realizzazione ed alla gestione di interventi sul territorio. Si ritiene inoltre necessario prevedere norme per trasferire al sistema bancario il finanziamento agevolato per consentire così un maggiore coinvolgimento dello stesso nelle azioni di sviluppo, anche tramite la conclusione d'intese convenzionali che prevedano, da parte degli istituti comportamenti volti ad agevolare la libera iniziativa.

11. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Articolo 4: Le procedure di erogazione delle agevolazioni, introdotte dal decreto, sono di tre tipi.

Per le iniziative economiche più semplici è previsto un procedimento automatico che si basa sull'autocertificazione e che viene utilizzato, secondo l'articolo 4 del decreto «qualora non risulti necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa». In merito andrebbe richiesta una maggiore chiarezza sui criteri che permettono di ricorrere al procedimento automatico,

visto che si tratta di concedere agevolazioni senza alcuna attività valutativa.

Per le iniziative più complesse che richiedono una valutazione tecnico-economico finanziaria è invece richiesta una procedura di carattere valutativo, con una fase istruttoria dai tempi certi, per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Accanto a queste due tipologie procedimentali, ve ne è una terza, cosiddetta negoziale, che si applica quando c'è la necessità di una negoziazione tra i soggetti interessati (ente erogatore e impresa richiedente).

12.

LUBRANO DI RICCO

Articolo 7: In relazione alla erogazione delle agevolazioni, ogni amministrazione competente fruisce di un apposito fondo, gestito fuori bilancio (articolo 7, comma 8), su cui confluiscono le risorse disponibili che vengono ripartite tra i diversi enti erogatori; sul punto è opportuno richiamare l'esigenza che la gestione di questi fondi avvenga con la massima trasparenza. Lo snellimento delle procedure, si pensi solo al rilievo che viene ad assumere l'autocertificazione, pone inevitabilmente al centro dell'attenzione il sistema dei controlli.

13.

LUBRANO DI RICCO

Articolo 8: Andrebbero fatte alcune correzioni all'articolo 7 della bozza di decreto legislativo, che rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione di nuove modalità di esecuzione dei controlli. Sarebbe opportuno che l'articolo 8 fissasse un termine perentorio molto breve (ad esempio tre mesi) per l'emanazione di questo ulteriore decreto; ancora meglio sarebbe se all'emanazione di questo ulteriore decreto venisse subordinata l'entrata in vigore dell'intero nuovo sistema delle agevolazioni.

Inoltre, sempre in relazione all'articolo 8 vanno eliminate le parole da «competente» a «può» per garantire agli enti erogati la massima capacità di controllo.

14.

LUBRANO DI RICCO

Al punto g del pre-parere suggerire che all'articolo 9, comma 1, siano cancellate le parole «incompleta o», tenuto presente che ripugna che venga anche ai sensi del comma 2 chi ha operato con i dovuti requisiti e tenuto presente che la documentazione incorre, è rimasta tale anche per negligenza della P.A. che abbia accordato i benefici in questione.

15.

GARRA

La Commissione ritiene opportuno che l'articolo 10 preveda un ulteriore comma affinché entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro del tesoro, dei ministri competenti, e con la Conferenza Stato regioni, proceda alla razionalizzazione degli enti e società di promozione delle aree depresse, anche attraverso l'eventuale scioglimento o liquidazione degli stessi laddove la loro funzione istituzionale risultasse esaurita o assorbita.

16. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante: «Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese» in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59

PARERE APPROVATO

La Commissione,

premessi:

che attualmente le politiche di sostegno alle attività produttive sono caratterizzate da un elevato numero dei regimi di aiuto, attribuiti alla competenza dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di enti di promozione;

che la sovrapposizione degli strumenti determina una complessa e confusa situazione normativa caratterizzata dal coinvolgimento nella gestione di una pluralità di soggetti fra loro indipendenti;

che è urgente definire la nuova cornice legislativa necessaria al conseguimento di una programmazione coordinata degli interventi, riguardo agli obiettivi perseguiti, alle procedure di gestione, al reperimento e all'attribuzione delle risorse finanziarie, alla razionalizzazione e riorganizzazione, ai fini della sua efficacia, dell'intero sistema degli aiuti alle attività produttive;

che alla base del riordino si pone l'individuazione di schemi procedurali tipizzati, finalizzati a rendere omogenea e standardizzata la disciplina della procedura di concessione, erogazione ed eventualmente revoca e sanzione;

che si opera un forte decentramento nella gestione delle nuove procedure, garantendo nel contempo rapidità, efficacia, trasparenza;

considerata:

la necessità di segnalare al Governo l'opportunità di promuovere in sede di Unione europea sia sotto il profilo delle procedure che sotto il profilo del sistema di aiuti, un'adequata attenzione alle aree in ritardo di sviluppo con particolare riferimento ai settori agro-alimentare e agro-industriale e alla nuova Politica agricola comune. A tal proposito si segnala altresì l'opportunità che siano potenziate le strutture di supporto anche interregionale finalizzate ad aumentare il livello di utilizzo delle risorse comunitarie già disponibili;

la Commissione

esprime parere favorevole formulando i seguenti indirizzi:

le disposizioni del decreto debbono consentire le necessarie deroghe nei casi in cui il regime d'aiuto sia disciplinato sulla base di accordi internazionali;

per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1 appare opportuno precisare che l'individuazione dei criteri generali per la gestione e il coordinamento degli interventi avvenga attraverso atto amministrativo di carattere generale;

per la procedura automatica siano semplificate le modalità di erogazione delle agevolazioni, prevedendo anche la liquidazione dei benefici in un'unica soluzione nonché la documentazione da presentare in sede di presentazione dell'istanza per l'accesso alle agevolazioni, con riferimento specifico alla perizia giurata nei casi in cui le spese siano da realizzare successivamente alla presentazione dell'istanza stessa;

per la procedura valutativa, sia adeguata la retroattività di un anno delle spese ammissibili alle modalità di funzionamento della procedura a graduatoria;

per quanto riguarda la procedura valutativa di cui all'articolo 5 appare necessario che il Governo definisca tempi certi per la sua conclusione;

per quanto riguarda le procedure di erogazione di cui all'articolo 7, sia disciplinata al comma 2 l'erogazione dell'aiuto, oltre che in forma di anticipazione, anche sulla base dello stato di avanzamento della spesa; sia prevista la possibilità di erogazione del contributo in conto interessi anche tramite un intermediario finanziario, nei casi in cui le leggi di riferimento escludano, per modalità intrinseche di funzionamento, la possibilità di un'erogazione diretta alle imprese; sia previsto un termine massimo per i procedimenti di erogazione;

per quanto concerne la gestione dei fondi destinati all'erogazione delle agevolazioni appare necessario rafforzare tutti gli strumenti volti ad assicurarne la piena trasparenza;

per quanto riguarda l'emanazione del decreto di individuazione di nuove modalità di controllo previste all'articolo 8 appare opportuno stabilire un termine breve per la sua emanazione, indicativamente di tre mesi;

per quanto riguarda la revoca dei benefici prevista al comma 1 dell'articolo 9 si ritiene opportuno precisare che le ipotesi di documentazione incompleta o irregolare debbano conseguire a fatti imputabili al richiedente e comunque non sanabili;

per quanto riguarda il calcolo dell'agevolazione connessa alla concessione di garanzie, le modalità di calcolo siano allineate a quanto sarà previsto in sede di attuazione dell'articolo 15 della L. 266/97;

per quanto concerne i controlli di cui all'articolo 8, le modalità di effettuazione siano riviste prevedendo in particolare, sulla base delle tipologie procedurali, tempi e modalità degli accertamenti istruttori a seguito della conclusione degli investimenti;

sia differito ad un anno il termine finale per l'adeguamento delle norme vigenti, prevedendo altresì un'applicazione contestuale e coordinata di tutte le disposizioni previste dal decreto, ivi incluse quelle relative ai controlli;

la Commissione infine

invita il Governo a valutare l'esigenza generale di garantire il tempestivo accredito delle risorse alle regioni anche attraverso semplificazioni procedurali.

(Seduta notturna)

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Ministro per il commercio con l'estero Augusto Fantozzi.

La seduta inizia alle ore 20,45.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con indirizzi)
(R139 b00, B31^a, 0012^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il senatore Giovanni Lubrano DI RICCO intervenendo sul complesso degli emendamenti, rileva che il decreto legislativo in esame introduce importanti innovazioni volte ad aumentare l'efficacia degli strumenti e degli interventi nei settori dell'internazionalizzazione delle imprese, del credito all'esportazione e dei rapporti economici e commerciali con l'estero.

La linea di fondo e portante del provvedimento tende a riaccorpate nel Ministero del Commercio Estero le responsabilità di coordinamento della politica di internazionalizzazione dell'economia italiana e la competenza della gestione delle leggi di agevolazione del settore.

A ciò contribuiranno, quali punti qualificanti del provvedimento, l'istituzione della «cabina di regia» delle attività di stimolo della presenza commerciale italiana all'estero prevista dall'articolo 24, il nuovo importante ruolo attribuito al CIPE, la trasformazione della SACE in ente pubblico dotato di autonomia patrimoniale e gestionale, il potenziamento dell'operatività della SIMEST e della FINEST ed il futuro trasferimento della gestione del Fondo per il finanziamento dei crediti all'esportazione dal Mediocredito centrale alla SIMEST.

Con riferimento alle perplessità già espresse dal relatore in merito a quest'ultimo aspetto, perplessità in parte efficacemente fugate delle considerazioni del Ministro, ritiene opportuno il mantenimento della formulazione dell'articolo 25 come approvato dal Consiglio dei Ministri,

proprio in quanto questo si inserisce e si comprende nell'ambito del futuro passaggio al mercato di tutti i finanziamenti agevolati.

Tale passaggio al mercato comporta una necessaria scissione tra l'attività di finanziamento e quella agevolativa.

In futuro tutti i finanziamenti agevolati per la internazionalizzazione delle imprese e per l'export potranno essere richiesti dagli operatori presso qualsiasi banca convenzionata, tra cui anche il Mediocredito Centrale (e quindi non più soltanto al Mediocredito Centrale), le cui istruttorie però si basano esclusivamente sulla valutazione del «merito di credito» dei richiedenti.

Al contrario l'attività agevolativa – ossia l'attività istruttoria e di valutazione delle iniziative e dei progetti circa la loro rispondenza agli indirizzi gestionali formulati dalla «cabina di regia» ed ai presupposti delle leggi agevolative – finalizzata al concessione del «contributo interessi» sul finanziamento richiesto, deve essere necessariamente imputata ad un unico soggetto, fiduciario del Ministero del Commercio Estero, al fine di poter garantire quella politica unitaria e coerente nella gestione delle leggi di agevolazione del settore cui è finalizzato l'intero provvedimento, e che si ritiene necessaria per garantire e migliorare i cospicui avanzi primari (commerciali) registrati nell'ultimo biennio nella bilancia dei pagamenti correnti con l'estero.

Qualora invece si volesse attribuire alle banche convenzionate anche l'attività agevolativa, si giungerebbe ad una polverizzazione delle risorse ed ad una dispersione del necessario collegamento unitario, con l'immanente insorgere di conflitti di interesse, e si vanificherebbe sia la portata ed il ruolo di centralità, in tale sistema, della «cabina di regia» anche sotto il profilo inerente alla concessione delle agevolazioni volte a favorire e sviluppare delle imprese italiane ed a potenziarne la competitività sui mercati mondiali.

In merito allo schema di parere relativo al provvedimento in esame, condividendo la proposta di parere favorevole, fa presente che non si ritiene di dover accogliere alcuna delle osservazioni formulate.

In particolare, relativamente al punto 3) osserva che all'articolo 21, commi 1 e 2, mentre si comprende appieno l'esigenza di una specificità dell'attività della FINEST a favore delle imprese che abbiano stabile ma anche prevalente organizzazione nelle Regioni del Triveneto, non si comprende e comunque non si condivide la proposta di innovare prevedendo solo per la FINEST la possibilità di operare nelle aree dell'Europa Centro orientale ed estendendone nel contempo l'operatività anche ad altre Regioni italiane. In tali aree, infatti, la SIMEST opera con successo e da più tempo della FINEST ed in favore di tutte le imprese italiane ovunque localizzate, avendo altresì già realizzato importanti sinergie operative con le principali organizzazioni sovranazionali esistenti (principalmente BERS, BEI e IFC) ed i Governi locali.

Si propone pertanto di non modificare l'articolo 21 dello schema di Decreto legislativo per quanto attiene all'area di competenza della FINEST la quale deve concentrarsi e specializzarsi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese che abbiano non solo stabile

ma anche prevalente organizzazione nelle Regioni del Triveneto verso i Paesi dell'Europa Centro orientale.

Proprio al fine di favorire tale specializzazione territoriale può invece accogliersi la previsione che per le imprese del Triveneto la FINE-ST rappresenti rispetto alla SIMEST un interlocutore privilegiato, ancorchè non esclusivo.

Quanto poi al punto 4) della proposta di parere, non condivide la proposta di soppressione dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo.

La valenza funzionale e strategica di una «cabina di regia» costituita presso il CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, rappresenta uno degli aspetti innovativi di maggiore portata del decreto legislativo ed è senz'altro necessario la piena operatività.

Passando ad esaminare il punto 5) della proposta di parere, rileva che non si condividono le motivazioni addotte a sostegno della proposta di non assegnare alla SIMEST gli interventi per le esportazioni di cui alla legge 227/77. Il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane svolto dalla SIMEST, che giustifica l'attribuzione a quest'ultima degli interventi previsti da tutte le altre leggi indicate dall'articolo 25, comma 1, non giustificherebbe esclusione degli interventi di cui alla legge 227/77 se non in base ad una interpretazione estremamente ristretta e non accettabile sia del fenomeno dell'internazionalizzazione sia, conseguentemente, della «missione» della SIMEST che nell'ambito degli strumenti di politica attiva del Governo è deputata al perseguimento degli obiettivi in tale strategico comparto di attività.

Non si ritiene che rilevino inoltre le esigenze dei requisiti di professionalità e conoscenze tecniche che si assume attualmente la SIMEST non possenga.

Anche a voler accogliere tale osservazione, non sostenuta da alcuna argomentazione oggettiva, va precisato che il passaggio alla SIMEST del personale del Mediocredito centrale che cura attualmente tale attività, contestualmente all'affidamento dei relativi interventi ex legge 227/77, costituisce garanzia di piena operatività degli interventi previsti da quest'ultima legge, posti tuttavia in un sistema di più incisiva e correlata interdisciplinarietà con gli altri interventi previsti dal Titolo III del Decreto legislativo, ove tutti sono congiuntamente assegnati alla SIMEST.

Per i suesposti motivi, pertanto, ritiene di non dover accogliere inoltre la proposta di aggiungere all'articolo 25 i commi 6-bis e 6-ter, del quale ultimo non si comprende assolutamente la ratio non essendo compatibile con quanto previsto negli altri commi dell'articolo 25.

Illustrando poi i suoi emendamenti 39, 45 e 48, rileva con riferimento al punto 5 del parere che non si ritiene opportuno sottrarre la legge 227/77 dal trasferimento da Mediocredito alla Simes. Pertanto propone di non modificare l'articolo 25 dello schema di decreto.

Qualora dovesse prevalere l'opinione che la gestione di tale legge debba restare per il momento al Mediocredito – e quindi solo per il tempo necessario a modificare lo statuto della Simest e a dotarla delle

necessarie attrezzature – si dovrebbe prevedere che il trasferimento di tale legge alla Simest avvenga entro o non oltre il 31 Dicembre del 2000.

Infine nota che il passaggio della gestione delle leggi agevolative dal Mediocredito alla Simest determina importanti novità nel regime delle concessioni: ente concedente (titolare di esse) diviene il Ministero del Commercio Estero, che ha anche la titolarità dei relativi fondi (in luogo del Ministero del Tesoro), con la conseguenza che per tutte le leggi agevolative, la cui gestione viene trasferita dal Mediocredito alla Simest, sarà necessaria la stipula di nuove convenzioni che intercorreranno tra il Ministero del Commercio Estero e la Simest, e che ugualmente, se Mediocredito centrale manterrà temporaneamente la gestione della legge 227/77 si dovrà comunque provvedere al rinnovo della concessione che intercorrerà con il Ministero del Commercio Estero.

Il deputato Marianna LI CALZI, *relatore*, illustra i criteri guida alla luce dei quali esprimerà i pareri sugli emendamenti presentati: 1) il CIPE deve essere l'organismo motore delle scelte strategiche di politica commerciale con i paesi terzi, in raccordo con le politiche estere complessive del Governo. Sotto questo riguardo, può essere demandato al Governo stesso di valutare l'opportunità circa l'istituzione di un'apposita commissione in seno al CIPE, la cui istituzione innoverebbe rispetto alle più recenti direttive adottate. In luogo della commissione, il CIPE potrebbe assolvere alle stesse funzioni richieste sulla base del suo attuale ordinamento; 2) il coordinamento operativo, sulla base della valutazione politico-economica, dei Paesi oggetto di intervento deve essere assicurato da un apposito organismo, del quale facciano parte i soggetti gestori dell'intervento; 3) la FINEST viene equiparata alla SIMEST nell'ambito territoriale di sua competenza, in modo che si prefiguri un sistema fondato sul principio di sussidiarietà; 4) il Mediocredito conserva la gestione degli interventi di cui alla legge 227/77 fino a data da determinarsi; 5) in prospettiva si pervenga all'istituzione di uno sportello unico per il commercio con l'estero che apra la porta a tutti i servizi, assicurativi, finanziari, creditizi a disposizione del commercio estero.

Relativamente all'emendamento Pistelli 1, il relatore fa presente che tale emendamento è recepito nella proposta di parere fatta eccezione per la parte relativa all'articolo 4, comma 6, lettera *c*) del provvedimento. A tal proposito propone di inserire in tale lettera *c*) dell'articolo 4, comma 6, dopo le parole «a ciascun paese» le seguenti «sulla base delle direttive del CIPE».

La Commissione consente.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento Frattini 2 a cui appone la sua firma il senatore Maggiore.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 2.

La Commissione approva gli emendamenti Magnalbò 3 e Marchetti 4 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Su invito del relatore, il senatore Fausto MARCHETTI ritira il suo emendamento 5.

Quanto all'emendamento Frattini 6, il relatore propone di inserire nel parere un invito al Governo affinché valuti l'opportunità di adeguate iniziative volte al sostegno delle imprese artigiane.

La Commissione consente: risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Bielli 9, Magnalbò 10 e 11 e Gubert 26.

Su invito del relatore il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira i suoi emendamenti 7 e 8.

La Commissione approva l'emendamento Nieddu 12 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Quanto agli emendamenti Lubrano Di Ricco 13 e 14, il relatore ne propone la seguente riformulazione: «agli articoli 20, 21 e 25, premesso che, in sintonia con il principio di sussidiarietà e con gli obiettivi di decentramento, sembra opportuno prefigurare un modello articolato di interventi, in modo che le diverse regioni d'Italia possano sviluppare, anche attraverso intese fra di loro, la loro "vocazione" nelle relazioni commerciali con i paesi confinanti; sia ribadita la specialità della FINEST con la conferma della competenza in esclusiva degli interventi nelle aree dei paesi dell'Europa orientale e centrale e sia consentito alla stessa FINEST di operare, inoltre, in ambiti individuati con delibera del CIPE d'intesa con le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto-Adige, nonché con altre interessate; sia, inoltre, equiparata l'operatività della FINEST a quella della SIMEST; in modo che anche la FINEST: possa intervenire negli investimenti fino al 37,5 per cento abbia la possibilità di partecipare agli aumenti di capitale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazione di imprese o società all'estero; possa intervenire, senza essere legata al concetto di "stabile e prevalente organizzazione", nei territori di competenza, anche a favore di imprese e società aventi "stabile organizzazione" in uno Stato dell'Unione europea; abbia la possibilità di partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring; possa corrispondere contributi agli interessi alle piccole e medie imprese, anche cooperative, e ai loro consorzi ed associazioni ai quali possano partecipare enti pubblici economici ed altri organismi rappresentativi pubblici e privati, a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota o parte di essa, di capitale di rischio nella società o impresa all'estero».

La Commissione approva.

Su invito del relatore il senatore Fausto MARCHETTI ritira il suo emendamento 15.

Quanto poi agli emendamenti Lubrano Di Ricco 16 e 17, il relatore propone di inserire nel parere un invito al Governo affinché valuti forme connesse al concetto di stabile organizzazione idonee ad evitare ogni pratica elusiva.

La Commissione concorda.

Su invito del relatore il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il suo emendamento 18.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito l'emendamento Fontanini 19 nella riformulazione del punto 3 del parere già approvata.

Quanto poi agli emendamenti Di Bisceglie 20, Pistelli 21, Gubert 22, 23, 24, 25, il relatore fa presente che risultano assorbiti dalla riformulazione del punto 3 già approvata.

La Commissione concorda.

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 27 su cui il relatore esprime favorevole.

Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento Tapparo 28 proponendo di riformularlo.

La Commissione approva.

Quanto agli emendamenti Lubrano Di Ricco 29, Marchetti 30 e 31, Magnalbò 32, Di Bisceglie 33, Pistelli 34 e Manzini 36, il relatore ne propone una riformulazione dal seguente tenore: «all'articolo 24 valuti il Governo la previsione della Commissione permanente per il coordinamento ai fini di un adeguato raccordo con l'articolo 1 del decreto legislativo 430 del 1997; sia comunque, prevista la costituzione di un organismo preposto a: fornire al Governo elementi per la valutazione dal punto di vista politico-economico dei Paesi luoghi di investimento nel quadro di un complessivo progetto comprendente le iniziative pubbliche per il commercio estero; individuare le forme e il livello di intervento nelle iniziative di politica economica con l'estero, come i plafond assicurativi, l'approvazione dei termini di ristrutturazione del debito, il supporto agli investimenti e al credito; la programmazione delle risorse disponibili in relazione agli impegni da assumere; in modo che venga distinta la sede delle scelte politiche degli interventi per il commercio con l'estero da quella della gestione operativa; sia, altresì, prevista in prospettiva l'istituzione di uno sportello unico per il commercio con l'estero, che consenta l'accesso agli operatori a tutti i servizi, assicurativi, creditizi, finanziari che le norme mettono a disposizione».

Il senatore Fausto MARCHETTI fa presente l'opportunità di prevedere un'adeguata presenza delle regioni in seno all'organismo indicato nella riformulazione e preposto a fornire al Governo elementi per la valutazione dei paesi luoghi di investimento.

Il relatore accoglie la proposta del senatore Marchetti proponendo di inserire nella riformulazione proposta dopo le parole «la costituzione di un organismo» le seguenti «con adeguata presenza delle regioni».

La Commissione consente: risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Lubrano Di Ricco 29, Marchetti 30 e 31, Magnalbò 32, Di Bisceglie 33, Pistelli 34 e Manzini 36.

La Commissione approva l'emendamento Lubrano Di Ricco 35 su cui il relatore esprime parere favorevole e dopo l'intervento del deputato Manzini che sottolinea la necessità di riflettere sulla opportunità di individuare precisamente i ministri che integrano la composizione della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero.

La Commissione approva l'emendamento Gubert 37 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Su invito del relatore il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento 38.

Relativamente agli emendamenti Lubrano Di Ricco 39, Gubert 40, Marchetti 41, Manzini 42 e Duva 49, il relatore ne propone una riformulazione dal seguente tenore: all'articolo 25, premesso che la gestione degli interventi a sostegno finanziario dell'internazionalizzazione del sistema produttivo dovrebbe configurarsi, comunque, come l'appalto di un servizio di gestione di un fondo pubblico; premesso ancora che la possibilità di derogare alla direttiva 92/50 UE, senza incorrere in violazione del trattato, sussiste solo nel caso in cui l'affidatario sia configurabile esso stesso come «amministrazione aggiudicatrice» secondo quanto richiesto dalla normativa di recepimento in Italia della citata direttiva; premesso infine che la SIMEST, sulla base del suo oggetto sociale stabilito nell'articolo 1 della legge istitutiva, può considerarsi come «amministrazione aggiudicatrice», limitatamente agli interventi di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane (agevolazioni alle *joint venture* e alle reti commerciali all'estero), mentre, invece, non appare conforme alla citata direttiva comunitaria l'assegnazione alla SIMEST degli interventi per le esportazioni di cui alla legge n. 227/77 che non possono agevolmente ricomprendersi nella «missione» di SIMEST delineata nella legge istitutiva, anche in quanto richiedono il possesso di professionalità e di conoscenze tecniche operative specifiche di una banca che opera stabilmente sul mercato e che attualmente non sono in possesso di SIMEST; si preveda l'esclusione della legge n. 227/77 degli interventi trasferiti a SIMEST, fino al 2001, consentendo alla SIMEST di adeguare la sua «missione», il suo oggetto sociale e la sua struttura ai predetti requisiti.

La Commissione approva: risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Lubrano Di Ricco 39, Gubert 40, Marchetti 41, Manzini 42 e Duva 49.

Quanto agli emendamenti Di Bisceglie 43 e Pistelli 44 il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI li dichiara assorbiti nella riformulazione del punto 3 già approvata.

La Commissione concorda.

La Commissione respinge gli emendamenti Lubrano Di Ricco 45, 46, 47 e 48 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il parere nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti accolti e dalle riformulazioni intervenute.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI si riserva il coordinamento formale del testo approvato, ed avverte che in relazione alla complessità del testo oggetto della deliberazione il parere non potrà essere inviato alla Presidenza della Camera per l'inoltro al Governo prima della mattinata di domani e pertanto sarà pubblicato in allegato ai resoconti della giornata di giovedì 26 marzo.

La seduta termina alle ore 22,40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, lettera e) della legge 15 marzo 1997, n. 59

PROPOSTA DI PARERE DELL'ONOREVOLE LI CALZI

La Commissione,

a) verificato che lo schema di decreto legislativo attua la delega di cui agli articoli 4, comma 4, lettera c), e 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) considerato che si intende razionalizzare gli strumenti di intervento a supporto delle attività delle imprese italiane sui mercati internazionali, incentivandone la capacità competitiva;

c) valutata l'importanza strategica del rafforzamento della struttura imprenditoriale nazionale sullo scenario internazionale dei commerci, dominato dal processo di globalizzazione;

d) considerata l'esigenza di adeguare alle nuove necessità, integrandoli ed ottimizzandoli, gli strumenti operativi predisposti per gestire le misure a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;

e) preso atto che il decreto legislativo in materia di commercio con l'estero fa seguito coerentemente all'approvazione della legge 25 marzo 1968, n. 68 che ha riformato l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE);

f) preso atto che il Decreto legislativo proposto disegna un sistema coerente per gli interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, fondato sull'iniziativa programmatica del CIPE e sulla capacità operativa di strumenti adeguati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 4, comma 8, sia previsto che il Comitato esecutivo sia presieduto dal Presidente dell'Istituto, in modo da evitare una dualità di organi fra lo stesso Comitato esecutivo e il Consiglio di amministrazione;

Si propone, pertanto, di modificare nel modo seguente il primo periodo del comma 8 dell'articolo 4:

8. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente del consiglio di amministrazione e da due membri, scelti dal consiglio stesso.

2) all'articolo 8, commi 2 e 3, venga meglio ribadita l'autonomia dell'istituto per i servizi assicurativi del commercio estero e sia assicurata la necessaria flessibilità al sistema, prevedendo una distinzione tra gli impegni necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti e per incrementare il fondo di riserva da determinare con la legge finanziaria e da inscrivere nello stato previsionale del Ministero del tesoro e gli accantonamenti al fondo di riserva a far data dal 1° gennaio 1999;

sia, inoltre, previsto un tetto all'assunzione dei rischi da parte dell'Istituto, in base al quale determinare l'accantonamento prudenziale, calcolato in proporzione al fattore di sinistrosità dei rischi assunti e all'esperienza del passato;

Si propone, pertanto, di modificare nel modo seguente i commi 2 e 3 dell'articolo 8:

2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi derivanti dall'attività assicurativa dell'Istituto, e per incrementare il fondo di riserva, di cui al successivo comma 3, sono determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato previsionale del Ministero del tesoro.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 1999, l'Istituto a fronte degli impegni assicurativi assunti, costituisce un Fondo di riserva mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso la Tesoreria centrale utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni assicurativi di cui al comma 1, ai proventi delle transazioni di cui all'articolo, comma 4. Su proposta del Ministro del Commercio con l'Estero, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, può integrare il fondo di riserva con le disponibilità di cui all'articolo 6 commi 1 e 3.

L'accantonamento è commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicurativo che di volta in volta viene assunto nonchè al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a ciascun paese o categoria di paesi dal Consiglio di Amministrazione. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo ricorso, prioritariamente, agli accantonamenti effettuati.

3) all'articolo 21, commi 1 e 2, premesso che, in sintonia con il principio di sussidiarietà e con gli obiettivi di decentramento, sembra opportuno prefigurare un modello articolato di interventi, in modo che le diverse regioni d'Italia possano sviluppare, anche attraverso intese fra di loro, la loro «vocazione» nelle relazioni commerciali con i paesi confinanti;

sia ribadita la specialità della FINEST con la conferma della competenza in esclusiva degli interventi nelle aree dei paesi dell'Europa orientale e centrale e sia consentito alla stessa FINEST di operare, inoltre, in ambiti individuati con delibera del CIPE d'intesa con le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, nonchè con altre interessate;

Si propone, pertanto, di modificare nel modo seguente l'articolo 21:

1. All'articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino Alto Adige ovvero da imprese e società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese aventi stabile organizzazione nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest.

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 è aggiunto il seguente periodo: «L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo le direttive del CIPE e secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione valorizza il ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato di cui al comma 1.

4) all'articolo 24, commi 1, 2, 3, venga soppressa la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero istituita presso il CIPE, in quanto in contrasto con la prevista riorganizzazione del CIPE contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo 430/97 e siano confermate al CIPE, che potrà organizzarsi anche in commissioni o gruppi di lavoro secondo il citato decreto legislativo, le competenze previste in materia di coordinamento delle politiche commerciali all'estero; sia prevista la costituzione di un organismo preposto a fornire al Governo elementi per la valutazione dei Paesi luoghi di investimento dal punto di vista politico-economico, l'individuazione delle forme e del livello di intervento nelle iniziative di politica economica con l'estero, la programmazione delle risorse disponibili in relazione agli impegni da assumere, in modo che venga distinta la sede delle scelte politiche degli interventi per il commercio con l'estero da quella della gestione operativa;

5) all'articolo 25, commi 1, e 4, premesso che la gestione degli interventi a sostegno finanziario dell'internazionalizzazione del sistema produttivo dovrebbe configurarsi, comunque, come l'appalto di un servizio di gestione di un fondo pubblico; premesso ancora che la possibilità di derogare alla direttiva 92/50 UE, senza incorrere in violazione del trattato, sussiste solo nel caso in cui l'affidatario sia configurabile esso stesso come «amministrazione aggiudicatrice» secondo quanto richiesto dalla normativa di recepimento in Italia della citata direttiva; premesso infine che la SIMEST, sulla base del suo oggetto sociale stabilito nell'articolo 1 della legge istitutiva, può considerarsi come «amministrazione aggiudicatrice», limitatamente agli interventi di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane (agevolazioni alle *joint venture* e alle reti commerciali all'estero), mentre, invece, non appare conforme alla citata direttiva comunitaria l'assegnazione alla SIMEST degli interventi per le esportazioni di cui alla legge 227/87 che non possono agevolmente ricomprendersi nella «missione» di SIMEST delineata nella

legge istitutiva, anche in quanto richiedono il possesso di professionalità e di conoscenze tecniche operative specifiche di una banca che opera stabilmente sul mercato e che attualmente non sono in possesso di SIMEST;

il decreto preveda l'esclusione della legge 227/77 degli interventi trasferiti a SIMEST, almeno fino a quando sarà possibile adeguare la sua «missione», il suo oggetto sociale e la sua struttura ai predetti requisiti, e, nelle more, venga rispettata la vigente convenzione tra l'Amministrazione competente e il Mediocredito centrale che attualmente ne regola la gestione;

Si propone, pertanto, di modificare nel modo seguente i commi 1, e 4 all'articolo 25:

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: 227/77,

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole «delle risorse materiali ed umane impiegate da Mediocredito centrale S.p.A. per la gestione degli interventi di cui al comma 1», con le parole «delle opportune dotazioni di personale impiegato dal Mediocredito centrale S.p.A. per la gestione degli interventi di cui al comma 1, sia direttamente che indirettamente nelle strutture di supporto e di finanziamento».

Si propone, inoltre, di aggiungere all'articolo 25 i commi 6-bis e 6-ter:

6-bis. La gestione degli interventi di sostegno finanziario all'intermediazione del sistema produttivo di cui alla legge 227/77 resta attribuita al Mediocredito centrale S.p.A. fino alla scadenza della convenzione.

6-ter. Entro il 31 dicembre 1998 Mediocredito centrale S.p.A. e Finset S.p.A., in riferimento alle loro rispettive attribuzioni, stipulano con le amministrazioni competenti le convenzioni di cui all'articolo 3 della legge 489/93, non ancora stipulate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI PARERE DELL'ONOREVOLE LI CALZI

Al punto 1 premettere il seguente:

01). Per quanto riguarda la Sace, la nuova normativa non tiene conto dell'esigenza fondamentale di pervenire ad una netta separazione degli impegni che derivano dall'esercizio di funzioni che attengono alla politica estera rispetto a quelli di una normale gestione di attività assicurativa sulla base delle esigenze del mercato.

Il decreto presenta alcune contraddizioni che dovranno essere superate per consentirne una sua applicazione pratica. L'articolo 2 punto 3 delega al CIPL la responsabilità di definire le operazioni ed i rischi assicurabili in coerenza con l'attribuzione allo stesso CIPE di una specifica competenza in ordine alla predisposizione di un piano di previsione degli impegni assicurativi (articolo 8 punto 1), piano che dovrebbe essere finalizzato (ma il decreto in proposito non è chiaro) alla determinazione degli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi derivanti dalla gestione assicurativa (articolo 8 punto 2).

Tale delega contrasta con le competenze attribuite al Consiglio di amministrazione che, secondo quanto previsto dall'articolo 4 punto 6, dovrebbe procedere alla valutazione del rischio Paese ed a definire gli impegni assumibili per ciascun Paese (attività che evidentemente si sovrappone e potrebbe contrastare con quella attribuita al CIPE).

La contraddizione evidenziata è destinata a protrarre l'equivoco di una struttura che si vorrebbe privata e che contemporaneamente è chiamata a gestire una funzione pubblica con tutti i vincoli che ne derivano, sulla base di una normativa che, in particolare, prevede che tutti gli impegni finanziari conseguenza dell'attività siano destinati a gravare sul bilancio dello Stato. L'anomalia, nel passato, ha impedito da un lato la gestione a condizioni di mercato e dall'altro ha consentito l'assunzione di rischi assicurativi elevati (talvolta concretizzando gravi ed illegali deviazioni) le cui conseguenze sono state scaricate sulla finanza pubblica, con il conseguente, attuale ridimensionamento dell'attività operativa che ha scontato, all'atto di una possibile riapertura dei rapporti commerciali con i Paesi assicurati in maniera «disinvolta», l'esistenza di un vasto contenzioso difficilmente risolvibile.

In assenza di un intervento correttivo sul decreto legislativo è possibile, pertanto, che si accentui il processo di contrazione degli interventi operativi dell'Ente che non sarà in grado di rispondere alle due esigenze alternative: costituire cioè il supporto alle attività di politica economica del Governo e, contemporaneamente, agire come azienda privata operante nel mercato a condizioni di economicità.

1. PISTELLI

Al punto 1), dopo il primo periodo, inserire il seguente: sia previsto, altresì, che il direttore generale faccia parte del Comitato, in modo che tale organo collegiale sia realmente la sede deliberativa omogenea ed unitaria della SACE.

Conseguentemente, inserire, nella proposta di riformulazione del comma 8, le parole: Del Comitato fa parte altresì il direttore generale.

2. FRATTINI, MAGGIORE

Articolo 4, Organi dell'Istituto per i Servizi assicurativi del commercio estero (SACE):

La Commissione ritiene opportuno aggiungere al comma 10 dell'articolo 4 dopo le parole «operatori economici dell'industria» le seguenti: «del commercio e dell'artigianato».

Appare infatti opportuno prevedere espressamente tali categorie nell'ambito del Comitato consultivo.

3. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

All'articolo 4, comma 12, si propone si sostituire: assiste con: partecipa.

4. MARCHETTI, BONATO

Al punto 2 non si ritiene opportuna la previsione di un testo all'assunzione dei rischi da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero.

5. MARCHETTI, BONATO

Dopo il punto 2, inserire il punto 2-bis:

Una quota pari al venti per cento di dette assegnazioni finanziarie è destinata alla costituzione di un Fondo dall'Artigiancassa a sostegno delle operazioni riguardanti le imprese artigiane ed i consorzi cui esse partecipano, secondo modalità da definire con Decreto del Ministro per il commercio con l'estero.

6.

FRATTINI

Dopo il punto 2 inserire la seguente osservazione:

Articolo 14. - (*Disposizioni generali*) – La Commissione osserva che il comma 3 dell'articolo 14 dispone una normativa troppo generica in merito alla tipologia e alle caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo delegando la definizione di tali disposizioni ad una successiva delibera del CIPE. La stessa procedura è poi prevista per le condizioni, le modalità e i tempi della concessione dei contributi la cui definizione è emandata ad un decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

7.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Dopo il punto 2 inserire la seguente osservazione:

Articolo 15. - (*Destinatari per la concessione di contributi*) – La Commissione ritiene che sarebbe opportuno, alla lettera e) del comma dell'articolo 15, prevedere una puntualizzazione di cosa si intende con il termine «beni nazionali» affinché si eviti un eventuale interpretazione tesa ad agevolare investimenti stranieri nel nostro paese che includano l'acquisto di aziende italiane al solo fine di eliminarle dal mercato o con l'intento di frantumarne l'unità operativa con fini meramente speculativi.

8.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Dopo il punto 2 inserire la seguente osservazione:

All'articolo 17, comma 2, sarebbe opportuno prevedere che una quota pari al 20 per cento delle assegnazioni finanziarie al Fondo ex articolo 3 della legge n. 295 del 1973 sia destinata alla costituzione di un Fondo gestito dall'Agrincassa (a sostegno della partecipazione delle imprese artigiane a società miste costituite all'estero) secondo modalità da definire con decreto del Ministro per il commercio con l'estero.

9.

BIELLI

Dopo il punto 2 inserire la seguente osservazione:

La Commissione, ritenendo che per venire incontro alle esigenze delle imprese artigiane esportatrici, si rende opportuno favorire l'accesso delle imprese stesse alle agevolazioni vigenti affidandone la gestione all'Artigiancassa, propone che alla fine del secondo comma, dell'articolo 17 sia aggiunto il seguente periodo: «Una quota pari al 20 per cento di dette assegnazioni finanziarie è destinata alla costituzione di un Fondo gestito dall'Artigiancassa a sostegno delle operazioni riguardanti le imprese artigiane ed i consorzi cui esse partecipano, secondo modalità da definire con Decreto del ministero per il commercio con l'estero.

L'assegnazione finanziaria di cui all'emendamento andrebbe a costituire un fondo rotativo che l'Artigiancassa potrebbe integrare del cento per cento mettendo a disposizione un plafond di mezzi propri da impegnare a tassi minimi di mercato (RIBOR più eventuale commissione). Ipotizzando l'impiego delle disponibilità pubbliche ad un tasso simbolico dell'1 per cento ne deriverebbe l'applicazione alle imprese artigiane di un tasso medio ponderato estremamente agevolato. Inoltre detto meccanismo, che coinvolgerebbe le cooperative di garanzia del nostro sistema, costituirebbe sufficiente garanzia di credito.

10. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Dopo il punto 2 inserire la seguente osservazione:

Articolo 29. - (*Modifiche della legge n. 100 del 1994, in materia di promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero*) – Per quanto riguarda la partecipazione delle imprese artigiane a società miste costituite all'estero la Commissione, conseguentemente alla modifica proposta al secondo comma dell'articolo 17, propone un intervento dell'Artigiancassa attraverso la concessione di finanziamenti a valere sulle disponibilità del predetto Fondo rotativo (cfr. Emendamento articolo 17), da destinare all'acquisizione di quote di capitale di rischio nelle imprese miste. I finanziamenti concessi alle condizioni prospettate nel menzionato emendamento potrebbero coprire il controvalore in lire della partecipazione.

Si ritiene altresì che la normativa dell'articolo 20 debba prevedere l'intervento dell'Artigiancassa alla partecipazione delle imprese artigiane a società miste costituite all'estero attraverso la stipula di contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza, come definiti dall'articolo 2549 e segg. del codice civile, di apporto creditizio o di garanzia ricevendo quale corrispettivo il diritto di partecipare agli utili della società medesima. A tal fine si ritiene necessaria la stipula di una convenzione con la SIMBST, cui affidare compiti di istruttoria delle operazioni ai fini della concessione dei relativi finanziamenti a valere sulle risorse pubbliche.

11. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Dopo il punto 2 inserire la seguente osservazione:

Si propone di aggiungere allo schema di parere del Relatore il seguente periodo: Il Governo provveda alla soppressione del comma 2 dell'articolo 20, atteso che la materia tributaria non rientra nei criteri contenuti nell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

12.

NIEDDU

Al punto 3) sopprimere le parole: sia ribadita la specialità della FINEST con la conferma della competenza in esclusiva degli interventi nelle aree dei paesi dell'Europa orientale e centrale e.

13.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 3) sopprimere le parole: nonchè con le altre regioni interessate.

14.

LUBRANO DI RICCO

Punto 3 – Non si condividono le considerazioni svolte al punto 3, poichè si ritiene di superare la «specialità» attualmente prevista per alcune aree del paese.

Si propone, pertanto, il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 21 – «A partire dal 1° gennaio 1999 gli interventi gestiti dalla FINEST vengono attribuiti alla SIMEST, la quale succede nei diritti e negli obblighi dei quali la FINEST è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti.

15.

MARCHETTI, BONATO

Al punto 3), alla prima modifica proposta, sostituire le parole: promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione *con le seguenti parole:* promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione.

16.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 3), alla prima modifica proposta, sostituire le parole: controllate da imprese aventi stabile organizzazione *con le seguenti parole:* controllate imprese aventi stabile e prevalente organizzazione.

17.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 3), sostituire la seconda modifica proposta con la seguente:

All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli interventi di cui al precedente comma 1, l'operatività della Finest e della Simest si svolge di concerto secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione valorizza il ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1».

18.

LUBRANO DI RICCO

Punto 3):

All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come modificata dal provvedimento in esame, è aggiunto il seguente periodo: «l'operatività della Simest e della Finest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge in forma paritaria tra le due società secondo le direttive del CIPE e secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società».

19.

FONTANINI

Articolo 21: Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe e successive modificazioni e integrazioni.

1. All'articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, nella Regione Veneto e nella Regione Trentino Alto Adige ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese aventi stabile organizzazione nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest».

1-bis. All'articolo 6 della legge n. 212 del 1992, si aggiunge il seguente comma 2:

«Altri enti interessati (regioni, province, comuni, Istituti di credito ad essi territorialmente riferentesi) possono partecipare direttamente o indirettamente alla società finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 19 del 1991, con i possibili medesimi effetti di cui all'articolo 2, comma 8, medesima legge n. 19 del 1991 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nell'area di detti enti».

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è aggiunto il seguente periodo:

«L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest se-

condo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione valorizza il ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1».

3. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Di norma: le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il venticinque per cento del capitale dell'impresa o società estera; ed i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il venticinque per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le regioni interessate con propria delibera, adottata su proposta del Consiglio di Amministrazione della Finest, sentito il parere del ministro del commercio con l'estero, stabiliscono:

1) le ipotesi in cui il limite del venticinque per cento della partecipazione può essere aumentato;

2) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

3) le ipotesi in cui, in ragion dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;

4) le ipotesi in cui la Finest può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di imprese o società all'estero.

Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, ed i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.

Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui comma 1, lettera *C sub h-ter*), lettere *e*) ed *f*) e commi 2, 3 e 4 del presente decreto legislativo».

4. All'articolo 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole «in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Regione Veneto, ai sensi del comma 10» sono sostituite dal seguente periodo: «la destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni».

All'articolo 2, al comma 6 è inoltre aggiunto il seguente periodo:

«La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente ad investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese anche indipendentemente dal fatto che gli stessi siano promossi dalle imprese di cui sopra.

Saranno comunque possibili interventi congiunti con EBRD e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.

La Finest per le aree di competenza è intermediario creditizio per la concessione di contributi, a valere sulla legge 5 ottobre 1991, n. 317, agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota o parte di essa di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1,».

5. All'articolo 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole trenta per cento» sono sostituite dalle parole «quaranta per cento» e dopo le parole: «Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100» sono aggiunte le seguenti parole: «Inoltre dette agevolazioni sono estese anche agli interventi diretti della società finanziaria che, come gli operatori, potrà fruire del finanziamento a tassi agevolati limitatamente agli interventi per le piccole e medie imprese.

Il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'articolo 2458 Cod. Civ., anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo».

6. All'articolo 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole «prevalente» e «non compresa nel territorio indicato al comma 1».

Al medesimo articolo 2, al comma 8, viene aggiunto il seguente periodo: «Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano».

20.

DI BISCEGLIE

Al punto 3) aggiungere la seguente osservazione:

Occorre prevedere, all'articolo 21, l'inserimento del comma 2-bis:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e) sub h) ter, lettere d), e) ed f) e commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto di competenza, alla Finest Spa.

21.

PISTELLI, GIARETTA

Al punto 3) aggiungere la seguente osservazione:

Si modifichi la legge 9 gennaio 1991, n. 19, come di seguito indicato:

All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o so-

cietà estera, e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Nel caso in cui vengano effettuati sia la partecipazione che il finanziamento l'impegno finanziario complessivo assunto dalla società finanziaria non potrà normalmente superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento previsto nel programma economico dell'impresa o società estera. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valore corrente, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni». Per le partecipazioni e i finanziamenti di FINEST si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera C, *sub h-ter*, lettere d), c) e f) e commi 2 e 3 del presente decreto legislativo.

22.

GUBERT

Al punto 3) aggiungere la seguente osservazione:

Si propone di modificare l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991 come segue:

All'articolo 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, le parole «in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciale assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10» sono sostituite dal seguente periodo: «La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciale assegnati dallo Stato alle regioni». Al medesimo comma è inoltre aggiunto il seguente periodo: «La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con EBRD e le altre organizzazioni internazionali nell'ambito dell'oggetto sociale».

23.

GUBERT

Al punto 3) aggiungere la seguente osservazione:

Si propone di modificare l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991 come segue:

All'articolo 2, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle parole «40 per cento» e dopo le parole «Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100» sono aggiunte le seguenti parole: «Il coordinamento tra la FINEST e la SIMEST sarà effettuato, in base all'articolo 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo.

24.

GUBERT

Al punto 3) aggiungere la seguente osservazione:

Si propone di modificare l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991 come segue:

All'articolo 2, comma 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole «non compresa nel territorio indicato al comma 1». Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente periodo: «Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e Bolzano».

25.

GUBERT

Dopo il punto 3) aggiungere l'osservazione seguente:

3-bis) Al fine di garantire che una parte dell'assegnazione finanziaria cui è preposto il Fonso, sia utilizzabile dagli artigiani esportatori, considerato che le garanzie bancarie richieste dagli enti erogatori rendono assai difficile ad essi l'accesso a tale Fondo, si propone che all'articolo 17 del decreto legislativo alla fine del secondo comma si aggiunga il seguente periodo:

«Una quota pari al 20 per cento di dette assegnazioni finanziarie è destinata alla costituzione di un Fondo gestito dall'Artigiancassa a sostegno delle operazioni riguardanti le imprese artigiane e i consorzi cui esse partecipano, secondo modalità da definire con decreto del Ministro per il commercio con l'estero».

26.

GUBERT

Dopo il punto 3) inserire la seguente osservazione:

La Commissione, nel ribadire la centralità del ruolo svolto dall'ICE nell'elaborazione di interventi volti alla promozione all'estero dei prodotti di alta qualità del settore agroalimentare propone che al comma 2 dell'articolo 23 sia soppressa la parola «anche».

27.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Aggiungere il punto 3-bis.

All'articolo 23 aggiungere alla fine del periodo (che si conclude con «...e le Camere di Commercio»: «Rendere disponibile la fornitura di servizi informativi con modalità più articolate, al fine di maggiormente rispondere alle esigenze informative specifiche dell'utenza, in particolare per le piccole e medie imprese, anche prevedendo la possibilità di accessi diretti al sistema informativo ICE».

28.

TAPPARO

Sopprimere il punto 4).

29.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 4, nel condividere la proposta di soppressione della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita presso il CIPE, si propone di non approvare la previsione dell'organismo suggerito. Si propone, cioè, di sopprimere da: «sia prevista la costituzione di un organismo» fino al termine del punto 4.

30.

MARCHETTI, BONATO

Qualora il parere sia modificato nel senso di conservare la Commissione prevista all'articolo 24, comma 1, si propone di integrare la composizione della Commissione prendendo la presenza di 3 rappresentanti delle regioni.

31.

MARCHETTI, BONATO

Art. 24.

La Commissione esprime perplessità in merito alla proposta di parere che prevede la soppressione della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita presso il CIPE.

In particolare si ritiene che la prospettata riorganizzazione in commissioni o gruppi di lavoro del CIPE per le competenze previste in materia di coordinamento delle politiche commerciali all'estero, così come formulata, sia di carattere troppo generico ed escluda l'importante funzione di coordinamento svolta oltre che dai rappresentanti dei ministeri interessati anche dai presidenti e/o direttori generali dell'ICE, della SIMEST s.p.a, della FINEST s.p.a., del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e dell'istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero.

32.

MAGNABÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Art. 24.

3. La Commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalità e i criteri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni,

enti e organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei ministeri vigilanti. A tal fine il ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei ministeri interessati, presidenti dell'ICE, della Simest S.p.A., della Finest S.p.A., di Informest, del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero.

La Commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previsti in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni.

33.

DI BISCEGLIE

Sostituire il punto 4) con il seguente:

All'articolo 24 si ritiene opportuno che la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato. La Commissione delibera pertanto su proposta dello stesso Presidente del Consiglio: Si propone quindi di sostituire il primo comma con il seguente:

È costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per il supporto tecnico nelle materie di competenze della Commissione è costituita un'apposita struttura, presso la presidenza del Consiglio.

Si propone inoltre di modificare il terzo comma sostituendo le parole: «il Ministro del commercio con l'estero» con le seguenti: «il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato».

La commissione permanente, così composta, costituisce lo strumento di programmazione della politica per il commercio con l'estero; gli organismi direttivi dei vari enti e società preposte all'attuazione della politica così definita rappresentano gli strumenti di attuazione di tale politica. Compito di tale commissione è quello di fornire elementi al Governo in vista di:

una «valutazione Paese» sul piano politico-economico nel quadro di un «progetto» che comprenda le iniziative possibili del complesso delle istituzioni pubbliche interessate al commercio con l'estero;

una individuazione delle forme e del livello dell'intervento nelle iniziative di politica economica con l'estero (plafonds assicurativi, approvazione dei termini di ristrutturazione del debito, criteri di gestione del portafoglio, supporto agli investimenti e/o al credito);

una determinazione dei criteri per consentire, a tutte le imprese, di accedere, in condizioni di parità, ai vari interventi previsti per incentivare l'attività di commercio con l'estero;

una programmazione delle risorse disponibili in relazione agli impegni da assumere (1,rogrammazione dei finanziamenti previsti a valere sul bilancio dello Stato in funzione degli impegni assunti)».

34.

PISTELLI

In relazione all'articolo 24, integrare la composizione della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, con la partecipazione del Ministro per le politiche agricole.

35.

LUBRANO DI RICCO

Punto 4 del parere: Sostituire la parte del punto 4 dall'inizio fino alle parole: commerciali all'estero con la seguente: valuti il Governo la previsione della Commissione permanente per il coordinamento ai fini di un adeguato raccordo con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 430 del 1997.

36.

MANZINI, NIEDDU

Al punto 4 aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 24, comma 3, dopo le parole: «della Finest Spa», sono aggiunte le seguenti parole: «di Informest».

37.

GUBERT

La Commissione propone che al comma 3 dell'articolo 24, secondo periodo dopo la parola: presidenti siano introdotte le seguenti parole: e/o direttori generali dell'ICE.

38.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Sopprimere il punto 5)

* 39.

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il punto 5).

* 40.

GUBERT

Punto 5. Si condividono le considerazioni svolte nel parere. Si ritiene, tuttavia, che sia più coerente una soluzione che non si limiti ad escludere l'assegnazione alla Simest degli interventi per la esportazione di cui alla legge n. 227 del 1977.

Si propone, di conseguenza, la soppressione dell'articolo 25.

41.

MARCHETTI, BONATO

Punto 5 del parere: sostituire l'intero punto 5 come segue:

Si propone una attenta valutazione circa la congruità della assegnazione alla Simest degli interventi per le esportazioni di cui alla legge n. 227 del 1977 con quanto stabilito dalla direttiva 92/50 UE.

Valuti il Governo la necessità di mantenere a Mediocredito la gestione della legge n. 227 del 1977 per il tempo necessario a riordinare le attività di sostegno al commercio con l'estero.

Si ritiene a questo proposito utile una verifica, sulla scorta di quanto avviene negli altri paesi, circa la possibilità di costituire uno sportello unico che ricomprenda anche i servizi di assicurazione del credito.

Con apposita convenzione va inoltre prevista la medesima operatività di Finest, rispetto a Simest, per le aree di cui alla legge n. 19 del 1991.

42.

MANZINI, NIEDDU

Punto 5, articolo 25: A partire dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alle leggi n. 227 del 1977, n. 394 del 1981, n. 304 del 1990, n. 100 del 1990, n. 19 del 1991 e n. 212 del 1992 e all'articolo 14 della legge n. 317 del 1991 viene attribuita a Simest spa e a Finest spa per l'area di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 19 del 1991.

Con apposita convenzione, da formalizzarsi entro il 1° gennaio 1999, verranno regolati i rapporti di collaborazione tra Simest e Finest per la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui sopra.

La suddetta convenzione provvederà anche il passaggio di competenze da Simest a Finest degli interventi relativi all'area di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 19 del 1991.

43.

DI BISCEGLIE

Al punto 5 aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 25 si propone di mantenere il ruolo della Finest spa nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nelle aree di sua competenza. Si propongono quindi le seguenti modifiche: al primo comma sopprimere le parole: «n. 19 del 1991» e dopo «Simest spa» aggiungere le seguenti: «, per le aree di cui alle leggi n. 19 del 1991 e n. 212 del 1992, la gestione spetta invece alla Finest spa»; al secondo e terzo comma, dopo le parole «Simest spa», aggiungere le seguenti: «o per quanto di sua competenza la Finest spa».

44.

PISTELLI

Al punto 5) sopprimere la modifica proposta al comma 1.

45.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 5) sopprimere la modifica proposta al comma 4.

46.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 5) riformulare la modifica proposta al comma 4 nel seguente modo: delle opportune dotazioni di personale impiegato direttamente dal Mediocredito centrale SpA per la gestione degli interventi di cui al comma 1.

47.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 5) sopprimere le proposte di introduzione dei commi 6-bis e 6-ter.

48.

LUBRANO DI RICCO

Dopo le parole: reti commerciali all'estero sostituire con le seguenti sino alla fine del punto 5:

Considerato invece che l'assegnazione alla SIMEST degli interventi per l'esportazione di cui alla legge 227/77 sarebbe pienamente conforme alla citata direttiva solo previo adeguamenti organizzativi e strutturali di detta società e considerato altresì che è comunque opportuno che il sostegno all'internazionalizzazione faccia organicamente capo al Ministero del commercio con l'estero o a strutture ad esso riferibile, il decreto le-

gislativo dovrebbe prevedere una migliore articolazione temporale di tale processo.

Esso in particolare dovrebbe prevedere il differimento del trasferimento a SIMEST delle competenze di cui alla legge 227/77 sino a una data congrua che potrebbe essere quella del 31 dicembre 2001, prevedendosi sino a tale termine il mantenimento della gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione al Mediocredito centrale spa.

In questo quadro appare peraltro coerente che entro il termine previsto dall'articolo 25 I comma dello schema di decreto il Mediocredito centrale e la SIMEST, in riferimento alle loro rispettive attribuzioni, stipulino con il Ministero per il commercio con l'estero le convenzioni per la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui alle leggi richiamate al I comma dell'articolo 25 dello schema di decreto.

49.

DUVA

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 febbraio 1998;

visto che il Governo era stato delegato con l'articolo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ad emanare entro il 31 marzo 1998 uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi;

visto il parere della Conferenza unificata, espresso in data 5 Marzo 1998;

appurato che il provvedimento rispetta i principi di cui agli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione ed i criteri direttivi, contenuti negli articoli 1, 3 e 4 della delega;

preso atto che l'articolo 1, comma 4, precisa espressamente il divieto ad interpretare le norme seguenti come attribuzione allo Stato (nonchè ad enti pubblici nazionali) di funzioni e compiti che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame siano di competenza delle regioni, degli enti locali e delle autonomie funzionali;

considerato che il conferimento anzidetto deve ispirarsi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare ai principi di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, cooperazione, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, copertura finanziaria e patrimoniale, autonomia organizzativa e regolamentare, responsabilità;

ritenuto che emerge in ogni caso dal complesso delle disposizioni di cui all'articolo 4 il disegno per cui la gestione sia

concentrata sui livelli istituzionali più vicini ai cittadini, e dunque in primo luogo sugli enti locali;

ritenuto che l'attuale fase di conferimento è intermedia rispetto ad un futuro e definitivo assetto;

considerato che anche per le amministrazioni statali la legge n. 59/97 configura un riordino radicale;

considerato che peraltro, per tale profilo, si procederà successivamente e che l'attuale fase è intermedia anche per questo verso;

che l'obiettivo ultimo del processo di riforma deve comunque individuarsi in un'azione più efficiente ed efficace di tutte le amministrazioni pubbliche in rapporto ai cittadini utenti, e che in questo deve trovarsi sia una chiave di lettura della delega sia un parametro di valutazione del decreto delegato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

TITOLO I (articoli 1-9):

Il conferimento di poteri dallo Stato alle regioni è ascritto al modello del trasferimento ovvero della delega a seconda che si tratti di materie comprese o meno nell'elenco di cui all'articolo 117 della Costituzione. La questione si presenta tuttavia in molteplici casi dubbia e, d'altra parte, la disciplina vigente determina differenze di minima entità tra l'uno e l'altro istituto. Appare perciò preferibile eliminare in tutto il testo ogni riferimento sia al trasferimento sia alla delega, utilizzando sempre la dizione onnicomprensiva di «conferimento di funzioni e compiti».

Si raccomanda al Governo che, nella stesura definitiva del decreto legislativo in esame, individui ogniqualvolta possibile un puntuale riparto di funzioni tra regioni, province e comuni: in tal modo si realizza una opportuna omogeneità tra le regioni, chiarezza dei compiti che attendono gli enti locali territoriali con conseguente tempestiva organizzazione delle strutture, evitando il rischio di doppi passaggi di personale;

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole «nei casi espressamente previsti». All'articolo 3, comma 1, aggiungere infine le parole «e dell'articolo 2, 1° comma, della legge 29.12.1993, n. 580».

Pare opportuno inserire all'articolo 1 un comma che preveda come regola generale che i compiti e le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, alle province ed alle comunità montane secondo le loro dimensioni territoriali, associativi ed organizzative, ad esclusione solo delle funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in particolare evitando di concentrare sulla regione funzioni amministrative, già attribuite dalle norme vigenti agli enti locali;

All'articolo 2, comma 1, occorre prevedere che la rappresentanza unitaria dello Stato nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea non debba intendersi come impedimento alle regioni e province autonome di gestire una propria rappresentanza sia nelle sedi internazionali che nell'Unione europea in relazione alla tutela degli interessi connessi ai compiti e alle funzioni loro proprie;

All'articolo 3, comma 1, pare opportuno esplicitare che in nessun caso le regioni, nella determinazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e nel conseguente contestuale conferimento di tutte le altre agli enti locali, possono riportare all'esercizio della regione stessa funzioni già attribuite agli enti locali;

Le regioni assicurano, con la legge di cui all'articolo 3, comma 1, che contestualmente al trasferimento delle funzioni agli enti locali siano assicurati i necessari trasferimenti di beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e del personale;

All'articolo 3, dopo il comma 2, è opportuno prevedere che le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, definiscano strumenti e procedure di raccordo e concertazione anche permanenti per la cooperazione istituzionale con gli enti locali;

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole «agli interessi nazionali», è necessario aggiungere le parole «o pregiudizio o mancato soddisfacimento del livello minimo di diritti e servizi garantiti a tutti i cittadini»;

All'articolo 6, comma 1, alle parole «tramite sistemi informativi automatizzati» appare preferibile sostituire le parole «tramite sistemi informativo-statistici automatizzati»;

All'articolo 6 appare opportuno inserire tra le disposizioni generali un comma 1 bis che preveda che Stato, regioni, enti locali ed autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzino sistemi informativo-statistici che operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Appare in ogni caso da assicurare l'interazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN);

Sempre con riferimento all'articolo 6, pare opportuno che sia richiamata la concertazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, con il supporto dell'AIPA, al fine di determinare le modalità architettoniche dei sistemi di interconnessione dei sistemi informativo-statistici regionali e locali con la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni al fine di consentire l'utilizzo di dati di sintesi per la programmazione di competenza nazionale;

All'articolo 7 con riguardo all'attribuzione di beni e risorse si osserva anzitutto che il riferimento a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni deve essere riferito alla media di un sufficiente arco di esercizi finanziari, comunque non inferiore a cinque anni. Si ritiene altresì che nell'ambito del decreto legislativo sia opportuno inserire una norma a carattere generale che stabilisca criteri precisi per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni ed enti locali anche attraverso la determinazione di percentuali di imposte erariali;

In relazione all'articolo 7 pare opportuno prevedere che l'entrata in vigore della normativa, contenuta nel decreto, concernente la semplificazione dei procedimenti attinenti l'esercizio di attività private decorra immediatamente e non a seguito dei trasferimenti dei beni e delle risorse, finanziarie, umane, strumentali e organizzative nei confronti delle regioni e degli enti locali;

All'articolo 8 sostituire la parole «con i decreti previsti dagli articoli 7 e 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59» con le parole «ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché mediante i decreti di cui all'articolo 10 della stessa legge».

In ragione della disposizione di cui all'articolo 9, pare opportuno cassare in tutto il provvedimento ogni riferimento a regioni autonome o province autonome;

Il Governo si impegni a proporre al Parlamento, nel primo disegno di legge che sarà presentato in attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.59, norme di delega ai fini della compilazione, ai sensi del comma II del citato articolo 20, di testi unici legislativi riferiti a ciascuna delle materie oggetto dei diversi capi in cui è articolato lo schema di decreto legislativo in esame - nei quali dovranno essere raccolte le norme che disciplinano le funzioni che restano attribuite allo Stato nelle predette materie. Le norme di delega dovranno altresì prevedere la possibilità di introdurre le modifiche necessarie ai fini del coordinamento normativo, nonché l'espressa abrogazione di ogni altra disposizione vigente nelle medesime materie fatte salve quelle relative al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali. I testi unici legislativi dovranno comunque essere emanati entro il 30 settembre 1999.

TITOLO II (articoli 10-49)

All'articolo 10 comma 2 appare superflua la parola «commercio» essendo la materia regolata dal recente decreto legislativo.

All'articolo II è opportuno precisare che le funzioni amministrative ricomprese devono riferirsi alle funzioni amministrative specificatamente

indirizzate alle imprese artigiane; dopo le parole «così come definita» inserire le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

Con riferimento all'articolo 12 si propone la collocazione al Capo IX della lettera *a*) togliendo il riferimento alle attività artigiane, trattandosi di normative che prevedono una qualifica professionale per l'esercizio di determinate attività economiche indipendentemente dal fatto che siano esercitate in forma di impresa artigiana. Tale osservazione vale anche per il comma 2 dell'articolo 13.

All'articolo 14 è opportuno precisare che per il periodo di vigenza delle convenzioni in essere lo Stato assicurerà le risorse necessarie al finanziamento dei fondi previsti da dette convenzioni.

All'articolo 15 valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, se l'abrogazione della legge di tutela della ceramica artistica, in relazione anche alle osservazioni dei comuni interessati, possa comportare il venir meno di positive azioni di promozione del settore. Appare inoltre opportuno introdurre una definizione delle attività di orafo e simili che consenta la distinzione dalle attività dei fabbricanti di preziosi, precisando inoltre se la norma si riferisca solo all'impresa artigiana. Valuti infine il Governo se ritenga di mantenere in essere il Consiglio Nazionale dell'Artigianato, quale opportuno organo di consultazione con le Regioni e le associazioni artigiane.

«Il comma 1 dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo è sostituito con il seguente: Le funzioni svolte dal Consiglio nazionale Ceramico ai sensi delle lettere *g*), *h*) ed *i*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, sono attribuite al Ministero dell'Industria, che le esercita secondo criteri di concertazione e di cofinanziamento sulla base degli indirizzi e delle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni. Le funzioni previste dal comma 3 dell'articolo 7, dai commi *i*, *4*, *5* dell'articolo 9 e dall'articolo 10 della predetta legge sono conferite Alle regioni».

All'articolo 15 comma 3 è necessario ricomprendere nelle abrogazioni l'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), che riguarda l'esercizio di arti fotografiche ed affini; diversamente è ininfluente l'abrogazione degli articoli 197, 198, 199 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

All'articolo 16, in relazione a quanto già osservato per l'articolo il e richiamata la previsione dell'articolo 14 comma 2 (che peraltro ha riferimento solo a interventi di incentivazione e non ad altre funzioni amministrative) si ritiene necessaria una formulazione che inequivocabilmente riferisca anche al comparto artigiano le funzioni relative al settore industriale, laddove non si tratti di norme specifiche.

All'articolo 17 si raccomanda un miglior coordinamento con le previsioni contenute nello schema di decreto legislativo relativo al commer-

cio estero. All'articolo 17 comma 1 lettera e) sarebbe opportuno esplicitare il mantenimento allo stato delle competenze in materia di definizione delle norme tecniche uniformi e di standard in materia di metrologia legale. All'articolo 17 comma 1, lettera o), sostituire le parole «d'intesa con» con «sentita la».

Con riferimento all'articolo 17 comma 1, lettera v) la Commissione invita il Governo a proporre in tempi congrui una riforma della disciplina degli interventi di programmazione negoziata, intesa alla semplificazione ed alla massima valorizzazione nei procedimenti delle Regioni e degli enti locali.

Con riferimento all'articolo 17 comma 1, lettera z) si ritiene opportuno estendere la positiva previsione di mantenimento allo Stato dei compiti in materia di imprenditoria femminile anche in materia di imprenditoria giovanile.

Si propone la riformulazione dell'alinea del comma 2 dell'articolo 17 nel modo seguente:

«Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare la promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata. Lo Stato in particolare continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:»

All'articolo 18 comma 3 valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, la congruità di indicare una data per delegare le funzioni concernenti la legge 488/92, tenuto conto del nuovo quadro di sostegno comunitario che sarà determinato dopo il 1999.

All'articolo 18 comma 3 seconda parte apportare la seguente modifica: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le direttive per la concessione sono determinate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

All'articolo 18 è opportuno inserire un comma che definisca la competenza delle Amministrazioni a ultimare i provvedimenti amministrativi già avviati alla data della delega o trasferimento di funzioni.

All'articolo 20 occorre prevedere che qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verifica prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o a loro aziende, sia ai fabbricanti interessati, che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico. Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'ar-

tigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli stati membri ed alla Commissione dell'U.E.

Al comma 2 dell'articolo 21 sopprimere la lettera *e*) in quanto la legge 269/73 cui esso fa riferimento è per molti versi inapplicabile a causa del mancato, ma indispensabile aggiornamento richiesto dall'articolo 69 del Dpr. n. 16 del 24 luglio 1977.

All'articolo 21 alla lettera *a*) del comma 3 appare superflua, essendo l'attività di installazione impianti già stata oggetto di semplificazione, prevedendosi la denuncia di inizio attività. È opportuno invece estendere la denuncia di inizio attività anche all'attività di autoriparazione di cui alla legge 122/1992, in modo da unificare le procedure in senso semplificativo.

Alla lettera *b*) sempre dell'articolo 21, comma 3, va eliminato il riferimento alle imprese artigiane, regolando la norma richiamata anche attività non artigiane, prevedendo la presentazione della denuncia contestualmente alla domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese.

Appare opportuno completare il quadro delle semplificazioni concernenti le funzioni delle Camere di Commercio di cui all'articolo 21, con una norma che preveda l'obbligo per le Camere di Commercio di rendere disponibili alle altre amministrazioni ed enti pubblici, anche per via telematica, le notizie, i dati, gli atti del Registro delle Imprese, sollevando le imprese dall'obbligo di comunicazione di tali dati alle altre pubbliche amministrazioni. È inoltre opportuno prevedere che i produttori agricoli iscritti al Registro delle Imprese possano presentare un'unica domanda annuale di iscrizione delle modifiche intervenute, con l'eccezione della sede dell'impresa, ed esentare dall'iscrizione al Registro delle Imprese i produttori agricoli individuali che non operino cessioni a terzi dei loro prodotti o che abbiano comunque un reddito catastale agrario inferiore a P 200.000, svolgendo l'attività agricola senza carattere di professionalità, adempiendo così alla previsione dell'articolo 2 della legge 30/1997.

La Commissione con riferimento al procedimento semplificato relativo alla realizzazione di impianti produttivi di cui agli articoli 22 e seguenti del testo, osserva quanto segue:

il ricorso alla conferenza dei servizi da parte del comune deve intendersi come facoltà;

in caso di progetto presentato in difformità dallo strumento urbanistico vigente occorre l'adozione di una previa variante dello strumento urbanistico stesso. La lettera I) del testo deve essere perciò riformulata, cassando le parole «anche se corredata da autocertificazione», aggiungendo dopo la parola «costituisce» le parole «proposta di», sostituendo le parole «fatta salva ratifica» con «deve essere approvata» e proponendo idonee procedure a tutela dei diritti dei terzi.

La disciplina del procedimento deve prevedere, affinché operi il silenzio assenso, il parere favorevole della Commissione Edilizia o altro organo tecnico corrispondente circa la corrispondenza del progetto presentato rispetto allo strumento urbanistico vigente: in conseguenza deve essere riformulata la lettera *d*) dell'articolo 24 comma 3), prevedendo inoltre un termine entro il quale la commissione edilizia deve pronunciarsi, trascorso il quale l'interessato può chiedere l'intervento sostitutivo della regione.

All'articolo 22 si propone l'abrogazione del comma 2, non essendo condivisibile privare i comuni di un atto fondamentale per il governo del territorio quale il rilascio delle concessioni edilizie.

All'articolo 23 comma i dopo le parole «in forma associata» aggiungere le seguenti: «nelle zone montane d'intesa con la comunità montana».

Con riferimento all'articolo 23 appare opportuno prevedere che Camere di Commercio e comuni possano definire mediante accordi l'organizzazione, la gestione e l'ubicazione delle strutture di cui al comma 1, anche sulla base di intese generali tra le rispettive organizzazioni rappresentative.

All'articolo 24 comma 2 occorre richiamare la voce n. 50 dell'allegato 1, L. 59.

Con riferimento agli articoli del titolo II, capo V – miniere e risorse geotermiche, è necessario chiarire la sorte del Corpo delle miniere, che si ritiene debba essere inserito tra le strutture oggetto di riordino; deve essere altresì chiarita la portata della disposizione (articolo 32, comma I, lettera *a*) che conserva allo Stato «la polizia mineraria, nei limiti previsti dall'attuale normativa» e quindi sembra non produrre alcun trasferimento in questo settore.

All'articolo 28 è aggiunto il seguente comma 3: «le funzioni concernenti la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi su terraferma sono svolte sentite le regioni e i Comuni territorialmente interessati, con particolare riferimento alla tutela della sicurezza e dei valori ambientali, nonché la determinazione di diritti e indennizzi o altre utilità a contenuto economico».

All'articolo 29 comma 1, sopprimere le seguenti parole: «All'energia nucleare».

All'articolo 32, comma 1 lettera *m*) inserire: «sia previsto che lo Stato possa stabilire solo requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale, da determinarsi successivamente in modo più preciso dalle regioni».

All'articolo 33, comma 2, dopo la parola: «minerari» aggiungere il seguente periodo: «nonchè agli ingegneri capo delle sezioni UNMIG, per quel che riguarda la geotermia».

Modificare il comma 5 nel modo che segue: «i canoni reali dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni nonché i canoni annuali dovuti per l'estrazione del sale dalle miniere sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c).

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma 9: «la funzione di controllo sulle risorse minerarie e di polizia mineraria può essere affidata temporaneamente alle Regioni, cui la funzione stessa è delegata dai commi 1 e 2 del presente articolo, al Corpo nazionale delle miniere sulla base di specifici accordi».

Aggiungere il comma 10: «Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8 vi è da comprendere il Corpo nazionale delle Miniere».

All'articolo 36 comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «provvede alla tenuta dell'elenco dei segretari generali di cui all'articolo 20 comma 2 della legge 580/93».

All'articolo 37, comma 1 lettera d) è opportuno precisare che lo Stato provvederà alla determinazione anche dei diritti di segreteria relativi ad altri servizi istituzionali resi dalle Camere di Commercio nonché sulla attività svolta per l'esercizio di funzioni conferite ai sensi della legge 59/97. Si osserva inoltre che non sono attribuite le funzioni relative alla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, per le quali si ritiene necessario il mantenimento di una competenza statale per assicurare la necessaria uniformità del sistema camerale. Si ritiene infine opportuno prevedere il potere delle Camere di Commercio di emanare regolamenti di attuazione per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria.

All'articolo 37, comma 2, lettera a), appare opportuno chiarire la norma sostituendo le parole «la gestione del» con le parole «della quota destinata al».

All'articolo 39, si segnala la necessità che la riforma delle competenze pubbliche in materia di fiere e mercati sia accompagnata da un adeguamento della disciplina sostanziale ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa comunitaria, consentendo anche ad enti privati lo svolgimento di attività fieristiche. In riferimento all'articolo 39 comma 1, lettera d) ed e) deve essere evitato, con opportune modifiche, che le Regioni possano mettere a rischio le manifestazioni ivi previste con varianti di data.

All'articolo 40, comma 2, sarebbe opportuno indicare che le funzioni comunali trasferite ai sensi del comma 1 possano essere esercitate dalle Comunità montane d'intesa con i Comuni componenti.

All'articolo 40, comma 2, lettera e), va previsto che, pur restando in capo allo Stato le funzioni amministrative generali concernenti la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, la regione possa, nella pubblicazione del proprio calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, comprendere anche le manifestazioni di rilevanza nazionale che si svolgono sul suo territorio;

La Commissione fa presente la necessità di mantenere inalterato l'attuale assetto degli enti fieristici fino all'entrata a regime della nuova normativa.

All'articolo 40, comma 2, lettera g), si ritiene che debbano essere garantite formule di collaborazione o collegamento con l'Istituto del Commercio Estero (ICE), per quanto attiene all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori commerciali con l'estero.

Il trasferimento alle regioni delle funzioni relative alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47 va armonizzato con quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 68 del 1997.

All'articolo 45 si ritiene opportuna la soppressione del comma 4 dello schema di decreto legislativo, nell'interesse della tutela degli utenti e per la garanzia della sussistenza dei peculiari requisiti di professionalità richiesti per le attività di spettacolo itinerante e circense.

L'articolo 47 comma 1 lettera b) è soppresso. Il contenuto è spostato all'articolo 17 comma 2.

L'articolo 47, comma 2, è così riformulato: «Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al primo comma del presente articolo, le Regioni possono avvalersi, per le materie di rispettiva competenza, dell'ICE, della rete diplomatico-consolare e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

TITOLO III (ARTICOLI 50-106)

La Commissione fa presente:

che al generico e indistinto conferimento di funzioni alle «regioni e agli enti locali» sia sostituito laddove possibile un puntuale riparto di funzioni tra regioni, province e comuni, secondo lo schema ad esempio adottato per i trasporti (art. 101) e la protezione civile (articolo 104);

che laddove non sia possibile superare il generico conferimento anzidetto, la formula del conferimento sia modificata come segue: «Sono conferite a regioni ed enti locali, nei rispettivi ambiti territoriali e

nell'osservanza dell'articolo 4, terzo comma, della legge n. 59»; ovvero, laddove si dimostri il collegamento con l'articolo 117 Cost., come segue: «Sono conferite a regioni ed enti locali nei rispettivi ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, primo e quinto comma, e nell'osservanza dell'articolo 4, terzo comma, della legge n. 59»;

che si proceda ad una più ampia utilizzazione del principio di differenziazione, con il richiamo alla dimensione e alla capacità organizzativa dell'ente, anche diversificando il conferimento;

che in particolare per le funzioni conferite o da conferire agli enti locali si richiami in modo specifico l'esercizio delle funzioni anche in modo associato in relazione alla dimensione e alla capacità organizzativa (il rilievo vale in particolare per le funzioni relative al catasto, per cui andrebbe anche valutata la possibilità di consentire ai comuni la stipula di convenzioni con l'organismo tecnico ex articolo 66; di tale ultimo organismo si mostra peraltro opportuno in via generale chiarire il ruolo);

che si faccia altresì più ampio riferimento alle città metropolitane, integrando tale richiamo con la formula «ovvero, fino alla loro istituzione, ai comuni metropolitani di cui alla legge 142 del 1990»; in alternativa, che venga più ampiamente utilizzata la formula di cui all'articolo 91, primo comma;

che laddove risulti, anche in via temporanea ai fini dell'articolo 4, primo e quinto comma, un conferimento esclusivo alle regioni di funzioni che hanno un impatto in ambito strettamente locale, gli enti locali interessati vengano coinvolti a titolo quanto meno consultivo o di informazione (cfr. l'articolo 54 sulla localizzazione di opere; e l'articolo 72, sulle aree ad elevato rischio ambientale);

che laddove si tratti di trasferimento di beni, e non di funzioni e di compiti amministrativi, sia valutata la possibilità dell'immediato conferimento ad enti locali interessati, non ritenendosi applicabile in proposito l'articolo 4, comma 1 e 5, della legge 59 (cfr. articolo 97, comma 1, sul trasferimento di strade alla regione);

che, trattandosi dell'assegnazione di «ulteriori» funzioni, non si proceda in alcun caso a concentrare sulle regioni funzioni e compiti oggi assegnati agli enti locali, considerando in particolare:

l'articolo 95, comma 1, per cui sembra che spetti alla legge regionale attribuire agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la gestione anche di strade attualmente gestite dagli enti medesimi (va invece positivamente valutato il riparto in via generale operato tra Stato e Regioni nell'articolo 94);

l'articolo 59, per cui dovrebbero essere espunti dalle lettere *e*), *d*), *e*) i riferimenti a profili gestionali, da conferire, in particolare per la lettera *e*), direttamente agli enti locali (anche in vista del riordino va poi tenuta presente la necessità di adottare forme organizzative coerenti con il ruolo preminente degli enti locali nella gestione);

che in termini generali sia recuperata una interpretazione rigorosa delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, con conseguente più ampio conferimento di funzioni e compiti direttamente agli

enti locali già nell'attuale fase, per consentire da subito la più ampia valorizzazione dell'autonomia locale parallelamente all'autonomia regionale;

che non si assumano particolari situazioni locali o eventi a motivo del trattenere allo Stato funzioni che verrebbero secondo lo schema generale soppresse o conferite a regioni ed enti locali (cfr. le norme sulla laguna di Venezia, e l'articolo 85, comma 1, lettera *aa*) per l'Ente autonomo acquedotto pugliese);

che siano evitati limiti e condizioni non necessari all'esercizio delle funzioni da parte degli enti destinatari (cfr. l'articolo 101, comma 7, sul servizio escavazione porti, per il quale va soppressa l'ultima frase concernente il ricorso necessario ai privati; si valuta invece positivamente il riparto in via generale operato dagli artt. 100 e 101, anche per quanto concerne i profili in ultima analisi attinenti alla sicurezza, come rilascio di patenti, omologazioni, revisioni);

che non siano operate scelte organizzative tali da pregiudicare il successivo riordino, con il surruttizio mantenimento sotto altro nome e forma giuridica delle attuali strutture statali;

che in particolare non si proceda alla istituzione di aziende territoriali in luogo dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, ritenendo più opportuno il trasferimento dei provvedimenti alle regioni e agli enti locali;

che per le opere pubbliche la delega di cui all'articolo 90 sia estesa agli enti locali, e che al comma 2 almeno le funzioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) siano conferite in modo esclusivo ai comuni;

al capo II del titolo III valuti il Governo se sia possibile adottare norme tendenti alla semplificazione procedimentale ed alla certezza dei tempi per la formazione degli strumenti urbanistici locali e, in particolare, atte ad assicurare che le scelte urbanistiche, i cui effetti sono limitati all'ambito territoriale dell'ente locale, siano compiutamente affidate alle esclusive determinazioni dell'ente interessato, fatta salva la valutazione dei molteplici interessi pubblici coinvolti;

che anche in materia urbanistica, tra le funzioni soppresse (articolo 52, comma 1, lettera *e*), occorre ricomprendere anche le commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, quali organi decentrati della commissione centrale di vigilanza;

all'articolo 53, comma 1, sopprimere la lettera *d*);

all'articolo 54, comma 2, dopo le parole «effetti urbanistici territoriali» aggiungere le seguenti: «e ambientali»;

all'articolo 56 valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, l'opportunità che gli enti locali o le città metropolitane, ove costituite, determinino con apposite deliberazioni le modalità temporali di attuazione degli strumenti urbanistici generali;

in relazione all'articolo 56, valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale se sia adeguata la di-

istribuzione delle funzioni tra i vari livelli istituzionali in materia ambientale;

all'articolo 58 sia chiarito che il mantenimento allo Stato delle funzioni non debba intendersi come riserva esclusiva di competenza;

all'articolo 58, nella definizione dei programmi in materia di edilizia residenziale pubblica, sia assicurata da parte dello Stato la partecipazione delle regioni e degli enti locali. Valuti pertanto il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, lo strumento a tal fine più idoneo considerando comunque che le competenze delle regioni e degli enti locali non sono precluse anche in questa materia dal mantenimento di funzioni amministrative da parte dello Stato;

all'articolo 58 alla lettera b) sopprimere il riferimento alla competenza statale in relazione alla definizione degli standard di qualità degli alloggi;

all'articolo 59 valuti il Governo la possibilità di prevedere un termine per l'entrata in vigore del decreto legislativo per il trasferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato,

all'articolo 60, in relazione alla necessità che sia garantita alla regione certezza e tempestività di disponibilità di risorse con completezza dei dati normativi di riferimento:

a) ai commi 1 e 2 aggiungere il richiamo all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al comma 2 aggiungere il richiamo all'articolo 36 della legge n. 457/78;

c) al comma i aggiungere il richiamo all'articolo 3, comma 7 del decreto-legge n. 12/85, convertito in legge n. 118/85;

all'articolo 60 comma 4 valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, la possibilità di prevedere le modalità secondo cui le regioni possano utilizzare le economie oltre che per esigenze di cassa, anche per fronteggiare nuovi oneri connessi a interventi già avviati ed a nuovi interventi;

l'articolo 63 sia soppresso in quanto il mero rinvio ad un successivo provvedimento legislativo non produce effetti giuridicamente rilevanti;

valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, se tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 2, possano essere ricomprese anche le province;

l'articolo 67, comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: «, salvaguardando il completamento dei programmi in corso». Analoga previsio-

ne sia riferita anche alle altre disposizioni del presente decreto legislativo che prevedono la soppressione di Piani nazionali;

all'articolo 68, tra i compiti di rilievo nazionale in materia di flora e fauna, è opportuno menzionare l'individuare delle associazioni ambientaliste e venatorie rappresentative;

con riferimento all'articolo 68, comma 1, lettera a), appare necessario chiarire che sono mantenute alle regioni le funzioni di recepimento delle direttive comunitarie come disciplinate dalla normativa vigente;

all'articolo 68 occorre precisare che per le funzioni di cui alle lettere *i*) ed *m*) del comma 1, esse siano definite con riferimento alla legislazione nazionale vigente;

all'articolo 68, il comma 2 sia sostituito dal seguente: Le funzioni relative all'informazione ed educazione ambientale sono svolte, in via concorrente, da Stato, regioni ed enti locali. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

alle decisioni di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale;

all'articolo 72, comma 2, dopo le parole: «le regioni» siano inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali»;

all'articolo 72, comma 3, siano soppresse le parole: «una sola volta»;

all'articolo 73 sostituire le parole: «nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8» con le seguenti «nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 8»;

agli articoli 75 e 76 relativi ai parchi nazionali, agli Enti parco può essere attribuita l'autonomia in ordine allo statuto, al regolamento e alla nomina dei Direttori;

valuti il Governo, sia in relazione all'articolo 79, sia come principio generale, l'opportunità, di prevedere norme tese a garantire una funzione di coordinamento statale relativa alle attività di monitoraggio e conoscitive delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 81 ai compiti di rilievo nazionale, aggiungere la determinazione dei valori massimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici basati sul principio di tutela e di prevenzione anche attraverso le individuazione di valori di attenzione e di obiettivi di qua-

lità allo scopo di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine;

valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, se sia possibile la soppressione della lettera e) dell'articolo 87.

All'articolo 89, lettera *f*), cassare le parole «e per Roma capitale», infatti è comprensibile la ragione per la quale al Comune di Roma verrebbe sottratta ogni funzione e ogni competenza nella realizzazione di opere e progetti, come espressamente stabilito al comma 1 dell'articolo 91;

valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, la possibilità di sopprimere la lettera b) dell'articolo 90;

si modifichi l'articolo 96 prevedendo il riordino dell'ANAS ai sensi dell'articolo il della legge n. 59/97 e non secondo quanto disposto dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo;

in riferimento all'articolo 99, comma 1, lettera a) pare necessario assicurare la possibilità per gli ufficiali medici che hanno finora svolto gli accertamenti della idoneità psico-fisica per la guida degli autoveicoli, di continuare a svolgere detti accertamenti in futuro.

Per armonizzare la disciplina in materia di albo degli autotrasportatori alle norme di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, si rende necessario prevederne una diversa articolazione su base provinciale. Il testo del decreto legislativo deve quindi essere modificato come segue:

all'articolo 100, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: 1-*bis*) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454 articolo 1 comma 4 e articolo 7, comma 7;

all'articolo 101, comma 3, aggiungere la seguente lettera.) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori», conseguentemente al comma 4 dello stesso articolo 101, sopprimere la lettera *b*);

all'articolo 102, comma 1, lettera *a*), sostituire la parola «regionali», con la parola «provinciali»;

all'articolo 103, comma 1, lettera *b*), va previsto che la deliberazione e la revoca dello stato di emergenza, pur restando tra i compiti di "rilievo nazionale", siano assunte dal consiglio dei Ministri, ai sensi della L. n. 225 del 1992, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate (o di loro delegati).

Si raccomanda al Governo di tenere in considerazione la normativa in corso di approvazione in materia ambientale nonché nelle altre materie oggetto del decreto.

TITOLO IV - Capo I (107-122)

all'articolo 107 comma 3, dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente:
l) la tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro
all'articolo 108 comma 3, dopo la lettera *g*) aggiungere la seguente: *h*)
la tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro»;

all'articolo 110 comma 1 lettera *a*) sostituire Conferenza Stato-Regioni con Conferenza Unificata”;

all'articolo 110, comma 1, aggiungere le seguenti lettere *l*) e *g*):

f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992; n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della repubblica 14 gennaio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;

all'articolo 110, aggiungere il seguente comma 5:

5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive modificazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-*bis* dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

all'articolo 110 aggiungere il seguente comma 6:

sono riservati allo Stato «i rapporti con gli organismi internazionali e dell'Unione Europea nei settori delle politiche sanitarie e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione Europea. Le suddette competenze sono esercitate, sentita la Conferenza Unificata».

all'articolo 114, comma 1, lettera *d*), aggiungere le parole: «dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali».

all'articolo 118 aggiungere il seguente comma 3:

3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o

giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio;

all'articolo 119, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL o ospedaliere, nonché il conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

all'articolo 122, sopprimere le parole «e dell'Istituto italiano di Medicina sociale».

TITOLO IV - Capo II (articolo 123-129)

all'articolo 124, comma 1, modificare la lettera c) introducendo un riferimento all'adeguatezza delle condizioni di vita che gli standard dei servizi sociali devono contribuire a realizzare;

all'articolo 124, comma 1, lettera h), sostituire le parole «limitatamente» con le parole «con particolare riferimento» e sopprimere le parole «ed eventualmente fino al»;

all'articolo 125, è opportuno ripensare alla opportunità di trasferimento transitorio all'Inps, quando anche si trattasse di un fondo separato di gestione, delle competenze relative agli invalidi civili. Dato l'obiettivo di giungere ad una separazione fra prestazioni previdenziali e assistenziali all'interno dell'Istituto e dato l'impegno ad una revisione complessiva degli strumenti assistenziali, si suggerisce di valutare la disponibilità di altri Istituti quali, ad esempio, l'Inail;

al comma 2 del medesimo articolo 125, appare opportuno sostituire l'espressione «limiti minimi di assistenza» con una formulazione tipo «gli importi determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale» al fine di non generare equivoci sulla nozione di «minimo»;

all'articolo 125, appare congruo attribuire alle Regioni la legittimazione passiva sui procedimenti aventi oggetti le provvidenze concesse dalle Regioni stesse a partire dal 1 gennaio 2000, cioè da quando esse ne ricevano esplicitamente la titolarità;

all'articolo 125 comma 4, dopo le parole «di concessione» e prima della locuzione «è ammesso» sono inserite le parole «o di diniego»;

all'articolo 126 comma 2, sopprimere le parole «In particolare»; sempre al comma 2, precisare che i compiti possono essere esercitati dai piccoli comuni in forma associata e nelle aree montane dalle Comunità montane;

all'articolo 127, è opportuno individuare nelle province il dimensionamento ottimale per la gestione delle funzioni relative ai servizi relativi alla lettera *e*);

all'articolo 127 comma 2 sopprimere la lettera *d*).

TITOLO IV - Capo III (articolo 130-134)

all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «di chiusura degli» con le parole «relativi agli»;

all'articolo 133 comma 1, lettera *d*), le funzioni tutorie della regione non possono invadere la sfera di autonomia degli organi collegiali scolastici e le loro attività di merito;

all'articolo 133 comma 1, lettera 1), occorre precisare che i contributi in oggetto sono relativi all'esercizio del diritto allo studio e sono destinati anche alle scuole statali;

in attesa di una completa definizione degli ambiti di autonomia scolastica e di organizzazione e durata dei cicli, che possa anche consentire di riunificare la dimensione didattica, amministrativa ed organizzativa quali elementi del progetto d'istituto, appare opportuno affidare la gestione del personale ATA allo Stato e, in conseguenza, cassare il comma 4 dell'articolo 133;

all'articolo 134, comma 1 lettera *a*), aggiungere dopo «piani regionali» «per l'istruzione secondaria superiore e dei piani provinciali per gli altri gradi inferiori di scuola».

Si suggerisce di affidare le funzioni di cui all'articolo 134, comma 1, lettera *c*), al concerto fra gli enti locali competenti e l'organo di governo della scuola.

TITOLO IV - Capo IV (articolo 135-142)

È opportuno rinunciare al trasferimento alle regioni degli istituti professionali (con riferimento agli istituti statali d'arte, in merito a quanto emerso alla conferenza unificata, si evidenzia la necessità che essi vengano assimilati ai Licei artistici e quindi pienamente inseriti nel processo di riforma dei cicli, escludendo dunque l'ipotesi di trasferimento alle regioni) così come definito dagli articoli 137 (ad esclusione del comma 1 lettera *a*) 136, comma 4, 140, comma 1, lettera *b*), 136, comma 1, (limitatamente all'inciso «compresa la formazione impartita dagli istituti professionali i cui corsi di studio non rientrano in tipologie assimilabili a corsi di istruzione tecnica). Portano a questa conclusione il limitato risultato cui conduce la concreta individuazione degli istituti professionali non aventi un equivalente nei corsi di istruzione tecnica, l'analisi delle loro caratteristiche evolutive a seguito della revisione de-

gli ordinamenti e dei piani di studio, le modalità di allocazione del personale scolastico (docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario) che obbligherebbero comunque all'individuazione di un diritto d'opzione per non rendere casuale la modifica dello stato giuridico del personale.

TITOLO IV - Capo V (articolo 143-150)

All'articolo 143, comma 1, lettera *a*), si propone di porre una virgola e non un trattino tra le parole storico e artistico e di inserire dopo «monumentale» le parole «demo-etnoantropologico» per poi proseguire con «archeologico...»; alla lettera *e*) sostituire le parole “la conservazione” con le parole «le condizioni di conoscenza e conservazione»,

all'articolo 144, si sottolinea l'opportunità di aggiungere un comma 7 che preveda un concorso regionale all'attività di tutela: *a*) per le funzioni di cui al comma 5, lettera *e*); *b*) esercitando d'intesa con i Comuni interessati l'iniziativa di proporre al Ministro l'apposizione di vincolo di interesse artistico e storico su beni che, per ragioni di contesto urbano o ambientale o per motivazioni connesse alla storia civile e culturale locale, appaiono degni di particolare tutela. La proposta si intende accolta, e il Ministero procede ai conseguenti atti, se entro tre mesi essa non è respinta con parere motivato; *c*) esercitando il diritto di prelazione al posto dello Stato, nelle ipotesi previste dalla legge, qualora esso non intenda esercitarlo; in tale caso, la Soprintendenza competente avverte in tempo utile gli organi regionali. La possibilità di esercitare il diritto di prelazione, nei termini sopra indicati, è esteso a Province e Comuni»;

all'articolo 145, è opportuno prevedere: l'acquisizione di un parere delle Consulte regionali in ordine alle scelte di trasferimento della gestione; la riduzione ad un anno del termine entro il quale la Commissione paritetica deve redigere il primo elenco dei beni la cui gestione è trasferita; un meccanismo di riapertura del procedimento che consenta successive integrazioni e modifiche all'elenco dei musei o di altri beni di cui è stata trasferita la gestione;

è inoltre opportuno precisare quale sia l'ambito reale di autonomia gestionale che residua in capo agli enti territoriali destinatari del trasferimento e ai dirigenti preposti alla gestione del museo o del bene, per le attività di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del comma 3 dell'articolo 145, dal combinato delle funzioni e dei compiti di tutela riservati allo Stato e dalle attività di valorizzazione e promozione riservate agli enti territoriali;

all'articolo 149 si suggerisce di allargare la composizione delle Consulte regionali così da tenere conto dei beni culturali di proprietà ecclesiastica e da permettere l'apporto dell'imprenditoria locale; al tempo stesso si ravvede la necessità di riportare alla potestà dei consigli regionali e delle associazioni regionali delle autonomie locali la designazione dei rappresentanti attribuita dal decreto alla Conferenza unificata; per

quanto attiene al Presidente della Consulta si ravvisa, infine, la necessità di affidare interamente al Presidente della Regione la scelta del nominando o, in alternativa, di rimettere tale determinazione alla Consulta mediante l'elezione al suo interno di un suo membro;

all'articolo 150, si suggerisce di riformulare il testo specificando il ruolo della Consulta quale sede di elaborazione di proposte e programmi e sede di incontro e coordinamento tra le iniziative dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati, senza lesione alcuna dell'autonomia delle diverse autorità di governo locale del settore;

si raccomanda inoltre, in materia di spettacolo, di procedere all'esercizio della delega con la individuazione dei compiti di rilievo nazionale, tenendo presente le funzioni di programmazione e riequilibrio delle attività di spettacolo sul territorio nazionale e agendo in coerenza con i disegni di legge in materia di teatro e musica attualmente all'esame del Parlamento.

TITOLO IV - Capo VI (articolo 151)

Si suggerisce di sopprimere al comma I dell'articolo 151 le parole «del comitato di coordinamento di cui all'articolo 1 comma 1 del medesimo decreto legge».

TITOLO V (articolo 152-158)

Quanto all'impostazione generale del Titolo V, appare indispensabile chiarire il principio della «statualità» delle forze di polizia, escludendo che i compiti di polizia amministrativa regionale e locale abbiano ad oggetto le materie della sicurezza e dell'ordine pubblico. In questo senso, si rileva che:

a) all'articolo 153, comma 1, va modificata la definizione dei compiti relativi alla polizia amministrativa regionale e locale, sopprimendo l'inciso «preventive e repressive» riferito alle misure che caratterizzano i compiti di polizia amministrativa, onde evitare una pericolosa ambiguità rispetto alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, e sostituendolo nel modo seguente: «tutte le misure dirette ad evitare o riparare danni o pregiudizi». Ci si dovrebbe pertanto attenere a quanto previsto dalla L. 7 marzo 1986, n. 65 «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale», per effetto della quale gli apparati di polizia municipale vengono definiti come «servizio» e non come «forza di polizia»: non essendo istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tali soggetti possono soltanto collaborare alle attività di pubblica sicurezza, considerando peraltro che, in tal caso, dipendono «operativamente dalla competente autorità (...) di pubblica sicurezza» (articolo 5, comma 4 L. n. 65/1986;

b) il comma 3 dell'articolo 153 trova più idonea collocazione dopo il comma 1 dell'articolo 152, che definisce l'oggetto dell'intero

Titolo V come quel complesso di funzioni e compiti amministrativi relativi alla materia della «polizia amministrativa regionale e locale»;

c) all'articolo 156, comma 1, va soppresso l'improprio riferimento all'articolo 118 della Costituzione, che individua l'ambito della potestà amministrativa delle regioni «in parallelo» con le materie in cui queste, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, esercitano la potestà legislativa.

Quanto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di carattere autorizzatorio individuati dallo schema di decreto, si rileva quanto segue:

a) all'articolo 156, comma 1, lettera a), va superata la previsione della informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza, sostituendola con la contestuale trasmissione della copia dell'autorizzazione rilasciata dall'organo competente; una copia della stessa autorizzazione va sempre contestualmente trasmessa ai gestori della viabilità;

b) all'articolo 156, comma 2, sostituire la parola «municipale» con le parole «regionale e locale» nonché le parole «regolamenti comunali» con le parole «regolamenti degli enti locali»;

c) va pure modificato il comma 4 dell'articolo 157, che prevede l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza per i procedimenti di cui al comma 2 lettera a), e), l), g); anche in tal caso, infatti, è più idonea la trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza della copia dell'autorizzazione rilasciata dai competenti organi comunali, così come va trasmessa ai gestori della viabilità;

d) all'articolo 157, comma 2, lettera d), con riferimento al rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, si ritiene congruo eliminare i pubblici incanti e le pubbliche relazioni dalle attività per le quali è escluso il trasferimento delle funzioni amministrative ai comuni. Si propone altresì di trasferire alle provincie il rilascio delle licenze concernenti le agenzie matrimoniali;

e) infine, il compito del rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 157, comma 2, lettera e), deve essere più adeguatamente trasferito alle provincie (e non ai comuni), essendo previsto che il previo accertamento tecnico della capacità dell'interessato sia svolto da parte di un'apposita Commissione provinciale.

All'articolo 157 è opportuna una integrazione per affermare che le guardie volontarie venatorie sono assoggettate alle disposizioni della legge-quadro sul volontariato e non all'articolo 138, comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La Commissione fa presente l'opportunità di individuare un riferimento più diretto per quanto attiene alle funzioni e ai compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali, diversamente dalla formulazione attuale del comma 1 dell'articolo 157.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1998

73^a Seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(3046) RUSSO SPENA ed altri – Norme sulla pubblicazione degli accordi internazionali concernenti la difesa nazionale e la presenza sul territorio italiano di truppe e basi militari di Paesi stranieri

(Parere alle Commissioni riunite 3^a e 4^a: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore BESOSTRI si sofferma sull'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, osservando che una disposizione di legge ordinaria non potrebbe rimuovere le clausole di segretezza previste da accordi internazionali, debitamente ratificati: sul comma in esame, propone di conseguenza un parere contrario. Quanto all'articolo 2, comma 2, osserva che le determinazioni in questione afferiscono alla sfera di competenza delle amministrazioni, che sono direttamente destinatarie, in alcuni casi, di obblighi e di adempimenti derivanti da accordi internazionali. Sull'articolo 3 propone un parere negativo, salvo che non vi sia espressamente contemplata una eccezione per quei trattati e accordi internazionali in

cui è prevista la deroga alla competenza della giurisdizione italiana. In merito al comma 2, propone ancora un parere negativo, osservando che la legge ordinaria non potrebbe abrogare leggi di attuazione di accordi internazionali. Quanto all'articolo 4, propone di esprimere un parere contrario, sia per la previsione di competenze regionali, anche se esclusivamente consultive, in materia di difesa nazionale, sia perchè comunque la giurisprudenza costituzionale inibisce alla legge statale di individuare l'organo regionale competente ad esercitare le funzioni attribuite all'ente regione. Sulle altre parti del disegno di legge, propone di esprimere un parere favorevole.

I senatori MAGGIORE, ANDREOLLI, PINGGERA e MUNDI condividono le valutazioni del relatore.

La Sottocommissione accoglie le proposte di parere avanzate dal relatore.

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione: in parte non ostativo, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Riferisce il senatore BESOSTRI, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ad eccezione che per gli emendamenti 2.17, 9.2 e 14.2: il 2.17, infatti, a suo avviso contiene un riferimento incongruo al prezzo medio a pagina, rilevato annualmente dall'ISTAT, al quale dovrebbe essere preferito il prezzo di vendita; il 9.2, inoltre, aggrava i motivi di censura già rivolti al testo dell'articolo 174-ter nel precedente parere, poichè la mera facoltà di disporre il provvedimento rende ancora più discutibile, anche alla stregua della legge n. 241 del 1990, la carenza di garanzie per la partecipazione dell'interessato al procedimento: al riguardo il relatore propone un parere contrario; all'emendamento 14.2, infine, può essere riferita la critica rivolta, nel primo parere della Sottocommissione, all'articolo 9 del disegno di legge n. 1496.

La Sottocommissione condivide le valutazioni del relatore e pronuncia un parere conforme.

(3117) Interventi finanziari per l'università e la ricerca

(Parere alla 7ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore MAGGIORE, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace
(Parere su emendamenti alla Commissione speciale in materia d'infanzia: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito e propone un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(1293) DANIELI – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(3025) MILIO ed altri – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(3089) ZECCHINO ed altri – Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura

(3138) PERA ed altri – Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura

(3154) FASSONE ed altri – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura

(Parere alla 2ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Il presidente Lino DIANA dispone che l'esame dei disegni di legge in titolo sia svolto in sede plenaria.

(2987) Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo

(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore BESOSTRI propone un parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione lavoro, salvo che sull'emendamento 1.7: al riguardo propone un parere contrario, rilevando che una prescrizione simile modificherebbe una fase qualificante del procedimento legislativo, solo per una specifica normativa, in modo difforme anche dall'ordinaria e consolidata regolamentazione dei pareri parlamentari su atti del Governo.

La Sottocommissione consente.

(2860) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere.

(2861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996
(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

La senatrice PASQUALI riferisce in sostituzione del relatore designato Magnalbò illustrando il disegno di legge e proponendo un parere non ostativo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere.

(2879) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997
(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere.

(2902) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo status di detta forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997
(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere.

(2927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997
(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere.

(2988) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere.

(3002) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere.

(3004) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere.

(3014) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto ad Almaty il 5 maggio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere.

(3061) FIORILLO ed altri - Norme in materia di collaborazione ai coltivatori diretti per la raccolta di prodotti agricoli, fatto proprio dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione la senatrice PASQUALI, in sostituzione del senatore Magnalbò: dopo aver illustrato il disegno di legge, propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 15,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 26 marzo 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

- I. Esame della seguente richiesta di deliberazione:
 - Richiesta avanzata dal senatore Domenico Contestabile in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- II. Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:
 - Richiesta avanzata dal senatore Paolo Emilio Taviani in relazione alla sentenza n. 2757 del 28 giugno 1996 emessa dal Tribunale civile di Genova.
- III. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti.

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 313
della Costituzione*

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della signora Rita Bernardini (*Doc. IV, n. 1*).
 - Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del signor Italo Delmenico (*Doc. IV, n. 2*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 26 marzo 1998, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55, recante procedura per l'adozione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche (3169).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Luc-*

chese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri).

IV. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (3095) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

VII. Seguito dell'esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII, n. 21*) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1998)*.

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (3053).
 - CASTELLI. - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (3075).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 26 marzo 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

- I. Esame dei disegni di legge:
- DANIELI. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
 - MILIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
 - ZECCHINO ed altri. - Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
 - PERA ed altri. - Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
 - FASSONE ed altri. - Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- VALENTINO ed altri. - Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e delle petizioni n. 85, n. 167 e n. 256 ad essi attinenti.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (484-1504-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Buc-ciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 26 marzo 1998, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione degli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre - 14 ottobre 1994 (2598).
- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996 (2860) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996 (2861).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997 (2879).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo *status* di detta forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997 (2902).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997 (2927).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997 (2988).
- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996 (3002) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997 (3004) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto a Almaty il 5 maggio 1997 (3014).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 marzo 1998, ore 15

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Convergenza italiana in vista dell'Unione monetaria europea.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle aree prescelte per i contratti d'area (n. 228).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 26 marzo 1998, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Schema di decreto legislativo concernente la fissazione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (n. 225).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 26 marzo 1998, ore 15,15

Sui lavori della Commissione

Proposta di sopralluogo nella Repubblica Federale tedesca.

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi finanziari per l'università e la ricerca (3117).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).

- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 26 marzo 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione Spa (3053).
- CASTELLI. - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (3075).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 26 marzo 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini nel settore agricolo (2981).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di tur-

no del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- FIORILLO ed altri. - Norme in materia di collaborazione ai coltivatori diretti per la raccolta di prodotti agricoli (3061) (*Fatto proprio dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 26 marzo 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (n. 218).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina della subfornitura nelle attività produttive (637-644-B) (*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri e Tapparo ed altri. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo (377).

- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista (1973).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- LAURO ed altri. - Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici (2143).
- TURINI ed altri. - Legge quadro sul turismo (2198).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche (2932).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 26 marzo 1998, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (3095) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (2987).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

V. Seguito dell'esame del seguente documento:

- CURTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda ILVA di Taranto in rapporto alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori (*Doc. XXII, n. 44*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 26 marzo 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Autorizzazione a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motosterna *Haven* (3048).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulle aree naturali protette: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**6^a Commissione permanente**

(FINANZE E TESORO)

del Senato della Repubblica

con la

VI Commissione permanente

(FINANZE)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale

Giovedì 26 marzo 1998, ore 14

Seguito dell'indagine conoscitiva.

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 26 marzo 1998, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- BESOSTRI ed altri - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- SERENA ed altri - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MARTELLI - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).
- Interventi finanziari per l'università e la ricerca (3117).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZILIO ed altri. - Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (2539).
- PERUZZOTTI ed altri. - Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi a favore del settore dell'autotrasporto (3010).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: esame del documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Giovedì 26 marzo 1998, ore 13

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Giovedì 26 marzo 1998, ore 13

Seguito dell'esame di un documento sui delitti contro l'ambiente e sull'ecomafia, predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal senatore Lubrano di Ricco.

Comunicazioni del Presidente.
